

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
1544

M-0000009321

S 1544

CODICE

DI

PROCEDURA PENALE

PER GLI STATI

DI S. M.

IL RE DI SARDEGNA



STAMPERIA REALE

1859

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti
con la legge 25 aprile 1859;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario
di Stato per gli Affari dell'Interno, interinalmente
incaricato di reggere il Ministero degli Affari Eccle-
siastici, di Grazia e di Giustizia;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Il Codice di Procedura Penale, da pubblicarsi in
conformità dell'art. 3 della presente legge, è ap-

provato, ed avrà esecuzione nelle antiche e nelle nuove Provincie dei Nostri Stati cominciando dal giorno primo di maggio mille ottocento sessanta.

Art. 2.

Un esemplare stampato di detto Codice firmato da Noi, e controssegnato dal Guardasigilli, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi Generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese firmata dal Guardasigilli suddetto.

Art. 3.

La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio Comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. a Torino addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli

U. RATTAZZI.

U. RATTAZZI.

CODICE

DI

PROCEDURA PENALE.



TITOLO PRELIMINARE.



CAPO I.

Delle azioni nascenti dai reati.

1. Ogni reato dà luogo ad una azione penale.

Può anche dar luogo ad una azione civile pel risarcimento del danno recato.

2. L'azione penale è essenzialmente pubblica.

Essa si esercita dagli Uffiziali del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello e d'Assisie, i Tribunali, e i Giudici di Mandamento.

È esercitata d'ufficio in tutti i casi nei quali l'istanza della Parte danneggiata od offesa non è necessaria a promuoverla.

3. L'azione civile appartiene ai danneggiati ed ai

loro eredi. Essa può esercitarsi contro gli autori ed i complici del reato, contro le persone che la legge ne rende civilmente responsabili, e contro i loro rispettivi eredi.

4. L'azione civile si può esercitare innanzi allo stesso Giudice e nel tempo stesso dell'esercizio dell'azione penale; salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Può esercitarsi anche separatamente avanti il Giudice civile: in questo caso però l'esercizio ne è sospeso finchè siasi pronunciato definitivamente sull'azione penale intentata prima dell'azione civile o durante l'esercizio di essa.

5. Se l'imputato muore prima di essere giudicato definitivamente, l'azione civile si esercita contro gli eredi del medesimo innanzi al Giudice civile.

6. La Parte danneggiata od offesa non potrà più esercitare l'azione civile pei danni sofferti quando con sentenza divenuta irrevocabile l'imputato sarà stato assolto, o si sarà dichiarato non essere luogo a procedimento perchè consta non essere avvenuto il fatto che fece l'oggetto dell'imputazione, o non averlo l'imputato commesso nè avervi avuto parte, od essere l'azione penale estinta colla prescrizione nei casi determinati dalla legge.

Lo stesso avrà luogo quando con ordinanza del Giudice istruttore, o con sentenza della Sezione di accusa, siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento perchè l'azione penale trovasi estinta colla prescrizione.

7. Nei casi in cui l'azione penale non può esercitarsi che ad istanza della Parte offesa, non può questa, scelto che abbia il giudizio civile avanti il Giudice competente, promuovere il giudizio penale.

Ove si tratti di reato per cui il Pubblico Ministero ha diritto di esercitare d'ufficio l'azione penale, la Parte offesa, che avrà intentato giudizio avanti il Giudice civile pel risarcimento dei danni, non potrà più costituirsi Parte Civile nel giudizio penale.

8. La rinunzia all'azione civile non può impedire nè sospendere l'esercizio dell'azione pubblica.

CAPO II.

Della competenza.

9. Appartiene alla Corte d'Assisie coll'intervento dei Giurati la cognizione:

1.° Dei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e di provocazione a commetterli; salva la disposizione dell'articolo 36 dello Statuto;

2.° Di tutti i crimini che le sentenze d'accusa avranno loro rinvii;

3.° Degli attentati all'esercizio dei diritti politici preveduti negli articoli 190, 191, 192, 193 del Codice Penale, e della provocazione a tali attentati;

4.° Degli abusi dei Ministri dei culti nell'eser-

cizio delle loro funzioni preveduti negli articoli 268 e 269 del Codice Penale;

5.° Del reato preveduto nell'articolo 471 del Codice Penale;

6.° Dei reati di stampa preveduti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848.

10. Appartiene ai Tribunali di Circondario la cognizione dei delitti non compresi nell'articolo precedente.

11. Appartiene ai Giudici di Mandamento la cognizione delle contravvenzioni punite con pene di polizia.

12. Nel determinare la competenza si avrà riguardo al titolo, e non alle circostanze del reato, quand'anche per queste l'imputato non dovesse soggiacere a pena, o si potesse far luogo al passaggio da una pena superiore ad altra di genere inferiore; salve le speciali disposizioni degli articoli 242 e 428.

13. Nel concorso di pene di diverso genere, applicabili al medesimo reato, la competenza sarà regolata dal genere di pena superiore.

14. La competenza è altresì determinata dal luogo del commesso reato, o da quello della dimora dell'imputato, o da quello dove ne sia seguito l'arresto; salve le eccezioni stabilite dal presente Codice o da altre leggi.

15. Il Giudice del luogo del commesso reato è però preferito ad ogni altro Giudice, sì nell'istruire, che nel giudicare.

Gli atti e le informazioni cui si fosse proceduto da altri Giudici o da altri Ufficiali di polizia giudiziaria, i corpi del reato, e l'imputato se fosse in arresto, saranno rimessi al Giudice del luogo del commesso reato, quand'anche non sieno stati richiesti.

16. Se il luogo del commesso reato non è conosciuto, il Giudice del luogo ove seguì l'arresto sarà preferito a quello della dimora dell'imputato, salvochè quest'ultimo Giudice avesse già rilasciato mandato di cattura o di comparizione.

17. Se il reato è stato cominciato in un luogo e consumato in un altro, la cognizione apparterrà al Giudice del luogo del reato consumato.

18. Se il reato è stato commesso sul confine di due giurisdizioni, avrà luogo la prevenzione.

La prevenzione rimane stabilita o dal mandato di cattura, o da quello di comparizione.

19. Se una persona è imputata di uno o più crimini commessi nel distretto giurisdizionale di una Corte, e di uno o più delitti commessi o nel medesimo distretto o in quello di un'altra Corte, e se questi delitti sono connessi coi crimini, la cognizione di tali delitti appartiene alla Corte nel cui distretto furono commessi i crimini.

La stessa norma è applicabile nel caso che trattisi di persona imputata di due o più delitti tra loro connessi, de' quali gli uni siano di competenza delle Corti d'Assisie e gli altri di competenza dei Tribunali di Circondario.

La Corte conoscerà inoltre delle contravvenzioni connesse o coi crimini o coi delitti sopra indicati.

In questi casi si procederà pei delitti e per le contravvenzioni nel modo stesso che pei crimini.

20. Vi ha connessità fra i crimini, e fra questi, i delitti e le contravvenzioni:

1.° Quando sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite, o da diverse persone anche in tempi e luoghi diversi, ma previo concerto tra di esse;

2.° Quando gli uni furono commessi per procurarsi i mezzi di commettere gli altri, o per facilitarne e consumarne l'esecuzione od assicurarne l'impunità.

21. Qualora nel caso indicato nell'articolo 19 la stessa persona sia pur anche imputata di contravvenzioni e di delitti altri che quelli ivi indicati, il giudizio ne rimarrà sospeso finchè la Corte abbia statuito sopra i reati che sono col suddetto articolo 19 attribuiti alla sua cognizione.

22. Se la Corte condannerà ad una delle pene criminali contemplate nei cinque primi numeri dell'articolo 13 del Codice Penale, colla medesima sentenza dichiarerà rimanere assorbite nella pena applicata tutte le pene corporali in cui il condannato potrà essere incorso per delitti o contravvenzioni preveduti nell'articolo precedente.

L'assorbimento delle pene correzionali e di polizia avrà luogo eziandio in tutti quei casi in cui

è fatta facoltà al Giudice di applicare o una pena corporale o una pena pecuniaria.

23. Se la Sezione di accusa dichiara che non vi è luogo all'accusa pel crimine o pei delitti di competenza delle Corti d'Assisie, rimanderà colla stessa sentenza le cause per delitti e contravvenzioni indicate negli articoli 19 e 21 al Tribunale od al Giudice a cui appartiene di conoscerne secondo le regole stabilite in questo Capo.

Lo stesso si osserverà quanto ai delitti ed alle contravvenzioni prevedute dall'articolo 21 qualora la Corte, pronunciando sull'accusa, dichiarì non essere stato luogo a procedimento, od assolva l'accusato, oppure lo condanni alla pena criminale indicata nel n.° 6 dell'articolo 13 del Codice Penale, o soltanto ad una pena correzionale o di polizia.

24. Quando si trattasse di delitti o di contravvenzioni che importano insieme una pena pecuniaria ed una pena corporale, e questa fosse stata assorbita in virtù della sentenza della Corte, il Tribunale od il Giudice dovrà tuttavia procedere e pronunciare in quanto riguarda la pena pecuniaria.

25. Se la stessa persona è imputata di più crimini commessi nella giurisdizione di Corti diverse, la cognizione apparterrà alla Corte nel cui distretto il crimine più grave, o, in difetto, il maggior numero di crimini fosse stato commesso.

Se i crimini sono della stessa gravità ed in egual numero, o se nell'interesse della giustizia, o per riguardo ad altre circostanze, fosse più con-

veniente di deviare dalle norme sovra prescritte, gli Ufficiali del Pubblico Ministero presso le rispettive Corti trasmetteranno gli atti e documenti col loro avviso alla Corte di Cassazione, la quale designerà la Corte che dovrà conoscerne.

Ove si tratti di persona imputata di due o più crimini, gli uni di competenza ordinaria e gli altri di competenza speciale per ragione di materia o di persona, gli Ufficiali del Pubblico Ministero presso le rispettive Corti trasmetteranno gli atti e documenti col loro avviso al Ministro di Grazia e Giustizia perchè sia provveduto con Decreto Reale.

26. Se la stessa persona è imputata di uno o più delitti commessi nel distretto di un Tribunale, e di una o più contravvenzioni connesse e seguite nello stesso distretto o in quello di altro Tribunale, la cognizione delle contravvenzioni appartiene a quel Tribunale nel cui distretto sono stati commessi i delitti.

In tale caso la procedura per le contravvenzioni sarà la stessa che pei delitti.

27. Se la stessa persona è imputata di più delitti commessi nel distretto di Tribunali dipendenti da Corti diverse, la competenza del Tribunale che ne debba conoscere sarà determinata secondo le regole stabilite nella prima parte e nel primo alinea dell'articolo 25.

Tuttavia, se nei casi preveduti dall'alinea primo del detto articolo i delitti sono stati commessi nel distretto di più Tribunali dipendenti dalla medesima

Corte, spetterà a questa di designare il Tribunale che ne debba conoscere.

Le disposizioni del secondo alinea dell'articolo 25 sono applicabili anche ai delitti.

28. Qualunque Giudice può ricevere querele o denunce, ed assumere informazioni sopra ogni reato: quelle però ricevute od assunte da Giudici diversi da quelli di cui è menzione nell' articolo 15 e seguenti del presente Capo dovranno trasmettersi al Giudice competente.

29. In caso d'urgenza il Giudice può fare anche fuori del suo distretto quegli atti che saranno necessari, purchè ne dia precedente avviso al Giudice del luogo ove si trasferisce, od immediatamente dopo che vi avrà proceduto.

30. Quando nel corso di un giudizio civile insorga ragionevole argomento dell'esistenza di un reato di azione pubblica, il Giudice dovrà informarne il Pubblico Ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale a termini della legge.

La Causa civile sarà sospesa se la cognizione del reato influisce sulla decisione della medesima; salvo quanto viene stabilito da disposizioni speciali.

31. Ove contro l'azione penale si proponessero eccezioni puramente civili concernenti la proprietà od altro diritto reale, le quali, se sussistessero, escluderebbero il reato, il Giudice esaminerà se le medesime abbiano qualche apparenza di fondamento. Nel caso affermativo, soprassederà, e rimetterà la cognizione del merito di dette eccezioni al Giudice

competente, prefiggendo un termine all'imputato per far fede delle sue diligenze. Nel caso negativo, il Giudice pronuncierà sul reato come sarà di ragione.

32. Pei crimini o delitti, i quali a termini degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del Codice Penale sono punibili nei Regii Stati, il luogo del domicilio o quello dell'arresto o della consegna dell'imputato determina la competenza; e si fa luogo alla prevenzione.

Potrà tuttavia la Corte di Cassazione, sulla domanda del Pubblico Ministero o delle altre Parti, rimettere la cognizione dell'affare alla Corte o al Tribunale più vicino al luogo dove i crimini o delitti saranno stati commessi.

33. La Corte o il Tribunale competente per conoscere dei reati menzionati nell'articolo precedente potrà valersi degli atti fatti all'estero.

Tali atti potranno altresì servire a determinare il risarcimento dovuto alla Parte danneggiata riguardo ai reati commessi in estero territorio che non siano punibili nei Regii Stati.

34. Qualunque Giudice che riceverà una querela o denuncia per un reato commesso in estero territorio, e per cui si fa luogo a procedere nei Regii Stati, dovrà darne avviso al Procuratore del Re del Circondario, il quale ne informerà il Procuratore Generale da cui dipende.

LIBRO I.

DELL'ISTRUZIONE PREPARATORIA.

TITOLO I.

DEGLI UFFICIALI DEL PUBBLICO MINISTERO, E DELLE LORO FUNZIONI.

35. Gli Ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello, i Tribunali e i Giudici, esercitano le loro funzioni nella conformità prescritta dai tre Capi seguenti.

CAPO I.

Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

36. Il Procuratore Generale, indipendentemente dalle funzioni che gli sono attribuite dal presente Codice per ciò che concerne l'esercizio dell'azione penale, veglierà nel distretto della sua giurisdizione al mantenimento dell'ordine in tutti i Tribunali.

37. Gli Ufficiali di polizia giudiziaria sono sottoposti alla di lui sorveglianza.

Quando riconoscesse in essi qualche mancanza o negligenza, dovrà renderne avvertiti. Quest'avvertimento sarà da lui notato in apposito registro.

38. In caso di recidiva del funzionario, il Procu-

ratore Generale provvederà quanto ai Giudici nel modo determinato dalla legge sull'Ordinamento giudiziario; e quanto agli altri Ufficiali di polizia giudiziaria, ne farà relazione al Ministro di Grazia e Giustizia perchè dia gli opportuni provvedimenti.

Vi è recidiva allorchè il funzionario sarà nuovamente incorso in qualche mancanza o negligenza prima che sia trascorso un anno dal giorno dell'avvertimento.

39. Il Procuratore Generale riceve le denunce e le querele che gli vengono indirizzate direttamente dalla Corte o da un funzionario pubblico. Può ricevere quelle di qualsiasi altra persona.

Ne tiene registro, e le trasmette al Procuratore del Re.

40. I Sostituti del Procuratore Generale esercitano le funzioni del Pubblico Ministero sotto la sua direzione.

CAPO II.

Del Procuratore del Re presso i Tribunali.

41. Il Procuratore del Re è tenuto nel distretto del Tribunale presso cui esercita le sue funzioni:

1.° Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti da crimini o delitti colle norme prescritte dal presente Codice;

2.° Di vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi e le regole di procedura, che sia man-

tenuto l'ordine delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le Cause;

3.° Di far eseguire le ordinanze delle Corti, dei Tribunali e dei Giudici istruttori nella formazione dei processi;

4.° D'informare il Procuratore Generale di tutti i crimini e delitti commessi nel distretto del Tribunale.

Egli dovrà fare le sue istanze o richieste per mezzo di conclusioni motivate.

42. Quando perverranno al Procuratore del Re denunce, querele, verbali, rapporti, o notizie di un reato che interessi il suo ministero, farà senza ritardo al Giudice istruttore le opportune istanze per l'accertamento del fatto e la scoperta degli autori e dei complici, a meno che non sia il caso di richiedere la *citazione diretta* a tenore del 2.° alinea dell'articolo 363, nel qual caso potrà procedere, anche direttamente, a quelle preliminari informazioni che stimasse opportune.

Se il reato è stato commesso in altro distretto, trasmetterà le carte ed ogni altro oggetto al Procuratore del Re di quel distretto, somministrandogli tutte le cognizioni che crederà utili alla dilucidazione del fatto, e mettendo a di lui disposizione gl'individui che fossero arrestati.

43. Se verrà presentato al Procuratore del Re qualche individuo arrestato per reato che interessi il suo ministero, esaminerà prontamente i documenti e gli atti che gli saranno consegnati, e farà quelle istanze che crederà convenienti.

I corpi del reato e gli oggetti sequestrati saranno depositati presso la Segreteria del Tribunale: e l'imputato sarà posto in carcere a titolo di custodia.

44. Quando uno stesso individuo è imputato di più reati, oppure più individui sono complici di uno stesso reato o di reati diversi che abbiano connessione tra loro, il Procuratore del Re dovrà procurare che l'istruzione si compia quanto a tutti gli imputati anche non presenti, e per tutti i reati loro ascritti, acciò vi si possa provvedere con una sola sentenza.

45. Nei casi di flagrante reato, che importi pena del carcere o maggiore, il Procuratore del Re potrà immediatamente trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le tracce del reato, e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siansi trovate presenti al fatto o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse facoltà che sono dal presente Codice attribuite al Giudice istruttore.

46. È flagrante reato il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

Sono riputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla Parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte od altri oggetti

TITOLO I. *Degli Ufficiali del Pubblico Ministero, ecc.* 45
varevoli a farnelo presumere autore o complice; purchè in questi casi ciò sia in tempo prossimo al reato.

47. Le stesse attribuzioni impartite al Procuratore del Re dall'articolo 45 avranno luogo anche fuori dei casi di flagrante reato qualora si tratti di crimine o delitto commesso nell'interno di una casa e il capo della famiglia richiegga il Procuratore del Re per accertarlo.

48. Il Procuratore del Re nel trasferirsi sul luogo del reato ne darà avviso al Giudice istruttore, salvi i casi di *citazione diretta*; ma, senza attendere il Giudice, procederà come è sovra prescritto.

Giunto che sia sul luogo il Giudice istruttore, a lui spetterà di fare gli atti occorrenti a norma delle sue attribuzioni.

49. Nei casi preveduti negli articoli 45, 46 e 47 il Procuratore del Re può ordinare l'arresto delle persone contro le quali concorrano gravi indizi, ovvero tentativo o grave sospetto di fuga, o la persona denunciata sia fra quelle indicate dal Codice Penale nel libro II, titolo VIII, capo III, *Degli oziosi, vagabondi, mendicanti, ed altre persone sospette*.

50. L'arrestato sarà immediatamente condotto avanti il Procuratore del Re da cui ne fu ordinato l'arresto.

Il Procuratore del Re lo interroga, assume le informazioni più urgenti, e deve, al più tardi entro le ventiquattro ore, rimettere l'arrestato al Giudice istruttore, salvi i casi di *citazione diretta*:

se però, nell'intervallo, egli avrà riconosciuto dagli interrogatorii fatti, o dalle informazioni assunte, che vi sia luogo al rilascio, dovrà immediatamente ordinarlo.

Non potrà far prestare giuramento ai testimoni: riceverà quello dei periti.

51. Alla compilazione degli atti a cui procede il Procuratore del Re deve intervenire il suo Segretario o quello del Tribunale; ed in mancanza od impedimento di questi un Ufficiale di pubblica sicurezza, o un notaio, o un *candidato* notaio, od un Consigliere comunale, o due testimoni. Qualora i testimoni non si potessero rinvenire senza ritardo, si potrà procedere dal Procuratore del Re anche senza di essi, facendone menzione nel processo verbale.

52. Se giunto sul luogo del reato il Procuratore del Re trova che gli atti a cui si dee procedere furono già iniziati da Ufficiali subalterni di polizia giudiziaria, egli può riassumerli e proseguirli, o commetterne a quelli la continuazione. Potrà pure commetterne loro l'esecuzione, quand' anche non avessero prima del suo arrivo proceduto ad alcun atto.

53. I processi verbali e gli atti come sovra compilati, coi corpi di reato, documenti, ed oggetti posti sotto sequestro, debbono dal Procuratore del Re essere tosto trasmessi al Giudice istruttore colle sue requisitorie; salvi però sempre i casi della *citazione diretta*.

54. Gli atti ai quali i Procuratori del Re sono autorizzati dalle precedenti disposizioni possono es-

sere eseguiti dal Procuratore Generale da cui dipendono, semprechè egli lo stimi conveniente, uniformandosi però al tenore delle disposizioni stesse.

CAPO III.

Dei Delegati mandamentali.

55. I Delegati mandamentali o chi ne fa le veci sono incaricati:

1.° Di promuovere e proseguire secondo le norme indicate dal presente Codice le azioni penali di cognizione dei Giudici di Mandamento;

2.° Di informare, senza ritardo, i Giudici di Mandamento dei reati che seguissero nel loro distretto.

TITOLO II.

DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DEGLI UFFICIALI CHE LA ESERCITANO.

56. La polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i reati d'ogni genere, di raccoglierne le prove, e fornire all'Autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possano condurre allo scoprimento degli autori e dei complici.

57. Essa viene esercitata sotto la direzione e dipendenza del Procuratore Generale presso la Corte

d'Appello, e del Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario nel quale esercitano le loro funzioni:

1.° Dalle Guardie campestri e dagli Agenti di Pubblica Sicurezza;

2.° Dagli Ufficiali e dai Bassi-Ufficiali dei Carabinieri Reali, dai Delegati ed Applicati di pubblica sicurezza, dai Sindaci o da chi ne fa le veci;

Osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, e senza pregiudizio della subordinazione dovuta ai suoi superiori, il tutto a norma degli speciali regolamenti;

3.° Dai Giudici di Mandamento;

4.° Dai Giudici istruttori.

Gli Ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nei numeri 2, 3 e 4 avranno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

CAPO I.

Delle Guardie campestri e degli Agenti di Pubblica Sicurezza.

58. Le Guardie campestri considerate come Ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricate, ciascuna nel distretto assegnatole, di ricercare ed accertare i delitti e le contravvenzioni che avranno recato danno alle proprietà rurali.

Gli Agenti di Pubblica Sicurezza dovranno ri-

cercare ed accertare le contravvenzioni di azione pubblica, ed accertare quelle di azione privata che siano state denunciate dalla Parte offesa o danneggiata.

59. Gli Ufficiali suddetti stenderanno verbale, nel quale enuncieranno la natura del fatto colle sue circostanze e specialmente quelle di tempo e di luogo, le prove o gli indizi a carico de' presunti colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte.

Terranno dietro agli oggetti del reato od a quelli che hanno servito a commetterlo, e li porranno sotto sequestro. Nondimeno è loro vietato, anche in caso di perquisizioni, d'introdursi nelle case, officine, fabbricati, corti adiacenti, o recinti, senza essere accompagnati da alcuno degli Ufficiali menzionati nel Capo seguente.

I verbali saranno sottoscritti dagli Ufficiali che li avranno distesi e dalle persone intervenute nell'atto.

60. Gli Ufficiali suddetti arresteranno e tradurranno avanti il Giudice qualunque individuo che essi avranno sorpreso in flagrante reato o che sarà denunciato per clamore pubblico, allorchè il reato importi la pena del carcere o più grave.

Potranno richiedere l'aiuto della forza pubblica dal Sindaco o Vice-Sindaco del luogo, il quale non potrà ricusarla.

61. Entro due giorni al più tardi a contare da quello in cui si sarà accertato il reato, i verbali

e gli oggetti sequestrati saranno rispettivamente trasmessi al Giudice di Mandamento od al Procuratore del Re del Circondario, secondo che si tratti di contravvenzione o di delitto.

Il Giudice ordinerà, senza ritardo, che i verbali, le denuncie e le querele sieno comunicati per mezzo della Segreteria a chi fa presso di lui le parti del Pubblico Ministero.

CAPO II.

Dei Delegati ed Applicati di Pubblica Sicurezza, degli Uffiziali e Bassi-Uffiziali de' Carabinieri Reali, dei Sindaci e di quelli che ne fanno le veci.

62. I Delegati ed Applicati di Pubblica Sicurezza, gli Uffiziali e Bassi-Uffiziali de' Carabinieri Reali, i Sindaci, o chi ne fa le veci, sono tenuti di prendere notizia di qualunque crimine, delitto, e contravvenzione commessi nei luoghi ove esercitano le loro funzioni, quando si tratti di reati di azione pubblica. Essi riceveranno anche le querele e denuncie a' detti reati relative, ed altresì le querele per reati di azione privata.

Dovranno porgere indilatatamente al Giudice di Mandamento le notizie acquistate, non che le denuncie e querele ricevute, e, se si tratterà di crimine o delitto, darne avviso al Procuratore del Re.

63. Allorchè un crimine o delitto avrà lasciate tracce apparenti e vi sia pericolo che si disperdano,

gli Uffiziali suddetti dovranno senza ritardo accertarle, anche per mezzo di periti se vi ha luogo. Essi provvederanno alla conservazione delle medesime e de' corpi del reato sino all'arrivo del Giudice istruttore, o del Procuratore del Re, o del Giudice di Mandamento.

Se non vi sarà pericolo nel ritardo, si limiteranno a prendere le cautele opportune acciò le tracce del reato non si disperdano e lo stato delle cose non sia punto variato.

64. Nel caso di flagrante reato, che importi pena del carcere o maggiore, i suddetti Uffiziali ordineranno l'arresto degl'imputati, ed a tal effetto si faranno rispettivamente dare mano forte.

Essi raccoglieranno le prove che potranno essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti; e, qualora vi sia pericolo nell'indugio, procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati, o di ogni altra persona sospetta di connivenza.

65. Ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto di arrestare, anche senza ordine, qualunque individuo colto in flagrante reato. Ogni altra persona è autorizzata a fare tale arresto.

66. I predetti Uffiziali dovranno parimente ordinare e far eseguire l'arresto degli oziosi, vagabondi, mendicanti, ed altre persone sospette menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del Codice Penale, semprechè sovr'esse cada qualche indizio che abbiano commesso il reato.

67. In tutte le loro operazioni gli Uffiziali sud-

detti faranno intervenire due testimoni, uniformandosi inoltre a ciò che è prescritto dai regolamenti particolari che li riguardano: qualora non possano procurarsi immediatamente i testimoni, procederanno senza la loro assistenza.

I Sindaci saranno inoltre assistiti dal Segretario del Comune, o da qualsiasi altra persona capace di stendere un verbale, sempre quando l'intervento dell'uno o dell'altra potrà conciliarsi colla celerità che esigono le operazioni.

Il verbale sarà sottoscritto da detti Uffiziali appiè di ciascuna pagina, e sarà pure in fine sottoscritto da essi e da tutti gli intervenuti nell'atto.

Sarà cura di detti Uffiziali di descrivere distintamente gli oggetti da essi sequestrati, di sigillarli ed indicare il numero dei sigilli e il loro impronto.

Non potranno far prestare giuramento ai testimoni, ai periti, o ad altre persone intervenute negli atti a cui procederanno.

68. La persona arrestata sarà immediatamente condotta avanti l'Uffiziale che ne avrà ordinato l'arresto, al quale si consegneranno nel tempo stesso il verbale e gli oggetti sequestrati.

Questo Uffiziale la farà tradurre indilatamente avanti il Giudice di Mandamento, od avanti il Procuratore del Re o il Giudice istruttore se l'arresto è stato fatto nel luogo di residenza di questi ultimi.

Nel caso preveduto nell'articolo 65, la traduzione della persona arrestata senza ordine si farà nella stessa conformità.

69. Se, dopo essersi adempiuto ciò che è prescritto dall'articolo precedente, venissero a notizia di detti Uffiziali prove od indizi riguardanti le circostanze del reato o gli autori o i complici, essi ne daranno immediatamente avviso alle Autorità giudiziarie sopraindicate, senza soprassedere però agli atti necessari per la conservazione delle prove.

70. Nei Comuni nei quali vi sono più Delegati od Applicati di pubblica sicurezza, se qualcheduno di essi si trova assente od impedito, gli altri sono tenuti di farne le veci; nè possono recusare di compiere le funzioni del loro ministero, o ritardare gli atti richiesti, sotto pretesto che essi non sono i più vicini al Delegato od Applicato impedito, ovvero che l'impedimento non è legittimo o non è provato.

CAPO III.

Dei Giudici di Mandamento.

71. I Giudici di Mandamento dovranno, pei reati di azione pubblica che seguissero nella loro giurisdizione, procedere in conformità del disposto dagli articoli 62 prima parte, 63, 64, 66, e 67 2.º e 3.º alinea.

In caso di concorrenza del Giudice di Mandamento cogli altri Uffiziali accennati nei numeri 1.º e 2.º dell'articolo 57, questi ultimi si asterranno dal procedere ulteriormente, e rimetteranno gli atti già fatti, gli arrestati, ed i corpi del reato, a disposizione del Giudice predetto.

Il Giudice procederà con l'assistenza del Segretario: farà prestare giuramento ai periti che saranno da lui richiesti: farà pure prestare giuramento ai testimoni se occorrano i casi preveduti dagli articoli 126, 128, 175, 234.

72. Se gli atti a cui si fosse già proceduto da altri Ufficiali fossero difettivi od irregolari, il Giudice dovrà rinnovarli o rettificarli in tutto od in parte, se è possibile; altrimenti, raccoglierà tutti i mezzi di prova atti a supplirvi.

73. Allorquando sarà presentata al Giudice qualche persona arrestata, egli dovrà subito interrogarla.

Dopo l'interrogatorio il Giudice farà tradurre l'arrestato avanti il Procuratore del Re; e se la traduzione non potrà farsi immediatamente, lo farà provvisoriamente custodire nella casa di deposito del Mandamento.

74. Ove nel corso delle informazioni, od anche dopo la trasmissione degli atti indicati nell'articolo seguente, il Giudice abbia fondati motivi di sospettare che la persona imputata sia per darsi alla fuga, potrà anche ordinarne l'arresto quando, contro la medesima esistano gravi indizi di reità, e si tratti di reato importante pena del carcere o maggiore, o di oziosi, vagabondi, mendicanti, ed altre persone sospette menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del Codice Penale.

Egli stenderà in questo caso un verbale circostanziato; e ne informerà immediatamente il Procuratore del Re.

75. Il Giudice, semprechè la cognizione del reato non sia di sua competenza, trasmetterà immediatamente al Procuratore del Re le denunce e le querele che avrà ricevute, le informazioni che si fossero da lui assunte, come anche i verbali ed altri documenti od oggetti che gli fossero stati diretti da altri Ufficiali di polizia giudiziaria.

76. Le disposizioni dell'articolo 69 sono comuni ai Giudici di Mandamento: l'avviso prescritto nel detto articolo sarà dato al Procuratore del Re.

77. I Giudici di Mandamento dovranno dare, senza ritardo, avviso al Procuratore del Re di qualunque crimine o delitto di azione pubblica o di qualunque arresto che seguisse nel loro Mandamento.

78. In caso di impedimento del Giudice, o di chi ne fa le veci, vi supplirà il Giudice del Mandamento più vicino, che dovrà tosto informarne il Procuratore del Re del Circondario da cui dipende il Giudice impedito.

CAPO IV.

Del Giudice istruttore.

79. Le disposizioni degli articoli 71, 72, 73 prima parte, e 74, relative alle attribuzioni dei Giudici di Mandamento come Ufficiali di polizia giudiziaria, sono comuni al Giudice istruttore per quei reati che si commettessero nel luogo di sua residenza.

In caso di concorrenza del Giudice istruttore con qualsiasi altro Ufficiale di polizia giudiziaria,

spetterà al Giudice istruttore di procedere agli atti attribuiti alla polizia giudiziaria, con facoltà di rifare quelli cui si fosse già proceduto da altri Ufficiali semprechè li credesse difettivi o irregolari.

80. Il Giudice istruttore, avendo notizie della presenza nel luogo della sua residenza di qualche persona imputata di un reato di azione pubblica commesso fuori del suo distretto, dovrà assumere e trasmettere al Giudice competente le informazioni relative allo stesso reato.

CAPO V.

Degli atti d'istruzione.

Disposizioni generali.

81. La istruzione dei processi per crimini e delitti appartiene al Giudice istruttore.

Egli potrà delegare i Giudici del Mandamento del distretto; ma nel luogo di sua residenza non userà di questa facoltà che con molta riserva.

Potrà richiedere, per gli atti da farsi fuori del distretto, il Giudice istruttore presso il Tribunale nel cui Circondario deve procedersi.

Nei casi sovraccennati l'Istruttore trasmetterà al Giudice delegato o richiesto le note ed istruzioni necessarie, e riguardanti i fatti sui quali i testimoni dovranno deporre o che dovranno essere altrimenti accertati.

Il Giudice richiesto o commesso trasmetterà, chiusi e sigillati, gli atti ai quali avrà proceduto.

82. In tutti gli atti d'istruzione il Giudice istruttore sarà assistito dal Segretario: il Procuratore del Re potrà intervenire ove lo creda conveniente.

Nel caso di mancanza o di impedimento del Segretario o de' suoi Sostituiti, il Giudice istruttore potrà farsi assistere da un Notaio, o da un *candidato* Notaio, previo giuramento che gli farà prestare di eseguire con lealtà le sue incumbenze e di osservare il segreto sugli atti nei quali intervenisse.

83. Nei casi urgenti o gravi, o quando altre particolari circostanze lo esigano, il Giudice istruttore dovrà trasferirsi sui luoghi per procedere agli atti che crederà opportuni: egli richiederà in tali casi la presenza del Procuratore del Re, senza però ritardare le sue operazioni.

Terminati i detti atti, se il Procuratore del Re non vi ha assistito, gliene darà comunicazione.

84. Il Giudice istruttore esaminerà, senza ritardo, le denuncie, le querele, i verbali ed altri documenti che gli fossero stati comunicati dal Procuratore del Re colle sue conclusioni, e procederà agli atti richiesti.

Egli dovrà inoltre raccogliere tutti i mezzi di prova che gli si presenteranno nel corso dell'istruzione, e fare tutte quelle indagini che possono condurre alla manifestazione della verità.

Se vi è Parte Civile in Causa, egli dovrà procedere ad ogni atto d'istruzione necessario che

questa avrà richiesto all'oggetto di stabilire il montare dei danni da lei sofferti. Dovrà anche accertarlo d'ufficio allorchè potrà influire sull'applicazione della pena.

85. Il Giudice istruttore interroga le persone che debbono essere sentite nel corso dell'istruzione, e ne riceve le risposte.

Sono vietate le domande suggestive.

È in facoltà della persona sentita di dettare ella stessa le sue risposte.

Le risposte saranno enunciate in persona prima; e tanto gli interrogatorii che le risposte saranno scritti senza abbreviazione dal Segretario.

86. L'atto sarà letto dal Segretario a chiara ed intelligibile voce, e sottoscritto dalla persona sentita, dopo che avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte. Sarà egualmente firmato dall'Istruttore, dall'Ufficiale del Pubblico Ministero qualora siavi intervenuto, e dal Segretario. Si farà del tutto menzione nell'atto.

Se la persona sentita non sa scrivere, dovrà sottosegnare: qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà fatta menzione nell'atto.

Sarà inoltre sottoscritto dagli Ufficiali sovraindicati ciascun foglio degli atti originali d'istruzione.

87. Se, prima delle sottoscrizioni di un atto, occorresse qualche variazione od addizione, queste si faranno con postille appiè dello stesso atto, e sarà data di esse lettura prima delle sottoscrizioni.

Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto ad altri atti, occorressero nuove variazioni, se ne farà menzione con altre postille che saranno pure sottoscritte come sopra, dopo datane lettura.

88. Non potranno farsi interlinee, nè abrasioni. Se occorrerà di fare cancellature, queste si faranno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate. Non si potrà nemmeno lasciare alcun vacuo che non sia lineato.

Prima delle sottoscrizioni si farà sempre menzione del numero delle cancellature e delle postille: le une e le altre saranno approvate.

89. Ogni atto che non siasi potuto compiere o stendere in un solo contesto, o nella stessa seduta, si chiuderà colle dovute sottoscrizioni, per esser indi ripigliato in altra seduta, senza che si possano enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in diversi tempi.

90. Gli atti d'istruzione potranno farsi in qualunque giorno anche festivo.

91. Se alcuno degli Ufficiali intervenuti nell'atto non intende la lingua o l'idioma della persona chiamata ad esame, o se questa non conosce la lingua nella quale si stende l'atto, si prenderà un interprete, al quale si farà prestare giuramento di fedelmente spiegare all'esaminando gli interrogatorii, di riferirne parimente le risposte, e di non rivelare il segreto.

Ove occorra di prendere un interprete del

detto interprete, se gli farà pure prestare il medesimo giuramento.

Si farà del tutto menzione nel verbale.

L'interprete dovrà avere compiuto il diciottesimo anno, nè potrà mai essere scelto fra gli Uffiziali intervenuti nell'atto, nè fra i Giudici e testimoni della Causa.

92. Se chi dovrà essere sentito è sordo-muto e non sa scrivere, l'Istruttore nomina per interprete, nel modo sopra prescritto, una persona fra le più abitate a trattare con esso.

Nel caso in cui il sordo-muto sappia scrivere, il Segretario metterà in iscritto le domande ed osservazioni che saranno fatte dall'Istruttore. Queste saranno presentate al sordo-muto, che risponderà egualmente per iscritto. Tanto le domande che le risposte saranno unite al verbale.

Lo stesso si osserverà nel caso in cui si tratti di sentire un individuo che fosse soltanto o sordo o muto.

93. I verbali menzionati nei due articoli precedenti saranno sottoscritti dagli interpreti.

94. Le formalità prescritte dagli articoli 91, 92 e 93 si osserveranno a pena di nullità dell'atto.

95. I Segretari incorreranno in un'ammenda di lire venticinque per ogni contravvenzione agli articoli 86, 87, 88 e 89.

96. È proibito agli Uffiziali, che intervengono negli atti d'istruzione, di rivelarne il contenuto; sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, la

quale potrà estendersi ad un anno, ed anche della destituzione, secondo i casi.

97. In tutti i casi in cui il Giudice istruttore non fosse d'avviso di secondare le richieste del Procuratore del Re, pronuncierà ordinanza; salva appellazione avanti la Sezione d'accusa nel termine e secondo le forme stabilite dall'articolo 248; e gli atti saranno trasmessi al Procuratore Generale in conformità dell'articolo 244.

Sulla relazione che verrà fatta dal Procuratore Generale entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, la Sezione d'accusa pronunzierà, al più tardi, nei cinque giorni successivi.

L'appellazione non potrà impedire o ritardare l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, nè il corso dell'istruzione.

SEZIONE I.

Delle denuncie, dei rapporti e delle dichiarazioni.

98. Ogni persona che si sarà trovata presente ad un reato d'azione pubblica, o che ne avrà in altro modo avuto cognizione, potrà denunciarlo al Procuratore del Re o ad un Uffiziale di polizia giudiziaria, sia del luogo del reato, sia di quello della dimora dell'imputato, o del luogo dove egli potesse essere trovato.

99. Il denunciante esporrà con chiarezza il fatto colle sue circostanze, e darà, per quanto sia possibile, le indicazioni proprie ad accertare il reato,

a determinarne la natura, ed a farne conoscere gli autori ed i complici.

100. La denuncia potrà farsi verbalmente o per iscritto, ed anche per mezzo di Procuratore speciale.

La denuncia fatta verbalmente sarà immediatamente ridotta in iscritto dall' Ufficiale che la riceve. Il relativo verbale sarà, previa lettura, sottoscritto da lui e dal denunciante; se questi non sa scrivere, farà il suo segno; se non vuole o non può nè sottoscrivere nè segnare, ne sarà fatta menzione.

La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sottoscritta dal denunciante.

In caso di denuncia fatta da un Procuratore speciale, la procura dovrà enunziare il fatto e le circostanze menzionate nell' articolo precedente: sarà spedita in brevetto, e annessa alla denuncia.

101. Ogni Autorità ed ogni Ufficiale pubblico, che nell'esercizio delle sue funzioni acquisterà notizia di un crimine o di un delitto di azione pubblica, sarà tenuto di farne rapporto e di trasmettere gli atti ed i documenti relativi al Procuratore del Re presso il Tribunale nel cui Circondario il crimine o delitto sarà stato commesso, o l'imputato avesse la sua dimora, o potesse essere trovato.

102. I Medici, Chirurghi, ed altri Ufficiali di sanità notificheranno entro le 24 ore, e nei casi di grave pericolo immediatamente, il venefizio, i ferimenti, od altra offesa corporale qualunque, per cui abbiano prestato i soccorsi dell'arte, al Giudice

incaricato dell'istruzione od a qualunque altro Ufficiale di polizia giudiziaria del luogo ove si trova la persona offesa, od in loro mancanza all'Ufficiale di polizia giudiziaria più vicino; sotto le pene stabilite nell'articolo 308 del Codice Penale.

Nella dichiarazione si indicherà il luogo ove trovasi l'offeso, e, per quanto sarà possibile, il nome, cognome, e tutte le altre circostanze espresse nell'articolo 131 del presente Codice.

Ove la suddetta dichiarazione non possa essere fatta subito con giuramento, il dichiarante dovrà prestarlo al più presto possibile davanti l'Istruttore od il Giudice del Mandamento.

103. Qualora più Medici o Chirurghi abbiano avuta la cura di una stessa persona, l'obbligo di fare la dichiarazione di cui nell'articolo precedente sarà del primo che l'avrà curata, e, se l'abbiano curata simultaneamente, vi saranno tutti egualmente tenuti. Se però uno di essi avrà adempiuto un tal obbligo, gli altri ne saranno dispensati.

SEZIONE II.

Delle querele e controquerele.

104. Ogni persona che si pretenderà offesa o danneggiata da un reato potrà portarne querela avanti l'Autorità alla quale può farsene la denuncia.

105. Possono anche portare querela il marito per la moglie, l'ascendente pei discendenti minori sotto-

posti alla sua podestà, ed il tutore per chi è soggetto alla sua tutela; salvo il disposto dagli articoli 482 e 483 del Codice Penale.

106. Nei crimini punibili colle pene determinate dai primi cinque numeri dell'articolo 13 del Codice Penale, ed anche nei delitti quando siasi rilasciato mandato di cattura, l'imputato non potrà controquerelarsi a meno che non si costituisca in carcere o non abbia ottenuta la libertà provvisoria.

107. Se si tratta di crimini punibili colla sola pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, o di delitti per cui siasi di già rilasciato mandato di comparizione, la controquerela non sarà ammessa se l'imputato non si presenta per essere sentito nelle sue risposte.

108. Le disposizioni contenute negli articoli 99 e 100 sono comuni alle querele e controquerele, senza pregiudizio di quanto è stabilito dagli articoli 106 e 107.

109. Ogni persona offesa o danneggiata da un reato può costituirsi Parte Civile nel giudizio penale, benchè non abbia portato querela.

Le persone che non hanno la libera amministrazione dei loro beni non possono costituirsi Parte Civile se non sono autorizzate nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

110. La persona offesa o danneggiata non sarà riputata Parte Civile se non lo dichiara formalmente o nella querela, o con altro atto ricevuto nella Segreteria del Giudice, o del Tribunale, o della

Corte dove si fa l'istruzione o dove pende il giudizio.

Essa potrà costituirsi Parte Civile in qualunque stato della causa, prima però che sia terminato il pubblico dibattimento; e non vi sarà più ammessa nel giudizio d'appello. La dichiarazione e le conclusioni della Parte Civile, che avessero preceduto il pubblico dibattimento, dovranno sempre essere notificate al Pubblico Ministero ed all'imputato od accusato.

Quando trattasi di reati pei quali ha luogo la *citazione diretta* dell'imputato, la dichiarazione dovrà farsi contemporaneamente alla querela ove questa esista, e sarà in tal caso come sopra notificata: non essendovi querela, la dichiarazione dovrà farsi prima che siasi rilasciata l'ordinanza di citazione, e sarà parimenti notificata.

111. Chi si costituisce Parte Civile, se non è domiciliato nel luogo dove si fa l'istruzione o dove pende il giudizio, è tenuto di eleggervi domicilio con atto da riceversi nella Segreteria.

Altrimenti la Parte Civile non potrà opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avrebbero dovuto esserle notificati a termini della legge.

112. L'obbligo di dare cauzione, che sia imposto dalle leggi civili allo straniero per farsi attore in giudizio, si estende anche al caso in cui egli si costituisca Parte Civile.

113. Entro il termine di cinque giorni, a contare dalla dichiarazione di cui nell'articolo 110, la Parte Civile somministrerà tutti i mezzi di prova

atti a chiarire il fatto e ad accertare i danni. Essa potrà farlo col mezzo di semplici memorie presentate alla Segreteria.

114. La Parte Civile può revocare la sua dichiarazione in qualunque stato di Causa sino alla sentenza. La revoca sarà notificata al Pubblico Ministero ed all'imputato; la Parte Civile non sarà soggetta ad alcuna spesa fatta dopo tale notificazione.

Se nell'atto di revoca la Parte Civile avrà fatta espressa riserva pei danni, potrà farne la domanda in giudizio civile: in difetto di riserva, perderà ogni diritto a tale riguardo, e non potrà più ripetere le spese che avesse fatte.

115. Se l'intervento della Parte Civile ha cagionato danni o spese all'imputato, la revoca di cui nell'articolo precedente non gli toglierà il diritto di ripeterli.

116. Nei reati nei quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza della Parte, può questa desistere dalla sua querela.

L'Uffiziale che ha ricevuto la querela deve avvertire la Parte offesa del diritto che le compete di desistere.

117. La desistenza si farà nelle stesse forme della querela ed avanti gli stessi Uffiziali autorizzati a riceverla.

La desistenza dalla querela può aver luogo in qualunque stato di Causa, ed anco all'aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio od

eziandio nel giudizio d'appello: salva la disposizione dell'art. 487 del Codice Penale.

La desistenza arresta l'azione penale, coll'obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse.

118. Chi ha desistito da una querela non può più rinnovarla, e perde il diritto di esercitare l'azione civile quando nell'atto della desistenza non ne abbia fatto espressa riserva.

119. Se i reati contemplati nell'articolo 116 sono stati commessi da più individui, la desistenza fatta in favore di uno di essi gioverà anche agli altri.

120. In qualunque stato della Causa, ove i Giudici riconoscano che il reato per cui si procede è del novero di quelli pei quali non si può procedere che sulla domanda della Parte privata, e questa domanda non siasi fatta o la Parte ne abbia desistito, essi dichiareranno non essere luogo a procedimento.

SEZIONE III.

Del modo di accertare il corpo del reato.

121. Nei reati che hanno lasciate tracce permanenti, il Giudice incaricato dell'istruzione dovrà accertarle coll'ispezione dei luoghi, formerà verbale di tutto ciò che può avere relazione all'esistenza ed alla natura del fatto, ed assicurerà gli oggetti che possono servire tanto a carico che a discarico dell'imputato.

122. Nell'atto della visita de' luoghi il Giudice può esaminare tutte le persone che possono dare schiarimenti sopra il reato, i suoi autori e complici.

123. Potrà anche proibire a chicchessia di uscire dalla casa o di allontanarsi dal luogo prima che sia chiuso il verbale.

Qualunque contravventore a quest'ordine potrà essere arrestato, ed in mancanza di legittima scusa sarà condannato dal Giudice che procede, sentito il Pubblico Ministero, alla pena degli arresti o ad una ammenda non minore di lire dieci.

Ove il contravventore non sia stato arrestato, potrà tuttavia essere condannato alla pena sovra indicata, tanto in contraddittorio, quanto in contumacia se non compare dopo essere stato citato.

Nell'uno e nell'altro caso non si farà luogo ad appello od opposizione.

124. Se nell'atto della visita si troveranno armi, stromenti, od altri oggetti, che possano avere servito od essere stati destinati a commettere il reato, od apparisca esserne stati il prodotto, saranno posti sotto sequestro, egualmente che le carte ed ogni altro documento che potrà essere utile allo scoprimento della verità; ed avrà luogo quanto viene prescritto dagli articoli 145 a 149 inclusivamente.

125. Se trattasi di omicidio, o di altro caso di morte di cui sia ignota la causa, si dovrà procedere prima della inumazione alla visita con intervento di periti, ed ove d'uopo alla sezione del cadavere; e qualora questo fosse già sepolto, il Giudice potrà

ordinarne colle dovute cautele il dissotterramento.

Quando la causa della morte fosse anche sospetta, la sezione del cadavere dovrà sempre aver luogo.

126. Prima di passare alla sezione del cadavere, lo si descriverà esattamente, e se ne accerterà l'identità, per mezzo di verbale, coll'esame di persone che abbiano conosciuto il defunto.

I testimoni nell'atto di ricognizione presteranno giuramento in conformità degli articoli 283 e 285.

127. Se il cadavere non fosse conosciuto da alcuno, se ne descriveranno tutti i connotati o segni particolari; si descriveranno pure, e si assicureranno le sue vestimenta ed ogni altro oggetto trovato sopra di lui; e, se lo stato del cadavere lo permette, si farà trasportare in un luogo pubblico e frequentato, ove starà esposto almeno per ore ventiquattro all'oggetto di ottenerne il riconoscimento.

128. Qualora non sia stato possibile di procedere alla ricognizione del cadavere e delle ferite, come avviene allorquando il cadavere è in istato di corruzione, vi si supplirà colle dichiarazioni di testimoni che, avendolo precedentemente veduto, ne abbiano osservate le ferite che avesse riportate.

Questi testimoni, da sentirsi con giuramento, esprimeranno in qual parte del corpo le ferite esistessero, indicheranno le armi colle quali giudicano che sieno state fatte, e diranno se siano d'avviso che tali ferite abbiano cagionata la morte.

129. Nel caso che il cadavere non sia stato tro-

vato, il Giudice accerterà l'esistenza precedente della persona, il tempo dal quale non siasene più avuta notizia, ed il modo con cui il cadavere ha potuto essere trafugato o distrutto. Egli raccoglierà inoltre tutti i mezzi di prova atti a supplire alla verificaione del corpo del reato.

130. I periti daranno il loro giudizio sulla causa della morte, spiegando con quali mezzi e in quale tempo più o meno prossimo possa essere avvenuta, e se in conseguenza delle lesioni rilevate, o prima di esse, o pel concorso di cause alle medesime preesistenti, o sopravvenute, od anche estranee al fatto delittuoso.

Ove la perizia non si estenda a tutte le circostanze importanti per la decisione, il Giudice porrà su di esse speciali domande ai periti.

131. Se si tratterà di persona ferita o percossa, il Giudice assistito da periti descriverà le ferite, lacerazioni e contusioni, e ne indicherà la località, la lunghezza, la larghezza, la profondità. Egli farà successivamente spiegare dai periti se le ferite siano o non mortali o pericolose, se siano state fatte con armi da fuoco, o con armi da punta o taglio o contundenti, od in altro modo. I periti specificheranno inoltre il tempo in cui presumono che le ferite sieno state fatte, e quello in cui possono essere sanabili.

Se si tratterà di malattia per causa ignota o sospetta, il Giudice ne farà spiegare la natura o la causa presunta, e fra qual termine possa essere guaribile.

132. Se i periti non possono dare il loro giudizio immediatamente, dovranno darlo nel termine che la qualità delle percosse, delle ferite, o della malattia sarà per richiedere.

133. Se il pericolo enunciato nel primo giudizio cessa o cresce, il perito ne darà avviso al Giudice, e si procederà ad una nuova relazione. Lo stesso avrà luogo se il fatto imputato risulta accompagnato o seguito da alcuna delle circostanze aggravanti indicate negli articoli 538 e 539 del Codice Penale.

134. Se la persona percossa o ferita o che abbia sofferto altre violenze venisse a morire, i Chirurghi o Medici chiamati alla cura dovranno darne immediatamente avviso al Giudice. Questi procederà coll'assistenza di essi, o di altri periti, a termini degli articoli 125 e 126, ed avrà cura di fare indicare distintamente dai periti le ferite, percosse, o violenze, alle quali credono che si possa attribuire la morte, come pure ogni altra circostanza in detti articoli menzionata.

135. Quando siavi sospetto d'infanticidio, i periti dichiareranno altresì se il bambino sia nato vivo, o se fosse in istato di vivere fuori dell'alvo materno.

136. Presentandosi sospetto di venefizio, si faranno pure intervenire alla verificaione del fatto due chimici. L'analisi dei veleni potrà per altro essere fatta anche dai chimici soli, in locale a ciò specialmente adatto.

137. Se si tratta di furto o di altro reato commesso con rottura, sforzamento, o scalata, il Giudice dovrà descriverne le vestigia ed i segni, e fare spiegare dai periti in qual modo, con quali strumenti o mezzi, e da qual tempo giudichino che il reato sia stato verosimilmente commesso.

138. Nelle grassazioni, estorsioni, rapine, furti, o simili reati, si dovrà inoltre verificare la preesistenza e la successiva mancanza delle cose rubate o sottratte: in difetto, si dovrà verificare se il querelante sia persona degna di fede, se avuto riguardo al suo stato abbia verosimilmente potuto ritenere presso di sé le cose rubate o sottratte, e se abbia fatto qualche doglianza o ricerca subito dopo il reato, o dopo averne avuta notizia.

139. Nei casi d'incendio appiccato, i periti enunceranno il modo, il luogo, il tempo in cui fu appiccato, la qualità della materia incendiaria adoperata, e le circostanze per le quali si potesse prevedere un pericolo maggiore o minore per la vita di persone o per la proprietà, o il fuoco scoppiando avesse potuto facilmente dilatarsi; e quando il fuoco sia realmente scoppiato, si rileverà il montare del danno derivatone.

140. In tutti i crimini o delitti mediante i quali fu cagionato un danno o pericolo ai beni in modo diverso da quelli sovramenzionati, il Giudice dovrà constatare la qualità della forza od astuzia impiegata, i mezzi o stromenti adoperati, l'entità del danno recato o che si volle recare, oppure la gra-

vità del pericolo per la proprietà, od anche per la vita, la salute e la sicurezza corporale delle persone.

141. Se il reato non ha lasciato tracce permanenti, o se queste hanno cessato di esistere, il Giudice raccoglierà tutte le prove relative alla natura e circostanze del fatto: verificherà inoltre, nel secondo caso, i motivi ed i mezzi della disparizione delle tracce, e prenderà tutte le informazioni atte ad accertare il reato.

SEZIONE IV.

Delle visite domiciliari e delle perquisizioni.

142. Il Giudice incaricato dell'istruzione, sulla istanza del Pubblico Ministero, od anche d'ufficio, potrà procedere a perquisizioni sia nell'abitazione o domicilio dell'imputato, sia in qualunque altro luogo o domicilio, quando esistano gravi indizi che vi si possano trovare oggetti utili allo scoprimento della verità.

Non si potrà procedere a perquisizioni dal primo ottobre sino al trentuno marzo prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera, nè dal primo aprile al trenta settembre prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore otto di sera.

Questo divieto non ha luogo quando vi sia pericolo imminente nel ritardo; e si farà ciò risultare dagli atti del processo.

Le disposizioni degli articoli 123 e 124 sono

comuni alle visite domiciliari ed alle perquisizioni.

143. Se l'imputato nella cui abitazione o domicilio si fa la perquisizione è presente, od è in istato d'arresto, egli potrà assistervi, o indicare una persona per rappresentarlo.

Se la perquisizione dovrà farsi in altre case che quella dell'imputato, il Giudice chiamerà ad assistervi il padrone od il guardiano, se vi si trova: in difetto, chiamerà due parenti o vicini; ed in loro mancanza potrà egualmente procedere alla perquisizione.

144. Allorquando per meglio guarentire le operazioni della visita siasi addivenuto all'apposizione dei sigilli, il Giudice prima di levarli dovrà riconoscerne l'identità e l'integrità, e quindi farà lo spoglio delle carte e degli altri oggetti posti sotto sigillo, e metterà sotto sequestro quelli che giudicherà utili all'istruzione.

Le carte sequestrate saranno successivamente numerate e sottoscritte in margine di ciascun foglio dal Giudice, dall'Ufficiale del Pubblico Ministero e dal Segretario, e poste all'uopo sotto invoglio.

Se alle carte non si potrà apporre altra scrittura, il Giudice vi unirà una carta bianca, improntando nel luogo dell'unione il suo sigillo, e descrivendone l'impronto: la detta carta sarà sottoscritta come sopra.

145. Gli oggetti sequestrati saranno presentati all'imputato, ove questi sia presente, perchè li riconosca e vi apponga la sua sottoscrizione od il suo

segno quando ne sieno suscettivi: in difetto, sarà ad essi unita una striscia di carta che verrà sigillata nel modo espresso nell'articolo precedente, invitando l'imputato a sottoscriverla o segnlarla: se l'imputato non sa o non vuole apporre la sottoscrizione od il segno, ne sarà fatta menzione nel verbale.

146. Il Giudice potrà far mettere gli oggetti sequestrati in un vaso, od in un sacco, od in una cassa, o farli chiudere in una camera alla presenza delle persone intervenute nell'atto.

La tela o la carta inserviente d'involto, la bocca del sacco o vaso, il coperchio della cassa, o la porta della camera, come anche la serratura ordinaria, saranno assicurati con striscie di carta o tela, e quindi sigillati.

Gli intervenuti all'atto apporranno le loro sottoscrizioni sulle striscie di carta.

147. Tutti gli oggetti suddetti, dopo essere stati descritti dal Segretario in un elenco che si unirà alle informazioni, saranno trasportati alla Segreteria se sono trasportabili; in difetto, si daranno le opportune disposizioni per assicurarne la conservazione.

Il Segretario, se gli oggetti sono depositati nella Segreteria, e negli altri casi il depositario o custode, saranno responsabili della loro conservazione.

148. Se alcuni di detti oggetti possono alterarsi o corrompersi, si procederà su di essi alla perizia ed agli altri atti opportuni. Saranno quindi restituiti o venduti in conformità del titolo VII del libro II

del presente Codice, e si riterranno soltanto quelli che possono conservarsi e che sono necessari per l'istruzione.

Di tutto si stenderà verbale.

149. Qualora le carte od altri oggetti esistessero fuori del distretto del Tribunale, l'Istruttore si prevarrà della facoltà accordata dall'articolo 81.

150. Se occorresse procedere a sequestri di lettere o pieghi negli uffizi di Posta, si osserveranno le particolari disposizioni delle Leggi e Regolamenti in vigore sull'Amministrazione delle Poste.

151. Nel caso in cui un Agente della forza pubblica, un depositario, o un ritentore qualunque presentasse ad un Ufficiale di polizia giudiziaria effetti, stromenti, od altri oggetti che abbiano relazione col reato, se ne formerà verbale, nel quale si descriveranno con esattezza il numero, la qualità e la forma di detti oggetti; e quindi saranno essi depositati nella Segreteria del Tribunale presso cui si fa l'istruzione, e si prenderanno all'uopo le cautele conservatorie accennate negli articoli 144, 145 e 146.

SEZIONE V.

Delle perizie.

152. In tutti i casi nei quali per la disamina di una persona o di un oggetto si richiedono speciali cognizioni od abilità, vi si procederà coll'intervento di periti, di regola in numero non minore di due.

Essendovi pericolo nel ritardo, o trattandosi di un caso di poca importanza, basta l'intervento anche di un solo perito.

153. Coloro, che in un processo penale non possono sentirsi come testimoni, non possono assumersi in esso nemmeno come periti.

154. I periti saranno citati nella forma prescritta pei testimoni: e prima di cominciare le loro operazioni presteranno giuramento nella forma prescritta dagli articoli 284 e 285.

In difetto di prestazione di giuramento la perizia è nulla.

155. Il Giudice farà ai periti quelle domande che crederà del caso, e loro darà, ove occorra, le direzioni convenienti o per iscritto o verbalmente; e ne sarà fatta menzione.

I periti faranno quindi tutte le operazioni e gli esperimenti che la loro professione od arte suggerisce, indicando i fatti e le circostanze sulle quali sarà fondato il loro giudizio.

Ove siano intervenuti due periti, e questi siano discordi, il Giudice ne chiamerà sul luogo uno o più in numero dispari. Le operazioni saranno rinnovate in presenza di questi ultimi: se le operazioni non si possono ripetere, ne sarà loro comunicato il risultato dai primi periti: e, dopo gli scambievoli rischiarimenti, emetteranno tutti il loro giudizio motivato.

156. Le persone o gli oggetti sui quali cade l'ispezione saranno visitati dai periti in presenza del

La cedola indicherà:

Il Giudice avanti il quale il testimonio dee presentarsi;

Il nome, cognome, domicilio o la dimora del testimonio;

Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione;

La pena che si incorre per difetto di comparizione.

La cedola sarà sottoscritta dal Giudice che l'ha rilasciata e dal Segretario.

164. La cedola sarà intimata, a richiesta del Pubblico Ministero, da un Usciere il quale dovrà farne tante copie quanti sono i testimoni da citarsi.

In ciascuna di dette copie sarà indicato un solo testimonio.

La cedola sarà consegnata al testimonio in persona od al suo domicilio, e, in difetto, alla sua dimora. Se l'Usciere non trova nel domicilio o nella dimora nè il testimonio, nè alcuno dei suoi congiunti o domestici, egli la consegnerà ad uno dei suoi vicini, ed in loro mancanza, od in caso di rifiuto, al Sindaco del Comune od a chi ne fa le veci, il quale apporrà il *visto* all'originale. L'Usciere indicherà nella copia della cedola la persona a cui fu quella consegnata ed il giorno in cui la citazione è seguita, ed apporrà la sua sottoscrizione appiè del certificato che ne sarà steso.

165. Eseguita la citazione, l'Usciere ne stenderà l'atto appiè della cedola originale od in foglio a parte nel modo che segue:

1.° Designerà i testimoni, ed indicherà in qual modo sieno stati citati;

2.° Quanto ai testimoni che non sono stati citati personalmente, indicherà se trovansi nel Comune od altrove; in quest'ultimo caso si farà rilasciare dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, un'attestazione che indichi la dimora dei testimoni, o dichiarare che il luogo ne è ignoto;

3.° In caso di morte di alcuno dei testimoni, dovrà farsene rilasciare una semplice attestazione dal Sindaco;

4.° Sottoscriverà la relazione ed unirà alla medesima le attestazioni suddette.

Egli formerà un solo atto di tutte le citazioni eseguite nello stesso giorno.

166. La cedola originale di citazione, la relazione, e le carte accennate nell'articolo precedente saranno unite al processo.

167. I testimoni che si trovano nel luogo ove si fa l'istruzione potranno essere esaminati mediante un semplice avviso del Giudice e senza citazione.

168. I testimoni presentati dal denunciante, dal Pubblico Ministero, e dalla Parte Civile, saranno sentiti anche non citati, come altresì quelli che sono comparsi volontariamente.

Tanto in questo caso, come in quello preveduto nell'articolo precedente, sarà fatta menzione nel verbale d'esame del motivo della non seguita citazione.

169. Ogni qual volta risulterà, per mezzo di un

certificato di un Ufficiale di sanità, od altrimenti, che qualche testimonio si trovi per causa di malattia nell'impossibilità di comparire, il Giudice si trasporterà alla sua dimora per ricevere la sua deposizione, a meno che egli preferisca di delegare o richiedere in conformità dell'articolo 81.

170. Dovendosi esaminare un testimonio sottoposto a processo, o condannato per un crimine o delitto, gli sarà offerto; ove ne sia il caso, un salvocondotto nella cedola stessa di citazione.

Il salvocondotto sarà accordato dalla Corte o Tribunale che ha conosciuto od a cui spetta di conoscere del detto reato; salvo il disposto dell'articolo 282.

Se contro il testimonio è stato rilasciato mandato d'arresto per debiti, gli verrà accordato un salvocondotto dall'Istruttore.

Ogni salvocondotto prefiggerà il tempo necessario al testimonio pel viaggio ed il soggiorno, durante il qual tempo egli non potrà essere arrestato; e, ove d'uopo, fisserà pure la strada che avrà da percorrere.

In tutti i casi sarà previamente sentito il Pubblico Ministero.

§ 3.

Del modo di esaminare i testimoni.

171. I testimoni saranno esaminati separatamente l'uno dall'altro; e prima del loro esame presenteranno, qualora siano stati citati, la copia della cedola che loro sarà stata consegnata.

172. Fuori dei casi previsti negli articoli 126, 128, 175 e 234, i testimoni saranno sentiti senza giuramento.

In tutti i casi, prima di ricevere le loro deposizioni, il Giudice istruttore rammenterà loro l'obbligo che hanno e come uomini e come cittadini di dire tutta la verità, e non altro che la verità, sui fatti che sono chiamati a deporre; e rammenterà pure le pene stabilite contro i testimoni falsi o reticenti dagli articoli 365, 366, 369, 373 del Codice Penale.

Indi li interrogherà sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, ed anche se sieno parenti, affini ed in quale grado, o se domestici, creditori o debitori dell'imputato o della Parte offesa o danneggiata.

173. I testimoni deporranno a viva voce, senza che sia loro permesso di leggere alcuna risposta in iscritto.

Potranno tuttavia far uso di note e memorie, giusta l'articolo 291.

Le deposizioni saranno distese, il più che sia possibile, colle stesse espressioni da essi usate, e ciò particolarmente quando riferiscano discorsi tenuti dall'imputato o da altre persone.

174. Se la deposizione è relativa ad un fatto che abbia lasciate tracce permanenti, il testimonio potrà essere condotto sul luogo, ove darà quelle spiegazioni che saranno del caso.

175. Se la deposizione riguarda un oggetto posto

sotto sequestro, si farà riconoscere dal testimonio; il quale dovrà apporre la sua sottoscrizione od il segno sopra l'oggetto stesso, ove ne sia suscettivo.

I testimoni nell'atto di ricognizione presteranno giuramento in conformità degli articoli 283 e 285.

§ 4.

Dei testimoni reitenti.

176. Qualunque testimonio legalmente citato che non si presenterà nel giorno indicato, e non giustificherà alcun legittimo impedimento, potrà esservi costretto dal Giudice d'istruzione, il quale a tal fine, previe conclusioni del Pubblico Ministero, senz'altra formalità nè termine, e senz'appello, pronuncierà un'ammenda che non eccederà venti lire, e potrà ordinare la comparizione del testimonio col mezzo della forza pubblica.

177. Il testimonio, condannato come sopra all'ammenda, che giustificherà avanti il Giudice d'istruzione di essere stato legittimamente impedito di comparire, sarà, sulle conclusioni del Pubblico Ministero, assolto dall'ammenda dallo stesso Istruttore.

178. Se il testimonio presso il quale il Giudice si sarà trasferito, nel caso preveduto dall'articolo 169, non fosse stato nell'impossibilità di comparire in seguito a citazione che gli sia stata intimata, il Giudice potrà rilasciare contro di lui mandato d'arresto per sottoporlo ad esame nel luogo solito dell'istruzione.

Egli potrà altresì, secondo i casi, condannarlo ad un'ammenda, come è detto nell'articolo 176.

Queste pene saranno pronunciate nelle forme prescritte dallo stesso articolo; salve le altre pene stabilite dagli articoli 306 e 360 del Codice Penale.

179. Se il testimonio citato e comparso ricusa di deporre sopra i fatti di cui viene interrogato, il Giudice lo avvertirà delle pene stabilite nell'art. 370 del Codice Penale. Se l'avvertimento rimane inefficace, il Giudice stenderà verbale, e lo unirà agli atti per quegli effetti che di ragione.

SEZIONE VII.

Dei mandati di comparizione e di cattura.

180. Il mandato di *comparizione* è l'atto con cui si obbliga l'imputato a presentarsi avanti il Giudice incaricato dell'istruzione, per essere interrogato sull'imputazione ascrittagli.

181. Il mandato di *cattura* è l'atto che ordina di procedere all'arresto dell'imputato, e di farlo tradurre nelle carceri per essere interrogato dal Giudice come sopra.

182. Se si tratta di delitti punibili con pena minore del carcere in via principale, il Giudice rilascerà mandato di comparizione.

Negli altri delitti, il Giudice può rilasciare mandato di comparizione, od anche, ove d'uopo, quello di cattura; ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura dopo

avere interrogato l'imputato, semprechè dalle date risposte emergessero circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione.

Ove l'imputazione cada sulle persone enunciate nell'articolo 199, il Giudice rilascerà mandato di cattura.

183. Se l'imputato contro il quale fu rilasciato mandato di comparizione nei casi del 1.º alinea dell'articolo precedente non compare, e non sia giustificato un legittimo impedimento, il mandato di comparizione si convertirà in quello di cattura.

184. Se il fatto imputato costituisce un crimine punibile con una delle pene indicate nei cinque primi numeri dell'articolo 13 del Codice Penale, il Giudice rilascia mandato di cattura.

Se il crimine importa la sola pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, il Giudice potrà rilasciare semplice mandato di comparizione; salvo ad applicare nel corso dell'istruzione, ove ne sia il caso, la disposizione dell'articolo 205.

185. Nel corso dell'istruzione potrà il Giudice istruttore, sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero, revocare il mandato di cattura da lui rilasciato, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per la esecuzione della sentenza tosto che ne sarà richiesto; e sempre salvo di rilasciare altro mandato di cattura ove ne sia il caso.

L'ordinanza di revocazione non si potrà impugnare col mezzo dell'appellazione.

186. La semplice querela o denuncia non autorizza il Giudice a rilasciare il mandato di cattura, a meno che sia il caso di temere la fuga dell'imputato, o si tratti di denuncia ufficiale accompagnata da verbali o da altri documenti che somministrino bastevoli indizi di reità; senza pregiudizio inoltre delle disposizioni degli articoli 64 e 66.

In questi casi il Giudice stenderà un verbale in cui enuncierà i motivi del mandato.

187. Nel corso dell'istruzione il Giudice non può rilasciare mandato di comparizione o di cattura senza che precedano le conclusioni del Pubblico Ministero, e dalle prese informazioni risultino sufficienti prove od indizi di reità contro l'imputato.

188. I mandati di comparizione e di cattura dovranno enunciare il nome e cognome dell'imputato, il soprannome, se ne ha, il nome del di lui padre, l'età, la professione, il domicilio o la dimora, se sono noti, e, in difetto, dovranno indicare i connotati propri a farlo conoscere. In essi mandati si farà sempre enunciazione sommaria del fatto, del titolo del reato, e dell'articolo di legge relativo al reato.

Il mandato di comparizione indicherà inoltre il luogo, il giorno e l'ora in cui l'imputato dovrà comparire per essere sentito.

Il termine per comparire non sarà minore di giorni tre, oltre ad un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

I mandati saranno datati, e sottoscritti dal

Giudice e dal Segretario, e muniti del sigillo del Tribunale ove si fa l'istruzione.

189. Il mandato di comparizione sarà notificato all'imputato in persona, od al suo domicilio, o, in difetto di domicilio fisso, all'ultima sua abitazione.

Se l'Usciere trova l'imputato, gli consegnerà copia del mandato: se non lo trova, la consegnerà nel domicilio o nell'abitazione, come sopra, ad uno dei suoi congiunti o domestici: egli indicherà sulla copia la persona a cui l'avrà consegnata, ed il giorno della notificazione; e sottoscriverà la relazione che ne sarà distesa.

Se l'Usciere non trova alcuna delle persone sopra indicate, affiggerà la copia del mandato alla porta del domicilio o dell'abitazione dell'imputato, ed un'altra copia sarà pure affissa alla porta del Tribunale ove si fa l'istruzione.

190. Eseguita la notificazione, l'Usciere ne stenderà relazione in conformità dell'articolo 165; e se non abbia trovato l'imputato, presenterà la relazione al Giudice od al Sindaco del luogo, il quale dovrà apporvi il suo *visto*.

191. Se il mandato di comparizione è stato rilasciato contro un imputato che non abbia domicilio, nè abitazione fissa nello Stato, o che ne sia assente, o non vi abbia mai abitato, la notificazione si farà mediante affissione di una copia alla porta del Tribunale ove si fa l'istruzione.

192. Il mandato di cattura sarà eseguito dalla forza pubblica: se l'imputato è arrestato, gli sarà

rimessa copia del mandato; non riuscendo l'arresto, l'incaricato dell'esecuzione del mandato formerà verbale d'inutile ricerca, al quale farà apporre il *visto* dal Giudice o dal Sindaco.

193. I mandati di comparizione colle relazioni di notificazione, ed i verbali d'arresto o di inutile ricerca, saranno tosto trasmessi all'Autorità che ha rilasciati i mandati.

194. I mandati di comparizione e di cattura sono esecutorii in tutto lo Stato.

I mandati di cattura non potranno però, salvi i casi preveduti dalla legge, eseguirsi di notte tempo, a senso del 1.º alinea dell'articolo 142, in veruna abitazione particolare senza un'autorizzazione speciale per iscritto dell'Istruttore che ha spedito il mandato, e senza l'assistenza del Giudice di Mandamento, o del Delegato od Applicato di Pubblica Sicurezza, o del Sindaco o di chi ne fa le veci: in caso contrario, si farà solamente circondare dalla forza pubblica l'abitazione dove si presume che l'imputato possa trovarsi, o si prenderanno altre precauzioni dirette ad impedirne la fuga.

195. La persona arrestata sarà tradotta avanti l'Autorità che ha rilasciato il mandato: se questa riconosce che la persona arrestata non è quella contro cui fu rilasciato il mandato, la farà rimettere in libertà, e distenderà del tutto un verbale.

Se l'arresto è seguito fuori del distretto di residenza dell'Autorità che rilasciò il mandato di cattura, l'arrestato, ove lo richieda, sarà tradotto in-

nanzi al Giudice di Mandamento nel quale l'arresto ebbe luogo: questi verificherà l'identità della persona, ed apporrà il *visto* al mandato di cattura; ed ove fosse provato che la persona arrestata non è quella indicata nel mandato, il Giudice ordinerà che sia rimessa in libertà, e ne stenderà verbale.

Se la persona arrestata fuori del distretto di residenza dell'Autorità, che rilasciò il mandato di cattura, pretendesse essere questo irregolare per mancanza di formalità essenziali, sarà tradotta, come sopra, innanzi al Giudice di Mandamento, il quale la farà custodire e ne informerà tosto l'Autorità suddetta per quei provvedimenti che saranno del caso.

Qualora la persona arrestata allegasse un *alibi* con indicazioni precise di tempo, di luogo e di persone, nè sulla medesima siensi rinvenuti effetti, carte od istromenti atti a farla presumere attrice o complice del reato, il Giudice assumerà informazioni, e, se l'allegazione d'*alibi* apparisce fondata, stenderà verbale che trasmetterà senza ritardo all'Autorità sopradetta per gli ulteriori provvedimenti; continuata intanto la custodia dell'arrestato.

196. Se l'imputato contro cui fu rilasciato mandato di cattura è ammalato, l'Istruttore si trasporterà nel luogo ove egli si trova, coll'assistenza di un Medico o Chirurgo, per riconoscere se lo stato dell'imputato permetta o non di farlo tradurre nelle carceri. In caso affermativo, l'Istruttore ne farà eseguire la traduzione colle cautele convenienti per

non recare danno alla di lui salute. In caso contrario, dopo averlo interrogato, lo farà porre sotto custodia, e, tosto che il di lui stato lo permetterà, lo farà tradurre nelle carceri.

Il Giudice istruttore potrà tuttavia commettere o richiedere a tal effetto il Giudice del luogo dove si trova l'imputato infermo.

SEZIONE VIII.

Della libertà provvisoria mediante cauzione.

197. Se il titolo del reato per cui fu rilasciato mandato di cattura non costituisce un crimine, si dovrà, sulla domanda dell'imputato, accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tosto che ne sarà richiesto.

198. Dovrà parimenti essere accordata la libertà provvisoria pei reati pei quali, a termini dell'articolo 428, sarà stato dalla Sezione d'accusa ordinato il rinvio della causa al Tribunale di Circondario dopo che l'imputato avrà subito l'interrogatorio di cui negli articoli 223 e seguenti.

In questi casi però l'ammissione della domanda potrà essere sospesa fino al compimento degli atti di ricognizione e confronto, cui occorresse procedere a senso degli articoli 233 e seguenti.

199. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti, ed altre persone sospette menzionate nel

Si criminaliter agatur ad executionem corporalem sed quod inutilis est arg. l. 13 ad legem Aquilianam; l. 22 Cod. de pignis. Petrus autem in lege l. cum reg. de custodia testatur cum pignori de fidejussoribus qui easant de reo litemulo non quia pignori suscipiant de reo et si ea re litemulo non suscipiantur pignori obligatur petri qui de ea litemulo obligatur et ad pignori pecuniarium l. 1. § 5. l. 58 § ult. l. 7. § ult. de fidejuss. et ad custodiam.

205. Il Giudice istruttore, il Tribunale, o la Corte, nell'accordare la libertà provvisoria potranno, ove speciali circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo.

206. I poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

207. Se l'ordinanza del Giudice istruttore o del Tribunale rigetta la domanda dell'imputato, potrà questi appellarne mediante dichiarazione da farsi alla Segreteria del Tribunale nel termine di ventiquattr'ore dalla notificazione, che a diligenza del Pubblico Ministero ne sarà fatta all'Avvocato o Procuratore che ha sottoscritto il ricorso, ed all'imputato se è detenuto.

Il Pubblico Ministero potrà appellarne entro le ventiquattr'ore dalla data dell'ordinanza, se questa ha ammesso contro le sue conclusioni la domanda dell'imputato.

Potrà egualmente nello stesso termine appellarne la Parte Civile, ma soltanto per ciò che riguarda i suoi interessi civili: il termine decorre dalla notificazione dell'ordinanza stessa, che a diligenza del Pubblico Ministero sarà fatta al domicilio da lei eletto.

Gli atti e una copia dell'ordinanza saranno trasmessi senza ritardo dal Segretario del Tribunale alla Segreteria della Corte, alla quale l'appellante potrà presentare semplici memorie a sostegno dell'appellazione.

208. L'appello dall'ordinanza del Giudice istrut-

CODICE DI PROCEDURA PENALE, LIB. I

capo III, titolo VIII, libro II del Codice Penale,

ed i già condannati a pene criminali.

200. Alla libertà provvisoria si fa luogo in qualunque stadio della Causa.

201. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta rispettivamente al Giudice istruttore od alla Sezione d'accusa. Compiuta l'istruzione con ordinanza o sentenza di rinvio, l'istruzione appartiene rispettivamente al Tribunale od alla Corte nella Sezione degli Appelli correzionali.

202. La domanda della libertà provvisoria sarà presentata al Giudice istruttore, Tribunale, o Corte, con ricorso sottoscritto da un Avvocato o Procuratore esercente presso il Tribunale o la Corte.

203. Il ricorso sarà comunicato al Pubblico Ministero, il quale darà le sue conclusioni tanto sull'ammissibilità della domanda, quanto sul montare della cauzione.

204. Il Giudice istruttore, il Tribunale o la Corte statuiranno con ordinanza motivata sopra la domanda; e determineranno il montare della cauzione secondo le circostanze, avuto riguardo alla condizione dell'imputato, alla natura del reato, alle riparazioni civili, alle multe od ammende che ne potrebbero risultare, ed alle spese.

La cauzione comprenderà inoltre una somma a titolo di multa, che sarà arbitrata pel caso in cui l'imputato, condannato ad una delle pene indicate nei primi quattro numeri dell'articolo 26 del Codice Penale, non si presentasse per iscontarla.

tore è portato alla Corte nella Sezione d'accusa: quello dall'ordinanza del Tribunale è portato alla Corte nella Sezione degli Appelli correzionali.

La Sezione pronuncerà senza ritardo sul rapporto del Consigliere delegato, e sentito il Pubblico Ministero.

209. L'imputato a cui fu accordata la libertà provvisoria non può essere rilasciato finchè non abbia presentata la cauzione nella somma che venne determinata. Egli può presentare la cauzione, od essere ammesso a far cauzione a sè medesimo.

La cauzione si darà o mediante deposito, nella cassa dei depositi giudiziali, di danaro o di effetti del Debito pubblico al portatore, od anche di cedole nominative munite del regolare trapasso; o mediante ipoteca sopra beni stabili, il cui valore sorpassi di un terzo in fondo libero il montare della cauzione; o mediante ipoteca di rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al Debito pubblico.

210. I documenti della cauzione debbono essere depositati nella Segreteria.

211. Insorgendo dubbi sulla idoneità della cauzione, la Parte Civile sarà avvertita che nel termine di tre giorni successivi, e presa, ove lo creda del suo interesse, visione dei documenti come sopra depositati, potrà presentare alla Segreteria le sue osservazioni.

Il Giudice istruttore, il Tribunale o la Corte, che hanno determinato il montare della cauzione,

pronuncieranno ordinanza motivata, dopo sentito il Pubblico Ministero.

L'ordinanza del Giudice istruttore o del Tribunale sulla idoneità della cauzione è soggetta ad appello nei modi e termini stabiliti dagli articoli 207 e 208.

212. Il fideiussore farà avanti il Giudice istruttore che ha ammessa la cauzione, od avanti il Relatore o Giudice delegato se la cauzione è stata ammessa dal Tribunale o dalla Corte, la sua sottomissione di rappresentare l'imputato, come è detto nell'articolo 197, e, in difetto, di pagare il montare della cauzione, in tutto o in parte, secondo le distinzioni di cui negli articoli 219 e 220.

213. L'atto sarà disteso dal Segretario del Tribunale o della Corte, coll'intervento del Pubblico Ministero, ed anche della Parte Civile ove voglia essere presente.

214. Il danaro, le cedole ed altri effetti del Debito pubblico, depositati come si è detto di sopra, saranno affetti con privilegio all'adempimento delle obbligazioni contratte dal fideiussore.

215. Se la cauzione è data sopra beni stabili, il Pubblico Ministero e la Parte Civile potranno prendere iscrizione ipotecaria, anche prima della sentenza definitiva.

L'iscrizione presa dall'uno o dall'altra gioverà ad amepdue.

216. L'imputato ed il fideiussore dovranno, nello stesso atto di cauzione o per atto separato da rice-

versi nella Segreteria, eleggere domicilio nel luogo dove si fa l'istruzione, quando non vi dimorino, per le citazioni e notificazioni che occorressero.

Le citazioni e notificazioni che si facessero all'imputato debbono pure significarsi al fideiussore.

217. Seguiti gli atti di cauzione e di elezione di domicilio, l'imputato, se trovasi in arresto, sarà immediatamente posto in libertà con ordinanza del Giudice d'istruzione o del Relatore, ed il mandato di cattura, che si fosse rilasciato, sarà subito revocato.

218. L'imputato, che non si presenta in seguito alla citazione od intimazione fattagli, sarà arrestato in forza di un mandato rilasciato dal Giudice istruttore o dal Relatore, e non potrà più nella stessa Causa essere ammesso alla libertà provvisoria.

La non comparizione dell'imputato, od il di lui arresto, saranno notificati al fideiussore a diligenza del Pubblico Ministero.

219. Se con sentenza divenuta irrevocabile l'imputato, che siasi reso contumace in qualche atto dell'istruzione o nel giudizio, sarà assolto, oppure si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento contro di esso, il fideiussore sarà esonerato mediante pagamento delle spese cagionate dalla contumacia; e se la cauzione fu data in danaro, cedole od altri effetti del Debito pubblico, questi gli saranno restituiti sotto deduzione delle dette spese.

220. Nel caso di condanna ad una delle pene corporali stabilite nei quattro primi numeri dell'arti-

colo 26 del Codice Penale, se l'imputato è comparso in tutti gli atti del procedimento e nel giudizio, e si presenta per eseguire la sentenza entro cinque giorni dall'intimazione che gliene sarà fatta od entro quindici giorni dall'ingiunzione di cui nell'articolo 761 del presente Codice, il fideiussore sarà liberato, e si restituirà il danaro, le cedole, od altri effetti del Debito pubblico depositati.

Ove l'imputato siasi reso contumace in qualche atto dell'istruzione o nel giudizio, se si presenta per scontare la pena entro cinque giorni dall'intimazione, od entro quindici giorni dalla suddetta ingiunzione, o viene arrestato entro cinque giorni dall'intimazione, oppure è condannato a una pena diversa da quelle soprammentovate, o soltanto ad una pena di polizia, il fideiussore non sarà liberato, e non si restituirà la cauzione, se non pagate o dedotte le somme menzionate nella prima parte dell'articolo 204.

Se, nel caso di condanna contemplato nella prima parte di questo articolo, l'imputato il quale siasi reso contumace o in qualche atto dell'istruzione, o nel giudizio, non si presenta per sottomettersi al giudicato nei termini dall'intimazione ovvero dall'ingiunzione rispettivamente sovra prefissi, o non viene arrestato entro i cinque giorni dall'intimazione, - la somma menzionata nell'alineà dell'articolo 204 sarà devoluta all'Erario dello Stato; e, quanto al sovrappiù del montare della cauzione, il fideiussore non ne sarà liberato se non mediante

pagamento o deduzione delle altre somme a cui essa è affetta. Lo stesso avrà luogo quando l'imputato comparso in tutti gli atti dell'istruzione e nel giudizio non si presenterà a scontare la pena nei termini dell'intimazione o dell'ingiunzione.

In nessuno dei casi sovr'indicati si dichiarerà liberato il fideiussore, nè si restituirà il montare della cauzione, se non in virtù d'ordinanza del Giudice istruttore o del Relatore, sentito il Pubblico Ministero.

221. Qualora la somma determinata nella cauzione pel pagamento dei danni verso la Parte offesa o danneggiata, e delle multe, ammende, e spese, sia insufficiente, si pagheranno di preferenza e nell'ordine seguente:

- 1.° Le spese relative alla cura della Parte offesa, comprese quelle degli alimenti somministrati durante la malattia;
- 2.° Le spese per la difesa;
- 3.° Quelle anticipate dall'Erario, ed i diritti dovuti agli Uffiziali di giustizia;
- 4.° I danni e le spese dovute alla Parte Civile;
- 5.° Le multe e le ammende incorse.

Questa distribuzione avrà luogo senza pregiudizio del diritto di tutte le Parti interessate di costringere l'imputato al pagamento delle somme di cui ancora rimanesse debitore.

222. Se il fideiussore fu costretto al pagamento, a termini degli alinea primo e secondo dell'articolo 220, l'imputato più non sarà in avvenire ammesso a chiedere la libertà provvisoria.

SEZIONE IX.

Degli interrogatorii dell'imputato, delle ricognizioni e dei confronti.

§ 1.

Degli interrogatorii.

223. Qualunque imputato che sarà stato arrestato in forza di mandato di cattura, o che si presenterà avanti il Giudice di istruzione; sia volontariamente, sia in seguito a mandato di comparizione, sarà interrogato immediatamente, o nelle ventiquattr'ore al più tardi, almeno sul suo nome, cognome, soprannome, sul nome del di lui padre, età, patria, professione, sul possesso di beni, e se egli sia celibe, maritato o vedovo, se abbia prole, se sia militare, se sappia leggere e scrivere, e se sia stato altre volte detenuto o processato: e sarà parimenti interrogato sopra i motivi del di lui arresto o della di lui comparizione.

Questo interrogatorio sarà preceduto dalla descrizione della persona con indicazione dei connotati o contrassegni particolari che possono farla distinguere.

Se l'interrogatorio non può avere luogo nel termine sopra prescritto, si farà menzione del motivo del ritardo.

224. È vietato di deferire il giuramento all'imputato, anche in ciò che concerne il fatto altrui.

225. Gli interrogatorii dovranno essere chiari, precisi, e diretti ad accertare imparzialmente i fatti.

Sarà l'imputato espressamente eccitato a dichiara-

rare se e quali prove abbia egli a proprio discarico; e si farà speciale menzione nel verbale tanto del datogli eccitamento, quanto della risposta in proposito.

226. L'imputato dovrà rispondere a viva voce, e non potrà leggere alcuna risposta scritta: gli si permetterà però di ricorrere a note o memorie quando la qualità dell'imputato e la natura della Causa lo esigeranno.

227. Si presenteranno all'imputato tutti gli oggetti costituenti il corpo di reato al fine di farglieli riconoscere; lo s'interpellerà sulla provenienza e sulla destinazione di quegli oggetti che riconoscesse, ed a dichiarare come esistessero presso di lui; e verrà sempre interrogato sovra ogni altra circostanza atta a chiarire la verità.

228. Quando l'imputato ricuserà di rispondere, o darà segni di pazzia che possano credersi simulati, o fingerà di essere sordo o muto per esimersi dal rispondere, il Giudice lo avvertirà che, non ostante il suo silenzio o le sue infermità simulate, si passerà oltre all'istruttoria del processo. Di tutto sarà fatta menzione.

Se nasce dubbio sullo stato di mente dell'imputato, si assumerà il giudizio di periti; e questi riferiranno sulla natura e sul grado della malattia, della quale risulti affetto, determinandone possibilmente la data e la influenza che aver potesse sulle azioni di lui.

229. Se l'imputato eccepisce l'incompetenza del

Giudice istruttore, dovrà, quando non sia detenuto, eleggere domicilio nel luogo ove risiede il Tribunale con atto da riceversi nella Segreteria del medesimo: tutte le notificazioni relative a tale eccezione saranno fatte a questo domicilio.

Il Giudice istruttore, sentito il Pubblico Ministero, pronuncerà ordinanza motivata; salva l'appellazione, sia dell'imputato, che del Pubblico Ministero, o della Parte Civile, da proporsi alla Sezione d'accusa, osservati i termini e le forme di cui negli articoli 207, 208.

Nei casi di ricusazione si osserverà quanto è stabilito nel capo I del titolo V del libro III.

230. L'imputato al quale sarà stato nominato un interprete, secondo il disposto degli articoli 91 e 92, potrà ricusarlo adducendo i motivi della sua ricusazione. Il Giudice istruttore pronuncerà senza appello su tale ricusazione, dopo aver sentito il Pubblico Ministero.

231. Nel caso che l'imputato si renda confesso del reato, il Giudice gliene farà spiegare tutte le circostanze; lo interrogherà sopra tutto ciò che può chiarire la sua confessione, e si farà indicare i testimoni che fossero informati del fatto.

Se l'imputato ritratta la sua confessione, gli si chiederanno i motivi della sua ritrattazione.

232. Quando dall'aspetto dell'imputato o dalle sue risposte relative alla sua età, nasca dubbio se egli abbia un'età maggiore o minore di quella richiesta dal Codice Penale per l'applicazione della

pena ordinaria, il Giudice dovrà verificarla coll'atto di nascita che sarà rilasciato in conformità dei regolamenti, o, in difetto di atto di nascita, con qualunque altro mezzo di prova che potrà essere atto a stabilirla.

Lo stesso si osserverà quando l'età della persona offesa possa influire sull'applicazione della pena.

§ 2.

Delle ricognizioni e dei confronti.

233. Quando la Parte offesa od un testimonio, non conoscendo l'imputato o non sapendo specificarne il nome e cognome, si limiteranno ad indicarlo in una maniera dubbia ed imperfetta, senza che siasi potuto altrimenti accertarne l'identità, si procederà alla ricognizione dell'imputato, facendolo all'uopo mettere fra un certo numero di persone che abbiano con lui qualche somiglianza.

In questo caso non si farà nota all'imputato la persona chiamata a riconoscerlo; e questa non verrà introdotta se non dopo che l'imputato avrà scelto il suo posto.

234. Il testimonio nell'atto di ricognizione presterà giuramento in conformità degli articoli 283 e 285.

235. Se l'imputato dev'essere riconosciuto da più persone, si osserveranno le formalità sopra prescritte, e si procederà a tanti atti distinti quante sono le persone.

Ciascuna di esse sottoscriverà l'atto che la riguarda, e passerà quindi in un luogo dal quale

non possa nè vedere chi è chiamato a fare consimile ricognizione, nè parlargli: di ciò sarà fatta menzione nel verbale.

236. Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di diversi imputati, si dovrà ad ogni atto surrogare altri individui a quelli di cui si fa cenno nell'articolo 233; e se ne farà parimente menzione nell'atto.

237. Il Giudice istruttore non potrà addivenire al confronto degli imputati coi testimoni, nè degli agenti principali o complici tra loro, nè dei testimoni fra loro, salvochè nel caso di reato importante la pena del carcere od una maggiore: egli non userà di questa facoltà quando potrà in altro modo procurarsi indizi sufficienti in ordine al reato ed ai suoi autori.

Sarà sempre fatta menzione del contegno tenuto durante l'atto di confronto dalle persone tra le quali esso avrà avuto luogo.

SEZIONE X.

Dell'ordinanza del Giudice istruttore quando la istruzione è compiuta.

238. Compiuta la istruzione, il Giudice istruttore comunicherà senza ritardo gli atti al Procuratore del Re, il quale dovrà fra tre giorni dare le sue requisitorie.

Se in seguito delle requisitorie il Giudice istruttore non ravvisa la necessità di assumere nuove

informazioni, deve pronunciare entro tre giorni la sua ordinanza.

239. Se il Giudice istruttore è d'avviso che il fatto non costituisca un reato, o che non risultino sufficienti indizi di reità contro l'imputato, o che l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, lo enuncierà espressamente nell'ordinanza, colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento; e se l'imputato fosse stato arrestato, verrà posto in libertà.

240. Se il fatto non costituisce che una semplice contravvenzione di polizia, l'imputato sarà rimandato avanti il Giudice di Mandamento, e sarà posto in libertà se egli è arrestato.

241. Se il reato è riconosciuto di natura da essere punito con pene correzionali, l'imputato sarà rimandato al Tribunale del Circondario; salva la disposizione dell'articolo seguente.

In questo caso, se il delitto non importa la pena del carcere, l'imputato sarà messo in libertà coll'obbligo di presentarsi avanti il Tribunale competente quando ne sarà richiesto.

Ove il delitto importi la pena del carcere, se l'imputato trovasi in arresto, vi rimarrà provvisoriamente. Potrà nondimeno il Giudice istruttore, secondo le circostanze, ordinare che l'imputato sia posto in libertà, coll'obbligo di presentarsi avanti il Tribunale competente quando ne sarà richiesto.

242. Ogniquale volta a termini di legge, o per ragione di età o dello stato di mente, o per qual-

siasi altra circostanza attenuante, si può far luogo, rispetto a tutti gli imputati, al passaggio da pene correzionali a pene di polizia, il Giudice istruttore potrà, sopra conformi conclusioni del Pubblico Ministero, rinviare l'imputato avanti il Giudice di Mandamento, ponendolo in libertà se è arrestato.

243. Nei casi di rinvio previsti dai tre precedenti articoli, dovrà il Procuratore del Re trasmettere, entro due giorni al più tardi, gli atti ed i documenti della procedura alla Segreteria del Tribunale o Giudice che dee pronunciare; e trattandosi di rinvio al Tribunale del Circondario, promuoverà nello stesso termine istanza per la citazione, osservate le norme stabilite negli articoli 364 e seguenti.

244. Se il Giudice istruttore è d'avviso che l'imputazione costituisca un crimine, ovvero un delitto la cui cognizione spetti alla Corte d'Assisie, e che vi sono indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, ordinerà la trasmissione degli atti ed altri documenti al Procuratore Generale acciò si proceda come è disposto nel capo I, titolo III, libro II, *Dell'accusa*.

I corpi del reato rimarranno presso la Segreteria del Tribunale dell'istruzione, salvo il caso preveduto dall'alinea dell'articolo 422.

245. Nel caso contemplato dall'articolo precedente il mandato di cattura spiccato contro l'imputato sarà esecutorio insino a che la Sezione d'accusa non abbia statuito.

246. L'ordinanza del Giudice istruttore emanata in conformità degli articoli precedenti, conterrà il nome, cognome, età, luogo di nascita, domicilio e professione dell'imputato, l'esposizione sommaria e la qualificazione legale del fatto, l'enunciazione dei motivi della dichiarazione che vi ha o non vi ha luogo a procedere, e l'articolo di legge applicato.

247. Nei casi preveduti dagli articoli 239, 240 e 241 il Procuratore del Re o la Parte Civile potrà formare opposizione all'ordinanza del Giudice istruttore.

Potrà eziandio la Parte Civile formare opposizione all'ordinanza di cui nell'articolo 242.

248. L'opposizione si farà con dichiarazione motivata nella Segreteria del Tribunale entro ventiquattr'ore. Questo termine decorrerà pel Procuratore del Re dal giorno dell'ordinanza di cui gli dev'essere data immediatamente notizia; e per la Parte Civile dal giorno della notificazione della stessa ordinanza, fattale a diligenza del Pubblico Ministero al domicilio da essa eletto.

L'opposizione sarà notificata all'imputato da un Usciere, e al Pubblico Ministero per mezzo del Segretario.

L'imputato non potrà essere posto in libertà che dopo spirato il termine dell'opposizione, ammenochè il Procuratore del Re o la Parte Civile vi acconsenta, o l'imputato abbia dato cauzione in conformità di quanto è stabilito relativamente alla libertà provvisoria.

249. L'opposizione sarà portata avanti la Sezione

d'accusa. Il Segretario trasmetterà immediatamente gli atti del processo al Procuratore Generale presso la Corte, a norma di quanto è disposto nell'articolo 244.

250. In tutti i casi al Procuratore Generale appartiene diritto di opposizione. Egli dovrà notificarla entro i dieci giorni successivi all'ordinanza del Giudice istruttore, senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato nei casi previsti dagli articoli 239, 240, 241, 242.

251. La Sezione d'accusa statuirà con ordinanza motivata, sopra semplici memorie e conclusioni che saranno depositate nella Segreteria della Corte.

252. La Parte Civile, che soccomberà nella sua opposizione, sarà condannata ai danni e spese.

253. L'imputato, riguardo al quale si sarà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza di sufficienti indizi di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, ammenochè sopravvengano nuove prove a suo carico, siccome è detto nell'articolo 433.

Ove siasi fatta opposizione all'ordinanza del Giudice istruttore, apparterrà alla Sezione d'accusa di apprezzare le nuove prove: in mancanza di opposizione, il Giudice istruttore dovrà procedere e statuire.

254. Ove siasi dichiarato non essere luogo a procedere contro un minore d'anni quattordici, imputato di crimine o delitto, perchè abbia agito senza discernimento, il Giudice istruttore dovrà rinviare gli atti al Procuratore Generale affinchè promuova il provvedimento della Sezione d'accusa a tenore dell'articolo 88 del Codice Penale.

LIBRO II.

DEL GIUDIZIO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Delle udienze.

255. Le udienze avanti le Corti, i Tribunali e i Giudici sono pubbliche, sotto pena di nullità; salvi i casi espressamente eccettuati dal presente Codice.

Nondimeno, se la pubblicità può essere pericolosa per la religione, pel buon ordine, o pei costumi, a cagione della natura dei fatti, il Pubblico Ministero potrà richiedere, e la Corte, il Tribunale o il Giudice ordinare, anche d'ufficio, che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

L'ordinanza sarà pronunciata in pubblica udienza, ed inserita coi suoi motivi nel verbale.

256. Il numero dei Giudici per la validità delle udienze e delle deliberazioni delle Corti e dei Tribunali è determinato dalla legge sull'Ordinamento giudiziario.

Nella stessa legge è determinato il numero dei Giurati che debbono intervenire per la validità delle udienze e delle deliberazioni nelle Corti d'Assisie.

257. L'intervento alle udienze del Pubblico Ministero e del Segretario è prescritto sotto pena di nullità.

258. La comparizione dell'imputato o dell'accusato è prescritta colle distinzioni seguenti:

1.^o Nelle Cause per contravvenzioni, l'imputato può comparire all'udienza o in persona o per mezzo di un Procuratore speciale. Nel giudizio d'appello, se compare in persona, deve eleggere domicilio nel luogo ove risiede il Tribunale, con atto ricevuto nella Segreteria del medesimo: tutte le notificazioni relative alla Causa si faranno a questo domicilio: in mancanza di elezione di domicilio, l'imputato non potrà opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avessero dovuto essergli notificati a termini di legge. Se nel giudizio d'appello non compare in persona, l'imputato deve farsi rappresentare da un Causidico munito di procura speciale;

2.^o Nelle Cause per delitti, l'imputato deve comparire all'udienza in persona. Se però i delitti non importano che pena pecuniaria, potrà farsi rappresentare da un Causidico munito di procura speciale; a meno che il decreto di citazione non abbia ordinato la sua comparizione in persona;

3.^o Nelle Cause per crimini, l'accusato deve sempre comparire all'udienza in persona.

259. Se l'imputato di contravvenzione, o di delitto, è assente o legittimamente impedito di presentarsi o di produrre i suoi mezzi di difesa, il Giudice, il Tribunale o la Corte d'Appello, davanti

cui pende il giudizio, potrà sulla domanda di lui, o de' suoi parenti od amici, accordargli una dilazione; fermo nei giudizi avanti le Corti d'Assisie il disposto degli articoli 460 e 516.

260. In qualunque giudizio, l'imputato od accusato detenuto comparirà all'udienza libero e sciolto, e soltanto accompagnato dalla forza pubblica onde impedirne la fuga; salve le disposizioni degli articoli 613 e 614.

261. Nelle Cause per contravvenzioni non è necessaria all'imputato l'assistenza di un difensore.

Nondimeno, ne' giudizi d'appello, se l'imputato non sia assistito da un difensore, e la condizione di lui o la natura della Causa lo esigano, potrà il Presidente nominargliene uno d'ufficio fra gli Avvocati o i Causidici residenti nel luogo del giudizio.

262. Nelle Cause per delitti, o per crimini, l'imputato od accusato, comparendo all'udienza, deve essere assistito da un difensore, sotto pena di nullità. Ove egli non lo abbia scelto il Presidente glielo nominerà.

Davanti i Tribunali il difensore può essere o un Avvocato o un Causidico. Davanti le Corti dev'essere un Avvocato.

263. Quando non v'abbia incompatibilità di difesa di più imputati od accusati, questi possono essere assistiti da uno stesso difensore.

Se vi esiste incompatibilità, ciascun imputato od accusato deve essere assistito da un difensore particolare.

264. La Parte Civile nelle Cause di contravvenzione può comparire all'udienza in persona o per mezzo di Procuratore speciale.

Nelle Cause per delitti o per crimini, dee farsi rappresentare da un Causidico munito di procura speciale.

265. I Causidici de' quali è cenno negli articoli precedenti debbono essere esercenti presso il Tribunale o la Corte avanti cui pende il giudizio.

Gli Avvocati possono prestare ufficio di Difensori semprechè siano ammessi all'esercizio davanti i Tribunali e le Corti. E se il giudizio pende avanti un Tribunale od un Giudice di Mandamento, possono prestare ufficio di Difensori anche gli Avvocati ammessi all'esercizio solamente avanti i Tribunali.

266. Se l'imputato od accusato non comparisce all'udienza, si procede al giudizio in contumacia nelle forme rispettivamente stabilite nei tre Titoli seguenti.

Parimenti se non comparisce la Parte Civile ha luogo contro di lei il giudizio in contumacia, limitativamente però ai casi contemplati dagli articoli 340 e 382.

267. Quanto alle persone civilmente responsabili si osserveranno le disposizioni del titolo IV del presente libro.

CAPO II.

Dell'ordine della discussione.

268. In ogni dibattimento, salve le speciali norme stabilite nei tre titoli successivi, l'ordine della discussione è il seguente:

1.° Il Presidente od il Giudice domanda all'accusato od imputato le sue generalità; e lo interroga sui fatti che costituiscono il soggetto dell'accusa od imputazione;

2.° Il Segretario dà lettura dei rapporti e dei verbali relativi alla causa;

3.° I testimoni e i periti sono sentiti: le ripulse, proposte prima del loro esame, sono giudicate;

4.° La Corte, il Tribunale o il Giudice pronuncia ordinanza motivata sulle istanze del Pubblico Ministero e delle altre Parti;

5.° Le istanze dell'imputato od accusato, assistito dal difensore, sono proposte per organo di questo;

6.° Se occorre un interprete, si provvede a norma degli articoli 91 e 92;

7.° I documenti e gli oggetti che possono servire a convinzione o a discolpa sono presentati alle Parti e ai testimoni, eccitandoli a dichiarare se li riconoscano;

8.° Quando il dibattimento non possa terminarsi nella stessa udienza, sarà continuato nella udienza

successiva: le Parti ed i testimoni ne saranno avvertiti;

9.° Dopo le deposizioni dei testimoni, e le osservazioni rispettive delle Parti, la Parte Civile prende le sue conclusioni;

10.° Il Ministero Pubblico dà le sue requisitorie;

11.° L'imputato od accusato, o il suo difensore, propone le difese: tuttavia egli può dichiarare di riferirsi alla giustizia della Corte, Tribunale o Giudice;

12.° Il Ministero Pubblico e la Parte Civile possono replicare;

13.° L'imputato od accusato e il suo difensore avranno sempre gli ultimi la parola.

269. Le disposizioni contenute nei numeri 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13 debbono essere osservate a pena di nullità.

Nondimeno la nullità derivante dall'inosservanza della disposizione contenuta nel numero 3 è sanata col silenzio delle Parti.

270. In qualunque stadio della discussione sarà in facoltà del Presidente o del Giudice di far ritirare dalla sala d'udienza uno o più imputati od accusati, ed esaminarli separatamente sopra qualche circostanza del processo. In questi casi egli non può, sotto pena di nullità, ripigliare il dibattimento se non dopo che avrà instruito ogni imputato od accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza, e di ciò che ne sarà risultato.

CAPO III.

Dei testimoni e periti.

§ 1.

Della capacità dei testimoni e periti.

271. Sono ammesse a fare testimonianza od a prestare ufficio di periti tutte le persone dell' uno o dell' altro sesso che abbiano compiuta l' età d' anni quattordici, e non abbiano perduta la capacità di deporre in giudizio a tenore degli articoli 25 e 374 del Codice Penale.

Coloro che non hanno compiuta l' età d' anni quattordici, o che hanno perduta la capacità di deporre, non possono, sotto pena di nullità, essere sentiti come testimoni, nè prestare ufficio di periti, se non per semplici indicazioni o schiarimenti, e senza giuramento.

272. Non potranno essere chiamati, e non potranno essere sentiti sotto pena di nullità, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti, e gli affini negli stessi gradi dell' imputato od accusato, il di lui marito o la moglie, quantunque legalmente separati, i di lui genitori e figli adottivi, il padre e la madre che lo hanno riconosciuto per loro figlio naturale, ed i di lui figli naturali parimente riconosciuti.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti

od affini di alcuno di essi nei gradi sovra indicati non potranno essere sentiti, sotto pena di nullità, contro gli altri coimputati o coaccusati.

273. Le persone indicate nell' articolo precedente potranno essere sentite nel solo caso che si tratti di crimine commesso a danno di qualcheduno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo avere la prova.

Saranno però tali persone avvertite, sotto pena di nullità, che la legge, anche in questo caso, dà loro il diritto di astenersi dal deporre: e ne sarà fatta menzione nell'atto.

274. Gli Avvocati e i Procuratori non possono, sotto pena di nullità, essere obbligati a deporre sopra quei fatti o circostanze di cui essi non abbiano cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti nell' esercizio del proprio ministero.

Lo stesso ha luogo riguardo ai Medici, Chirurghi od altri Uffiziali di sanità, agli Speciali, alle Levatrici, e ad ogni altra persona cui per ragione del suo stato o della sua professione od ufficio fu fatta confidenza di qualche segreto; salvi i casi in cui la legge li obbliga espressamente ad informarne la Pubblica Autorità.

275. I denuncianti qualora abbiano un interesse personale nel fatto, ed i querelanti, non possono, sotto pena di nullità, essere sentiti con giuramento, salvochè ad istanza dell' imputato od accusato nell' interesse della sua difesa.

276. Le nullità statuite negli articoli precedenti dovranno essere opposte prima dell'esame delle persone in essi articoli indicate: altrimenti saranno sanate dal silenzio.

§ 2.

Dei testimoni o periti non comparso o renitenti, e del salvocondotto.

277. Quando un testimone o perito citato non comparirà, la Corte, il Tribunale, o il Giudice, dopo d'aver sentito il Pubblico Ministero, l'imputato od accusato e il suo difensore, e la Parte Civile, delibera se si debba procedere oltre alla spedizione della Causa, ovvero rimandarla ad altra udienza.

L'ordinanza, colla quale siasi dichiarato che si debba procedere oltre, potrà tuttavia essere rievocata qualora si riconosca che l'esame del testimone o perito non comparso è necessario alla dilucidazione del fatto.

278. Se a motivo della non comparizione di un testimone o perito la Causa sarà stata rimandata ad altra udienza, tutte le spese della citazione, degli atti, dei viaggi dei testimoni o periti, ed altre che sieno occorse per la spedizione della Causa, sino e compresa l'ordinanza di rinvio, saranno a carico del testimone o perito non comparso; il quale colla stessa ordinanza, e sull'istanza del Pubblico Ministero, verrà astretto a pagarle eziandio coll'arresto personale.

La Corte, il Tribunale, o il Giudice potranno

ad un tempo prescrivere che il testimone o perito non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica all'udienza per essere esaminato.

Quand'anche la Causa non sia stata rimandata, il testimone o perito non comparso sarà condannato in un'ammenda non minore di lire dieci, od anche in una multa non maggiore di lire cento.

279. In ogni caso in cui il testimone o perito non comparso sia stato condannato all'ammenda, alla multa, o al pagamento delle spese, gli è salva l'opposizione nei modi e termini stabiliti dagli articoli 336, 380 e 412.

Se però egli comparisce all'udienza pendente ancora il dibattimento, può esporre i suoi motivi di scusa verbalmente nell'udienza stessa, chiedendo la parola al Presidente o Giudice.

Qualora il testimone o perito avesse dovuto comparire innanzi una Corte d'Assisie, e prima che egli abbia fatta opposizione la Sessione della Corte sia stata chiusa, la opposizione sarà portata dinanzi alla Corte d'Appello, e sarà giudicata nella Sezione degli Appelli correzionali e sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti, sentito il Pubblico Ministero.

280. Se qualche testimone o perito citato si trova nell'impossibilità di comparire, la Corte o il Tribunale potrà delegare, per riceverne la deposizione o dichiarazione, sia uno dei suoi Consiglieri o Giudici, sia un Giudice del Tribunale nel cui distretto il testimone o perito risiede; escluso però sempre, sotto

pena di nullità, il Giudice istruttore che ha ricevuto la prima deposizione o dichiarazione scritta: fermo quanto ai Giudici di Mandamento il disposto dall'articolo 329.

L'imputato od accusato, e la Parte Civile saranno avvertiti, sotto pena di nullità, che possono farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimonio o perito: la persona che li rappresenti, ove non sia incaricata della loro difesa, dovrà essere munita di speciale mandato, ed eserciterà tutti i diritti che loro competono.

Il testimonio o perito presterà giuramento sotto pena di nullità, e della deposizione o dichiarazione di lui sarà data lettura all'udienza.

281. Se il Giudice commesso venisse a riconoscere che l'impedimento allegato è finto, o che non è tale da porre il testimonio o perito nell'impossibilità di comparire all'udienza, ne informerà tosto la Corte o Tribunale, il quale potrà fare tradurre il testimonio o perito all'udienza per mezzo della forza pubblica, e condannarlo nelle spese di trasferta del Giudice commesso e delle persone che hanno dovuto assistere all'atto.

Le disposizioni di quest'articolo e del precedente hanno luogo senza pregiudizio di ciò che è prescritto nell'articolo 278.

282. Dovendosi esaminare un testimonio o perito sottoposto a processo per crimine o delitto, si osserverà il disposto dell'articolo 170. Però nei giudizi pendenti avanti le Corti o i Tribunali il salvocondotto

sarà concesso dal Presidente della Corte o del Tribunale, dove i testimoni o periti si dovranno esaminare, coll'obbligo di darne immediatamente avviso alla Corte o al Tribunale che ha conosciuto o deve conoscere del crimine o del delitto imputato al testimonio o perito, o che ha pronunciato contro di lui l'arresto personale.

§ 3.

Del giuramento dei testimoni e periti.

283. I testimoni prima di essere sentiti presteranno giuramento *di dire tutta la verità, null'altro che la verità.*

284. I periti prima di essere sentiti presteranno giuramento *di bene e fedelmente procedere nelle loro operazioni, e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai Giudici la pura e semplice verità.*

285. Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, la mano destra sopra i santi evangeli, alla presenza dei Giudici; previa seria ammonizione che ad essi dal Presidente o dal Giudice sarà fatta sull'importanza di un tal atto, rammentando loro rispettivamente le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, negli articoli 365, 366, 367, 369 del Codice Penale.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze.

286. Le disposizioni dei tre articoli precedenti

debbono osservarsi a pena di nullità; salva la disposizione dell'articolo 713.

287. I testimoni che avessero già deposto con giuramento nei casi previsti dagli articoli 126, 128, 175 e 234, ed i periti che avessero già dato il loro giudizio nell'istruzione preparatoria, non presteranno nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello di già prestato, ammenochè si tratti dell'esame o del giudizio sopra fatti sui quali non fossero stati precedentemente interrogati.

I testimoni o periti che fossero richiamati nel corso del dibattimento non presteranno nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello di già prestato.

§ 4.

Dell'esame dei testimoni o periti.

288. I testimoni, prima del loro esame, si ritireranno nella camera che loro sarà destinata, dalla quale non possano nè vedere nè sentire ciò che si fa nella sala d'udienza.

Essi saranno interrogati separatamente, l'uno dopo l'altro, per modo che il secondo non sia presente all'esame del primo, e così successivamente; sotto pena di nullità.

Sarà cura di chi presiede ai dibattimenti di ordinare, occorrendo, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire tra essi sul reato o sull'imputato od accusato, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame.

289. Il Presidente od il Giudice domanderà ai testimoni il loro nome, cognome, soprannome, il nome del loro padre, la loro età, patria, domicilio e professione; se conoscevano l'accusato od imputato prima del fatto che forma il soggetto dell'imputazione od accusa; se sieno congiunti od affini dell'accusato od imputato, ovvero dell'offeso, ed in qual grado; se sieno dipendenti dell'uno e dell'altro.

Quindi procederà al loro esame sulla Causa.

290. L'accusato od imputato, il Ministero Pubblico, e la Parte Civile potranno opporsi all'esame del testimonio che non fosse stato indicato o chiaramente designato nella lista depositata a tenore dell'articolo 376, o rispettivamente in quella notificata a tenore del terzo alinea dell'articolo 456.

Potranno pure opporsi all'esame di un testimonio che si trovi nelle condizioni d'incapacità previste dal § 1.º del Capo presente.

291. I testimoni deporranno oralmente, sotto pena di nullità.

Potrà tuttavia loro permettersi di ricorrere a note, o memorie, quando la qualità dei testimoni e la natura della Causa lo esigeranno.

292. Il testimonio non potrà essere interrotto.

Dopo la deposizione, l'imputato od accusato, o i suoi difensori, potranno interrogarlo per organo di chi dirige il dibattimento, sopra tutto ciò che crederanno utile al loro interesse. Potranno muovergli le loro interrogazioni anche direttamente, quando ne abbiano domandata ed ottenuta all'uopo

la permissione da chi dirige il dibattimento; il quale la rifiuterà semprechè la domanda gli risulti inopportuna.

Il Presidente o il Giudice potrà chiedere al testimonio, ed all'imputato od accusato, tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità.

Il Ministero Pubblico, i Consiglieri della Corte, e i Giudici del Tribunale avranno la stessa facoltà, domandando la parola a chi dirige il dibattimento; salvo, quanto ai Giurati, il disposto dell'articolo 478.

La Parte Civile non potrà fare interrogazioni al testimonio, nè all'imputato od accusato, se non per organo del Presidente o del Giudice; a meno che non abbia chiesta ed ottenuta la permissione di farle direttamente, in conformità di ciò ch'è detto nel primo alinea di questo articolo.

293. I testimoni presentati da qualsivoglia delle Parti non potranno interrogarsi l'un l'altro.

294. Si può addivenire al confronto dei testimoni fra essi, quando siano discordi su circostanze essenziali.

295. Ogni testimonio dopo la sua deposizione resterà nella sala d'udienza insino a che non è terminato il dibattimento.

Egli non può essere licenziato dal Presidente o dal Giudice salvochè col consenso delle Parti.

Al testimonio o testimoni che si allontanassero senza averne ottenuta licenza sono applicabili le disposizioni degli articoli 277, 278 e 279.

296. Il Presidente o il Giudice potrà sulla domanda delle Parti, od anche d'ufficio, ordinare che i testimoni esaminati, ch'egli designerà, si ritirino in altro luogo, per essere in seguito nuovamente sentiti sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

297. Sono comuni ai periti le disposizioni degli articoli precedenti relative ai testimoni.

298. È vietato, sotto pena di nullità, di dare lettura della deposizione scritta di un testimonio, salvi i casi accennati negli articoli 126, 128, 175, 234, e gli altri casi specialmente indicati dalla legge, - o quando si debba far risultare de' cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella di lui deposizione, - quando si tratti di deposizioni di testimoni morti, od assenti dallo Stato, o d'ignota dimora, o divenuti inabili a deporre in giudizio, semprechè siano stati portati nella lista prescritta dagli articoli 376 e 456.

§ 5.

Dei testimoni falsi, o reticenti.

299. Se dai risultamenti del dibattimento la deposizione di un testimonio appare falsa, o se un testimonio nelle sue deposizioni occulta la verità sopra un fatto di cui consta dal dibattimento aver egli cognizione, la Corte, o il Tribunale potrà sulla istanza delle Parti, od anche d'ufficio, ordinare che sia posto immantinenti il testimonio in istato d'arresto, e che si proceda contro di esso a

termini delle leggi, al qual effetto delegherà uno de' suoi Consiglieri o Giudici.

Compiuta l'istruzione, gli atti saranno comunicati al Pubblico Ministero, che provvederà secondo le forme ordinarie.

300. L'ordinanza di cui nell' articolo precedente sarà revocata qualora il testimonio si ritratti o palesi la verità prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento.

301. Nel caso previsto dall'articolo 299 potrà la Corte o il Tribunale a richiesta del Pubblico Ministero, della Parte Civile, dell'imputato od accusato, o del suo difensore, od anche d'ufficio, immediatamente ordinare il rinvio della causa ad altra udienza.

302. Qualora la falsa testimonianza o la reticenza abbiano luogo nei dibattimenti avanti il Giudice, questi ne stenderà verbale da trasmettersi al Procuratore del Re per ogni effetto che di ragione; e secondo le circostanze potrà rinviare la Causa o continuare il dibattimento.

CAPO IV.

Dei verbali dei dibattimenti.

303. Il Segretario stenderà verbale del dibattimento nel quale enuncierà:

La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

I nomi e cognomi dei Giudici, dell'Ufficiale

del Pubblico Ministero, e delle altre Parti che vi avranno assistito;

Le generalità dei testimoni, degli interpreti, e dei periti, e il giuramento prestato;

Le richieste che il Pubblico Ministero, l'imputato od accusato, e la Parte Civile avessero fatte all'oggetto di accertare col verbale qualche circostanza speciale del dibattimento, o qualche deposizione o dichiarazione atta a fondare un'azione ulteriore;

Ogni altra istanza e le conclusioni del Pubblico Ministero, della Parte Civile, dell'imputato od accusato.

Le ordinanze emanate nel corso del dibattimento dovranno essere nel verbale trascritte per intero.

Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente o Giudice, e dal Segretario.

304. Nei dibattimenti avanti le Corti il Segretario dovrà enunciare nel verbale, semprechè ciò sia ordinato dal Presidente o richiesto da taluna delle Parti, le spiegazioni, i cambiamenti, le addizioni che i testimoni o i periti avessero fatte alle precedenti loro deposizioni o dichiarazioni, e le risposte dell'accusato.

Nei dibattimenti davanti i Tribunali o i Giudici il Segretario dovrà in ogni caso enunciare succintamente nel verbale le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni o dei periti; le conferme, le variazioni e le aggiunte che avessero fatte alle loro

deposizioni o dichiarazioni precedenti; ogni altra circostanza che risultasse dalla loro riescussione; e le risposte dell'imputato.

305. Le disposizioni dei due articoli precedenti debbono essere osservate a pena di nullità.

CAPO V.

Della sentenza.

306. La sentenza sarà pronunciata immediatamente, o al più tardi nell'udienza successiva a quella in cui sarà terminato il dibattimento, sotto pena di nullità.

307. I Consiglieri della Corte e i Giudici del Tribunale deliberano in Camera di consiglio.

Il Pubblico Ministero e il Segretario non assisteranno alle deliberazioni.

308. Il Presidente sottoporà prima a deliberazione le quistioni di fatto, e quindi, se vi è luogo, quelle dell'applicazione della legge: tutti i Giudici dovranno votare sopra quest'ultima questione, qualunque sia stata la loro opinione su quella di fatto.

Il Presidente raccoglierà i voti, cominciando dal meno anziano dei Giudici in ordine di nomina, e continuando così di seguito.

Il Presidente, o quegli che ne fa le veci, sarà l'ultimo a votare.

309. Le quistioni di fatto e di diritto saranno risolte alla maggioranza di voti: se vi è parità, prevale l'avviso più favorevole all'accusato.

Nel caso in cui la votazione presentasse più opinioni, delle quali niuna avesse la maggioranza dei voti, i Giudici che avranno votato per la pena più grave si riuniranno a quelli che avranno votato per una pena minore gradatamente più prossima alla pena più grave, acciò venga a risultare la maggioranza.

310. Ogni sentenza sarà pronunciata ad alta voce nella pubblica udienza dal Presidente della Corte o Tribunale, o dal Giudice: insieme colla sentenza sarà letto il testo della legge applicata: il tutto sotto pena di nullità.

La pronunciazione della sentenza in presenza dell'accusato od imputato, della Parte Civile, o del loro Procuratore speciale nei casi in cui è ammesso per legge, terrà luogo di notificazione: altrimenti la sentenza sarà intimata fra giorni tre, al più tardi, nel modo stesso delle citazioni.

Se l'imputato od accusato è presente, il Presidente o Giudice lo avvertirà della facoltà che gli compete di ricorrere, secondo i casi, in appello od in cassazione, indicandogli i termini dalla legge stabiliti; e di tale avvertimento si farà menzione nel verbale.

L'imputato detenuto sarà ricondotto in carcere.

311. Ogni sentenza dovrà contenere:

1.° Il nome e cognome dell'accusato od imputato, il soprannome se ne ha, il nome del padre, il luogo di nascita, l'età, il domicilio o la dimora, e la professione;

2.° L'enunciazione dei fatti che formano il soggetto dell'imputazione o dell'accusa;

3.° I motivi su cui la sentenza è fondata;

4.° La condanna o l'assolutoria, o la dichiarazione che non si è fatto luogo a procedimento, colla indicazione degli articoli della legge applicati;

5.° La data del giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunciata;

6.° La sottoscrizione dei Giudici e del Segretario.

È nulla la sentenza nella quale la persona dell'imputato od accusato non sia stata sufficientemente indicata, ovvero manchi alcuno dei requisiti prescritti ai numeri 2.°, 3.°, 4.°, 5.° e 6.°

Nondimeno, quanto al numero 6.°, se dopo la pronunciazione della sentenza della Corte o del Tribunale uno de' Giudici per imprevisto accidente si trovasse nella impossibilità di apporvi la propria sottoscrizione, il difetto di questa non invaliderà la sentenza.

312. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno luogo senza pregiudizio di quanto particolarmente riguarda le deliberazioni e le sentenze delle Corti d'Assisie coll'intervento dei Giurati.

313. La sentenza sarà scritta dal Segretario, e presentata per la sottoscrizione entro ventiquattr'ore al più tardi ai Giudici che l'hanno proferita, sotto pena di un'ammenda di lire venticinque contro il Segretario.

La sentenza dovrà essere scritta senza abbreviazioni, lacune od intervalli: le postille si faranno

appiè della sentenza, e prima delle sottoscrizioni dei Giudici e del Segretario. Non si potranno fare abrasioni; ove occorra di fare cancellature, si faranno in modo che si possano leggere le parole cancellate; le cancellature saranno approvate, e sarà fatta menzione del loro numero appiè della sentenza, prima delle sottoscrizioni.

Il Segretario incorrerà per ciascuna contravvenzione in un'ammenda estensibile a lire venticinquè.

314. Il Segretario che spedirà copia di una sentenza prima che sia stata sottoscritta, come è sopra stabilito, incorrerà nelle pene portate dalla prima parte dell'articolo 345 del Codice Penale.

Egli dovrà presentare ogni mese le minute delle sentenze al Procuratore del Re, il quale, nel caso di contravvenzione alle disposizioni di questo articolo o del precedente, stenderà verbale acciò si proceda come di ragione.

315. Il Giudice di Mandamento trasmetterà al Procuratore del Re copia delle sentenze che avrà pronunciate nel termine di cinque giorni dalla loro data, ammenochè in caso d'appello non ne fosse già stata trasmessa una copia cogli atti del processo.

Il Procuratore del Re, dopo averle esaminate, ne farà il deposito nella Segreteria del Tribunale.

316. Il Procuratore del Re dovrà trasmettere ogni mese al Procuratore Generale uno stato ed una copia delle sentenze che il Tribunale avrà proferite.

317. Le minute delle sentenze pronunciate dalle Corti d'Assisie nelle città ove siede la Corte d'Ap-

pello rimangono depositate nella Segreteria di questa Corte.

Le minute di quelle pronunciate dalle altre Corti d'Assisie sono depositate nella Segreteria del Tribunale della città in cui si trovano convocate.

TITOLO I.

DEI GIUDICI DI MANDAMENTO COME GIUDICI DI POLIZIA.

CAPO I.

*Delle diverse specie di contravvenzioni,
e della citazione dell'imputato.*

318. Sono considerate di azione pubblica le contravvenzioni indicate nell'articolo 685 del Codice Penale, e tutte le altre riguardanti l'ordine pubblico.

Sono considerate contravvenzioni di azione privata quelle indicate negli articoli 686 e 687 del Codice Penale; e tutte le altre contro le persone o contro le proprietà, per le quali, a tenore di speciali disposizioni di legge, non si può procedere che sull'istanza della Parte offesa o danneggiata. Queste ultime contravvenzioni saranno, ove d'uopo, accertate anche dagli Uffiziali indicati negli articoli 58 e 62, e nel modo prescritto dagli articoli 59 e 67.

319. Le citazioni per contravvenzioni saranno

fatte a richiesta del Pubblico Ministero, o per ordine del Giudice, quando si tratti di contravvenzioni d'azione pubblica; e quando si tratti di contravvenzioni d'azione privata, a richiesta della Parte che reclama, od anche del Pubblico Ministero sull'istanza di questa.

320. L'atto di citazione contiene, a pena di nullità:

1.° La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

2.° L'indicazione della Parte pubblica o privata che richiede, o del Giudice che ordina la citazione;

3.° Il nome e cognome della persona citata; il soprannome, se ne ha; la sua professione; il suo domicilio, o la sua dimora;

4.° L'esposizione in succinto del fatto imputato, e l'indicazione dell'articolo della legge di cui si chiede l'applicazione;

5.° La designazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza;

6.° L'avvertimento alla persona citata di comparire o in persona o per mezzo di un Procuratore speciale, di presentare alla stessa udienza i suoi testimoni e somministrare le altre prove a sua discolpa;

7.° La menzione dell'ordinanza di rinvio della Causa al Giudice di Mandamento, in tutti i casi ne' quali il rinvio abbia avuto luogo.

L'atto di citazione sarà sottoscritto dall'Usciere.

321. Le nullità derivanti da difetto nell'atto di citazione di alcuno de' requisiti indicati nel precedente articolo, sono sanate colla comparizione del-

l'imputato; tranne il caso in cui per l'ommissione di ciò che è prescritto al numero 4.º v'abbia incertezza sull'oggetto della citazione. In questo caso l'eccezione di nullità dovrà essere proposta prima di ogni altra: altrimenti essa s'intende egualmente sanata.

322. Il termine per comparire non sarà minore di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza dal luogo del domicilio o della dimora dell'imputato a quello della comparizione; non compresi nel detto termine i giorni della notificazione e della scadenza.

La sentenza proferita in contumacia prima della scadenza di questo termine sarà nulla. Nondimeno la nullità s'intende sanata se non viene proposta nell'atto d'opposizione preveduto dall'articolo 336 e prima d'ogni altra eccezione o difesa.

Nei casi urgenti si potranno abbreviare i termini, e citare le Parti a comparire anche nel giorno e nell'ora indicati con cedola di citazione rilasciata dal Giudice.

323. La citazione sarà intimata all'imputato nelle forme prescritte pei mandati di comparizione.

Se la citazione è fatta a richiesta del Pubblico Ministero, o per ordine del Giudice, sarà citata anche la Parte danneggiata od offesa, acciò, volendo, possa intervenire nella Causa.

Le Parti potranno anche comparire volontariamente, od in seguito a semplice avviso, senza che sia bisogno di citazione.

324. Il Giudice potrà, prima dell'udienza, od anche prima della citazione, fare stimare i danni; procedere alla visita dei luoghi, o commettere perchè vi si proceda; ed ordinare o fare tutti gli altri atti che richiedessero celerità, o che gli sembrassero necessari affinchè le prove non si disperdano.

325. Il Pubblico Ministero, se la contravvenzione è d'ordine pubblico, o se la citazione si fece a di lui richiesta sull'istanza della Parte, può far citare, perchè intervengano all'udienza, i testimoni che reputa necessari. L'imputato e la Parte Civile possono presentare i loro testimoni anche senza citazione.

CAPO II.

Del dibattimento e della sentenza.

326. La discussione ha luogo secondo le norme stabilite nelle *Disposizioni generali* di questo libro II.

327. Le contravvenzioni si proveranno sia con verbali o rapporti, sia con testimoni, o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge.

328. I verbali e rapporti stesi dagli Ufficiali di polizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relativi alle contravvenzioni sino a prova contraria.

Nondimeno i verbali firmati da un solo degli Ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 58 allora soltanto faranno fede quando vi concorra qualche legittimo indizio: altrimenti varranno come semplice denuncia.

329. Se nella discussione della Causa sono stati indicati nuovi documenti, o nuovi testimoni necessari per la dilucidazione del fatto, o se qualcuno dei testimoni necessari non è comparso, il Giudice potrà farsi presentare i documenti, e far citare i testimoni; rinviata, ove occorra, la Causa ad altra udienza.

330. Terminato il dibattimento, il Giudice proferisce la sentenza.

331. Se l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o se il fatto non è considerato dalla legge come contravvenzione, o se l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta, il Giudice dichiarerà non farsi luogo a procedimento.

332. Se risulta che l'imputato non è l'autore della contravvenzione e che non vi ha preso alcuna parte, o se la sua reità non è provata, il Giudice lo assolverà dall'imputazione.

333. Se il fatto costituisce un reato importante una pena correzionale, od altra più grave, il Giudice lo dichiarerà, e trasmetterà gli atti al Procuratore del Re.

334. Quando il Giudice procedesse in seguito al rinvio previsto dall'articolo 242, e le circostanze attenuanti ammesse nell'ordinanza di rinvio risultassero escluse dai dibattimenti, dovrà ritenere la Causa e potrà raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda.

E se per circostanze nuove risultasse che il fatto costituisce un reato di titolo diverso, si osserveranno le norme dell'articolo precedente.

335. Se l'imputato non comparisce nel giorno e nell'ora prefissi nell'atto di citazione, e non giustifica alcun legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia, e senza che possa per lui intervenire verun difensore.

La discussione avrà luogo secondo l'ordine stabilito nei numeri 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dell'articolo 268; senza che possano sentirsi i testimoni o i periti, oriceversi le istanze o i documenti, che venissero presentati a nome dell'imputato.

Quanto alla sentenza si osserveranno le prescrizioni degli articoli 306, 310 e seguenti.

Questa sentenza sarà notificata al condannato nelle forme stabilite per le citazioni.

336. Il condannato in contumacia potrà fare opposizione alla sentenza entro i cinque giorni successivi a quello della sua notificazione con atto presentato al Giudice, nel quale addurrà le sue eccezioni e mezzi di difesa. Il detto termine sarà aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Appiè dell'atto di opposizione il Giudice con decreto prefiggerà l'udienza.

Nei tre giorni successivi al decreto una copia di detto atto sarà notificata, a diligenza dell'opponente, alla Parte privata che ha richiesto la citazione: la notificazione al Pubblico Ministero sarà fatta dal Segretario.

Questa notificazione terrà luogo di citazione alle Parti per comparire all'udienza prefissa.

337. Può aver luogo l'opposizione anche quando

il Giudice non avesse pronunciato che sulla competenza.

338. Se l'opponente comparisce, si applicheranno le disposizioni degli alinea 1 e 2 dell'articolo 381.

339. Se il condannato non fa opposizione, o se, dopo essersi reso opponente, non comparisce all'udienza prefissa, la prima sentenza si riterrà come pronunciata in contraddittorio, e se ne ordinerà l'esecuzione; salvo quanto verrà in appresso disposto sull'appello, e sulla domanda di cassazione.

340. Nei casi in cui non si può procedere che sulla domanda della Parte danneggiata, se questa, dopo di avere citato direttamente l'imputato od essersi costituita Parte Civile, non si presenta, l'imputato potrà chiedere di essere assolto dalla domanda; e si condannerà la Parte nelle spese, ed anche nei danni ove ne sia il caso.

Essa potrà tuttavia formare opposizione alla sentenza proferita in contumacia nei modi e termini come sopra stabiliti.

Questa disposizione non pregiudica l'esercizio dell'azione penale per parte del Pubblico Ministero secondo le regole stabilite dal presente Codice.

CAPO III.

Dell'appello dalle sentenze dei Giudici di Mandamento.

341. Potranno appellare dalle sentenze proferite dai Giudici di Mandamento ai Tribunali di Circondario:

1.° L'imputato, allorchè sarà stato condannato alla pena degli arresti, o ad una pena pecuniaria eccedente lire venti, compreso il valore degli oggetti confiscati;

2.° Il Pubblico Ministero presso il Giudice di Mandamento, quando avrà richiesta l'applicazione di una delle pene suddette e l'imputato sarà stato assolto oppure si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento;

3.° La Parte Civile e l'imputato per ciò che riguarda il montare dei danni.

342. Si potrà sempre dalle Parti appellare per incompetenza, o per violazione od omissione di forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità, purchè la nullità non sia stata sanata.

343. Durante i termini per appellare e presentare i motivi d'appello, come anche durante il giudizio d'appello, sarà sospesa l'esecuzione della sentenza.

344. Il termine per interporre appello sarà di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri: questo termine decorrerà contro l'imputato e la Parte Civile dalla data della sentenza se è stata pronunciata in loro presenza o dei loro Procuratori, o dalla intimazione della sentenza in conformità del 1.° alinea dell'articolo 310 qualora sia stata pronunciata in loro assenza.

Pel Pubblico Ministero il termine decorrerà dal giorno della pronunziazione della sentenza in udienza pubblica.

Se si tratti di sentenze in contumacia, il termine decorrerà dal giorno in cui non sarà più ammissibile la opposizione.

L'appello interposto durante il termine dell'opposizione importa rinuncia alla medesima.

345. I motivi d'appello saranno enunciati nell'atto d'interposizione, o per atto separato, da presentarsi alla Segreteria del Mandamento entro tre giorni successivi alla interposizione d'appello.

Nell'uno e nell'altro caso l'imputato e la Parte Civile potranno nell'atto medesimo nominare, perchè li rappresenti, un Avvocato od un Causidico ammesso ad esercitare innanzi al Tribunale.

346. Se la dichiarazione d'appello o la presentazione de' motivi non ebbero luogo nei termini sovra stabiliti, il Tribunale ordinerà la esecuzione della sentenza.

347. Le disposizioni degli articoli 392 e 395 sono applicabili agli appelli menzionati in questo Capo.

348. Il Segretario della Giudicatura di Mandamento dovrà trasmettere, senza ritardo, al Procuratore del Re gli atti del processo insieme con copia della sentenza e della dichiarazione d'appello, ed i motivi di appello, non che l'atto di nomina dell'Avvocato o Causidico se seguito separatamente.

349. Il Procuratore del Re esaminerà gli atti.

Se l'appello interposto dall'Ufficiale del Pubblico Ministero gli sembrerà fondato, richiederà, entro quindici giorni dall'interposizione, che l'impu-

tato sia citato a comparire avanti il Tribunale a giorno ed ora certi: trascorso questo termine, l'appello del Pubblico Ministero non sarà più ammesso.

I motivi d'appello del Pubblico Ministero saranno uniti agli atti, a meno che il Procuratore del Re non li abbia esposti nella richiesta di citazione; sotto pena di decadenza.

Eguale istanza nel termine anzidetto farà il Procuratore del Re quando l'appello sia stato interposto dall'imputato soltanto per la condanna penale o per una delle cause enunciate nell'articolo 342.

350. In amendue i casi di cui nell'articolo precedente dovrà il Procuratore del Re far notificare alla Parte Civile il giorno stabilito per l'udienza, affinchè intervenga nel giudizio se lo crede di suo interesse.

Se l'appello dell'imputato comprende la condanna penale e i danni, il Procuratore del Re richiederà la citazione di tutte le Parti.

Il decreto di citazione sarà rilasciato dal Presidente. Il termine per comparire sarà di dieci giorni almeno.

Nello stesso decreto si avvertiranno le Parti che esse possono prendere visione degli atti del processo nella Segreteria del Tribunale.

La citazione e la notificazione si faranno nella forma stabilita per l'intimazione dei mandati di comparizione.

351. Nell'udienza il Giudice nominato dal Presidente farà la relazione della Causa.

Nella discussione si osserveranno le norme degli articoli 268, 269, 270, ommesso l'esame dei testimoni e periti: ma l'appellante sarà sempre sentito pel primo.

352. Terminato il dibattimento, il Tribunale pronuncia sentenza.

Quando però crederà necessario di sentire nuovamente i testimoni chiamati in primo giudizio, od anche di sentirne altri, sia a carico, sia a discarico, egli potrà ordinare che siano citati a comparire all'udienza che prefiggerà. La citazione dei testimoni e delle Parti si eseguirà a diligenza del Pubblico Ministero.

353. Se il Tribunale riconosce che il fatto imputato è di natura tale che importi una pena correzionale od altra più grave, annullerà la sentenza, ed ordinerà che si proceda secondo le forme prescritte dalla legge.

Questa disposizione non è applicabile, e la pena non potrà essere aumentata, se l'appello è stato interposto solamente dall'imputato.

351. Se il Tribunale riconosce che il Giudice era incompetente, annullerà la sentenza, e rimanderà la Causa al Giudice competente.

Se riconosce che il Giudice, essendo competente, dichiarò tuttavia non esserlo, annullerà la sentenza, e pronuncierà nel merito. Lo stesso farà nel caso di violazione od omissione di forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità.

355. Ove il Tribunale riconosca che l'appello

interposto soltanto per incompetenza non è fondato, lo dichiarerà, e rimanderà la Causa al primo Giudice.

Quando l'appello è stato interposto per incompetenza, o per violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità, ed insieme per essersi mal giudicato nel merito, se il Tribunale riconosce che i motivi di incompetenza o di violazione od omissione di forme non sono fondati, lo dichiarerà, e pronuncierà nel merito ove su questo la Causa sia appellabile; nel caso contrario la rimanderà al primo Giudice per l'esecuzione della sentenza.

356. Se l'appello non riguarda che il merito, il Tribunale pronuncierà, riparando o confermando la sentenza.

Se conferma la sentenza, rimanderà la Causa avanti il primo Giudice per la sua esecuzione.

357. Se l'imputato o la Parte Civile regolarmente citata non comparisce, avrà luogo il giudizio in contumacia, senza intervento di Difensore pel contumace.

Ove però la Parte Civile non sia comparsa in seguito alla notificazione di cui nella prima parte dell'articolo 350, si proseguirà il giudizio in sua assenza, e se ne farà menzione nel verbale d'udienza.

358. Il condannato in contumacia potrà fare opposizione alla sentenza nei dieci giorni dalla notificazione, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

L'opposizione si farà per mezzo di ricorso pre-

sentato alla Segreteria del Tribunale, contenente i motivi ed i mezzi di difesa.

Il ricorso sarà sottoscritto da un Avvocato o da un Causidico ammesso ad esercitare avanti il Tribunale.

Le notificazioni relative alla Causa si faranno al detto Avvocato o Causidico, ove l'opponente non abbia fatto elezione di domicilio.

359. Il Presidente, a richiesta del Pubblico Ministero, prefiggerà con suo decreto il giorno dell'udienza.

Il ricorso ed il decreto saranno comunicati alle Parti a diligenza del Pubblico Ministero; e si procederà nel modo sovra indicato.

360. L'opposizione si avrà come non fatta se l'opponente non compare; e si ordinerà l'esecuzione della sentenza; salva, se vi è luogo, la domanda di Cassazione.

361. Le disposizioni degli alinea 1 e 2 dell'articolo 381 sono applicabili al giudizio d'opposizione avanti il Tribunale.

362. Se l'appello è stato interposto soltanto dalla Parte Civile, o dall'imputato pel solo suo interesse civile, avranno luogo sì per l'istruzione che pel giudizio le leggi sulla procedura civile, osservate le norme del procedimento in via sommaria; salve però quanto al modo e termine dell'interposizione d'appello le disposizioni del presente Codice.

Il termine per la citazione d'appello decorrerà dal giorno della interposizione.

TITOLO II.

DEI TRIBUNALI IN MATERIA CORREZIONALE.

CAPO I.

Dei modi di portare le Cause avanti i Tribunali, e della citazione dell'imputato.

363. I Tribunali di Circondario conosceranno in materia correzionale dei delitti di loro competenza:

O in seguito al rinvio della Causa, che loro sarà stato fatto per sentenza od ordinanza, e sopra richiesta del Pubblico Ministero;

O in seguito a citazione fatta direttamente all'imputato, a richiesta del Pubblico Ministero quando si tratta di reato di azione pubblica, e, nel caso contrario, a richiesta della Parte lesa, od anche del Pubblico Ministero sull'istanza di questa.

364. La citazione si farà in virtù di un decreto del Presidente, disteso appiè del ricorso della Parte lesa, o della richiesta del Pubblico Ministero.

La Parte lesa dovrà, nel suo ricorso, eleggere domicilio nella città dove siede il Tribunale e far la dichiarazione menzionata nell'articolo 110.

Il ricorso dovrà inoltre contenere l'esposizione dei fatti e la indicazione delle prove, e, se sia il caso, la menzione della sentenza o dell'ordinanza di rinvio prevedute nell'articolo precedente. Questa disposizione è comune alla richiesta del Pubblico Ministero.

365. L'atto di citazione contiene, a pena di nullità:

1.° La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

2.° L'indicazione della Parte pubblica o privata a richiesta della quale è fatta;

3.° Il nome e cognome della persona citata, il soprannome, se ne ha, la sua professione, il suo domicilio o la sua dimora;

4.° L'enunciazione sommaria del fatto imputato, e l'indicazione dell'articolo di legge di cui si chiede l'applicazione;

5.° L'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui il citato dovrà comparire, e del termine entro cui deve presentarsi la lista de' testimoni o periti.

L'atto di citazione si distenderà a seguito del decreto, e si sottoscriverà dall'Usciere, che di tutto dovrà rilasciare copia al citato.

366. Alle nullità derivanti da difetto nell'atto di citazione di alcuno de' requisiti indicati nel precedente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 321.

367. Tra la citazione ed il giorno prefisso per la comparizione vi sarà un termine di otto giorni almeno, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza, sotto pena di nullità della condanna che fosse pronunciata in contumacia contro la persona citata. Nondimeno questa nullità non potrà essere proposta che alla prima udienza, ed avanti ogni eccezione e difesa.

368. Se l'imputato, contro il quale fu rilasciato mandato di cattura, non è stato arrestato, sarà citato nel modo prescritto dall'articolo 513; colla sola differenza che la pubblicazione ed affissione che il detto articolo prescrive di fare alla porta della sala d'udienza della Corte, dovranno farsi alla porta della sala d'udienza del Tribunale.

369. Ove l'imputato sia stato posto in libertà provvisoria mediante cauzione, la di lui citazione, e, ove ne sia il caso, la notificazione al fideiussore, si faranno al domicilio eletto secondo il disposto dell'articolo 216.

370. Se l'imputato è detenuto, l'Usciere gli notificherà la citazione nelle carceri, e gliene rilascerà copia.

371. Il Segretario riceverà la dichiarazione del detenuto relativa alla scelta di un difensore; e ne farà questo avvertito. Stenderà del tutto verbale.

372. In ogni altro caso la citazione sarà intimata all'imputato nelle forme prescritte pei mandati di comparizione.

373. Se la citazione è fatta a richiesta del Procuratore del Re, la Parte offesa o danneggiata sarà citata ad intervenire in Causa ove lo voglia.

374. L'imputato che sarà citato nel caso preveduto dall'articolo 368, e secondo le forme ivi stabilite, dovrà costituirsi in carcere.

Le disposizioni dell'articolo 371 gli sono applicabili.

375. L'imputato, la Parte Civile ed il loro difen-

sore o procuratore, potranno, durante il termine prefisso nella citazione, prendere visione nella Segreteria degli atti e dei documenti della Causa.

Il Presidente del Tribunale potrà anche, sulla richiesta delle Parti ed a loro spese, far rilasciare alle medesime copia degli atti e documenti che fossero di loro interesse.

376. Le liste dei testimoni e periti, che il Procuratore del Re, la Parte Civile e l'imputato intenderanno di far sentire all'udienza, saranno depositate nella Segreteria tre giorni almeno prima dell'udienza.

Le Parti potranno prenderne visione, come è detto nell'articolo precedente.

Se nelle liste sono compresi testimoni o periti non ancora sentiti nell'istruzione preparatoria, saranno nelle medesime enunciati i fatti o circostanze su cui debbono venire interrogati.

CAPO II.

Dei dibattimenti e della sentenza.

377. Nel giorno prefisso per l'udienza, se la Causa fu portata al Tribunale in seguito a citazione rilasciata ad istanza della Parte Civile, il suo Procuratore esporrà il fatto; in tutti gli altri casi preveduti nell'articolo 363, il fatto sarà esposto dal Procuratore del Re.

378. Alla prova dei delitti sono applicabili le disposizioni degli articoli 327 e 328.

379. Se l'imputato legalmente citato non compare, sarà giudicato in contumacia nel modo stabilito dall'articolo 335.

La sentenza gli sarà notificata nel più breve termine a diligenza del Procuratore del Re nelle forme prescritte dagli articoli 368, 369 e 372.

380. La persona condannata in contumacia potrà formare opposizione all'esecuzione della sentenza nei dieci giorni dalla notificazione che le ne sarà stata fatta, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Se la sentenza non è stata notificata alla persona del condannato, si ammetterà l'opposizione durante un mese dalla notificazione.

Il ricorso d'opposizione sarà presentato alla Segreteria del Tribunale; e si osserveranno inoltre le disposizioni degli articoli 358 e 359.

381. Entro il termine di cinque giorni dalla data del decreto che prefigge l'udienza, l'opposizione sarà notificata tanto al Pubblico Ministero, che alla Parte Civile.

Se l'opponente compare, si leggerà il verbale del primo dibattimento; nel resto, l'istruzione si farà in contraddittorio; e la condanna in contumacia sarà come non avvenuta.

Nondimeno le spese di copia e notificazione della sentenza in contumacia e dell'opposizione saranno sempre a carico dell'opponente.

Se l'opponente non compare, sarà proferita sentenza colla quale si ordinerà l'esecuzione di quella pronunciata in contumacia. Questa seconda sentenza

non potrà essere impugnata che in via di appello.

Il Tribunale potrà, se occorre, accordare provvedimenti interinali a guarentigia delle spese e dei danni pronunciati dalla sentenza; e queste provvisori saranno esecutorie non ostante appello.

382. La disposizione dell'articolo 340 è comune alle sentenze in contumacia pronunciate dai Tribunali in materia correzionale.

383. Nel resto, per la pubblica discussione si osserveranno le norme stabilite nelle *Disposizioni generali* di questo libro II; e terminato il dibattimento, il Tribunale pronuncia sentenza.

384. Se l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o se il fatto non costituisce nè delitto nè contravvenzione, o se l'azione penale è prescritta o in altro modo estinta, il Tribunale dichiarerà non farsi luogo a procedimento.

Se risulta che l'imputato non ha commesso il reato ascrittogli, e che non vi ha preso alcuna parte, o se la sua reità non è provata, sarà assolto.

385. Se il fatto non è che una contravvenzione di polizia, e se l'imputato, o il Pubblico Ministero, o la Parte Civile non ha domandato il rinvio, il Tribunale applicherà la pena prescritta dalla legge, e statuirà sulle domande dei danni: in questo caso la sua sentenza sarà inappellabile.

386. Se il Tribunale riconosce che il fatto costituisce un crimine od un delitto di competenza della Corte d'Assisie, rimanderà la Causa al competente Giudice istruttore.

Nel caso di crimine, se vi siano indizi sufficienti di reità, il Tribunale potrà rilasciare immediatamente mandato di cattura in conformità dell'articolo 184.

387. Se però il Tribunale pronuncia in Causa di rinvio a tenore dell'articolo 428, ove le circostanze attenuanti ammesse dalla Sezione d'accusa risultassero escluse dai dibattimenti, dovrà ritenere la Causa, e potrà estendere la durata del carcere a dieci anni; salvo il disposto dall'articolo precedente qualora per circostanze nuove risultasse che il fatto costituisce un reato di titolo diverso.

388. Se il fatto importa una pena correzionale, e la reità dell'imputato è stabilita, il Tribunale applicherà la pena.

CAPO III.

Dell'appello dalle sentenze dei Tribunali.

389. L'appello dalle sentenze proferite in materia correzionale dai Tribunali di Circondario sarà portato alle Corti d'Appello.

390. La facoltà di appellare apparterrà:

1.° Al condannato, eccettochè si tratti di delitti punibili soltanto con pena pecuniaria non eccedente lire trecento, compresi il valore degli oggetti confiscati;

2.° Al Pubblico Ministero presso il Tribunale entro i limiti stabiliti nel numero precedente;

La stessa facoltà è concessa al Pubblico Ministero presso la Corte che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio del Procuratore del Re o la sua acquiescenza all'esecuzione della sentenza;

3.° Alla Parte Civile ed all'imputato per ciò che riguarda il montare dei danni, semprechè la somma domandata ecceda le lire mille.

L'appello sarà però ammissibile, quand'anche la somma proposta pei danni fosse minore di lire mille, ogni qual volta vi sarà pure appello relativamente all'azione penale per parte del Pubblico Ministero o dell'imputato.

391. La disposizione dell'articolo 342 si applica all'appello in materia correzionale.

392. L'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie non potrà essere interposto che dopo la sentenza definitiva, ed unitamente all'appello da questa, qualora sia appellabile.

Nondimeno l'appello potrà essere interposto prima della sentenza definitiva, quando si tratterà d'incompetenza, o quando la sentenza inferisca un gravame irreparabile in definitiva.

L'esecuzione volontaria delle sentenze preparatorie od interlocutorie non renderà inammissibile l'appello, il quale perciò potrà sempre essere interposto nello stesso atto col quale s'impugnerà la sentenza definitiva.

393. L'appello sarà interposto nella Segreteria del Tribunale, che ha proferita la sentenza, entro il termine di cinque giorni al più tardi dopo quello in

cui fu pronunciata in presenza delle Parti o de' loro procuratori; e qualora sia stata pronunciata in assenza di alcuno di essi, dopo quello della notificazione che ne sarà stata fatta alla Parte condannata al suo domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Pel Pubblico Ministero il termine decorrerà dal giorno della pronunciazione della sentenza in udienza pubblica.

Se la sentenza sarà stata proferita in contumacia, il termine non decorrerà che dal giorno in cui l'opposizione non sarà più ammissibile.

L'appello interposto durante il termine dell'opposizione importerà rinuncia alla medesima.

394. L'atto d'appello sarà sottoscritto dall'appellante o da un Procuratore speciale, se è stato interposto dall'imputato o dalla Parte Civile; il mandato dovrà essere annesso all'atto, il quale, in ogni caso, verrà anche sottoscritto dal Segretario.

395. Ove sianvi più persone imputate come agenti principali o complici del medesimo reato, l'appello interposto da uno di essi gioverà agli altri sì presenti che contumaci.

396. Nel termine di dieci giorni successivi all'atto d'interposizione d'appello, il ricorso contenente i motivi dell'appello sarà rimesso dall'imputato o dalla Parte Civile alla Segreteria dove il detto atto è stato ricevuto. Il ricorso dovrà essere sottoscritto da un Causidico esercente presso il Tribunale o da un Avvocato ammesso all'esercizio.

Se il Procuratore del Re è appellante, trasmetterà direttamente al Procuratore Generale una informativa contenente i motivi dell'appello.

397. Se la dichiarazione d'appello o la presentazione de' motivi non ebbero luogo ne' termini prescritti dagli articoli 393 e 396, la Corte ordinerà la esecuzione della sentenza; salvo il disposto dall'articolo 406.

398. Quando il Segretario del Tribunale avrà ricevuta la dichiarazione d'appello ed il ricorso contenente i motivi, trasmetterà nei due giorni successivi gli atti, i documenti all'appoggio, e copia della sentenza appellata, con un elenco delle carte da lui sottoscritto, al Segretario della Corte. Questi rimetterà il tutto immediatamente al Pubblico Ministero.

399. Il Pubblico Ministero esaminerà gli atti. Se l'appello interposto dal Procuratore del Re gli sembrerà fondato, richiederà entro trenta giorni dall'interposizione la citazione dell'imputato avanti la Corte. Trascorso questo termine l'appello del Pubblico Ministero non sarà più ammesso.

I motivi d'appello saranno uniti agli atti, a meno che il Procuratore Generale li abbia esposti nella richiesta di citazione; sotto pena di decadenza.

Eguale istanza nel termine suddetto farà il Procuratore Generale quando l'appello sia stato interposto dall'imputato per la condanna penale soltanto, ovvero per una delle cause indicate nell'articolo 342.

400. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il

Procuratore Generale farà notificare alla Parte Civile il giorno che sarà stato prefisso per l'udienza, acciò intervenga, ove lo stimi, nel processo.

Se però l'appello interposto dall'imputato riguarda ad un tempo la condanna penale e i danni, il Pubblico Ministero richiederà la citazione di tutte le Parti.

401. Il Presidente rilascerà ordinanza di citazione a comparire nel termine non minore di dieci giorni, coll'aumento inoltre di un giorno per ogni tre miriametri di distanza; e colla stessa ordinanza avvertirà l'imputato, che gli è lecito di nominarsi un difensore nella persona d'un Avvocato ammesso ad esercitare avanti la Corte, se già non l'avrà nominato nel ricorso menzionato nell'articolo 396.

Ove siavi Parte Civile in Causa, se le intimerà di farsi rappresentare da un Causidico esercente presso la Corte, a meno che, essendo essa appellante, non l'avesse già nominato nel suo ricorso.

402. Il Pubblico Ministero è incaricato di far eseguire la citazione delle Parti nella forma stabilita per l'intimazione dei mandati di comparizione.

403. Se l'imputato è detenuto, la citazione si farà in conformità del prescritto dall'articolo 370.

Se l'imputato elegge un difensore, il Segretario ne riceverà la dichiarazione, che sarà unita al processo.

L'imputato sarà successivamente tradotto, per ordine del Procuratore del Re, nelle carceri del luogo dove siede la Corte d'Appello.

404. Durante i termini per appellare e presentare i motivi dell'appello, come anche durante il giudizio d'appello, sarà sospesa l'esecuzione della sentenza.

405. L'imputato assolto, o riguardo al quale si è dichiarato non essere luogo a procedimento, non potrà ritenersi in carcere oltre il termine di cinque giorni da quello in cui fu pronunciata la sentenza, se entro questo termine non sarà stato interposto appello dal Pubblico Ministero; sarà posto in libertà anche prima, se il Procuratore del Re ha dichiarato di non volere appellare.

406. L'appello, di cui all'alinea del numero 2.° dell'articolo 390, sarà portato avanti la Corte con ricorso del Pubblico Ministero entro il termine di sessanta giorni da quello in cui sarà emanata la sentenza; e, se la sentenza gli fosse stata notificata a diligenza dell'una delle Parti, entro trenta giorni dalla notificazione; salvo il disposto dall'articolo 405 riguardo al rilascio dell'imputato.

407. Il Presidente rilascerà ordinanza di citazione in conformità dell'articolo 401; e le Parti saranno citate, come è prescritto negli articoli 402 e 403.

La disposizione dell'alinea dell'articolo 401 è comune all'appello del Pubblico Ministero presso la Corte.

408. Nell'udienza il Consigliere nominato dal Presidente farà la relazione della causa. Nella discussione si osserveranno le norme degli articoli 268, 269 e 270, omissis l'esame dei testimoni e periti: ma l'appellante sarà sempre sentito per primo.

409. Le Parti potranno fare avanti la Corte nuove produzioni, deduzioni, ed istanze.

Si osserveranno parimente le disposizioni dell'alinea dell'articolo 352, quando la Corte lo crederà assolutamente indispensabile alla dilucidazione del fatto.

410. Terminato il dibattimento la Corte pronuncia sentenza.

411. Se la Corte riconosce che il fatto imputato costituisce un crimine, o un delitto di competenza della Corte di Assisie, annullerà la sentenza, ed ordinerà di procedere nelle forme ordinarie.

Se l'appello non è stato interposto che dall'imputato, non si potrà aumentare la pena pronunciata. Lo stesso avrà luogo riguardo agli agenti principali ed ai complici del medesimo reato, quando anche non avessero appellato, in conformità dell'articolo 395.

In tutti gli altri casi preveduti negli articoli 354, 355 e 356, si osserveranno le disposizioni contenute nei medesimi articoli.

412. Le sentenze pronunciate in contumacia in grado d'appello potranno essere impugnate mediante opposizione nelle forme e nei termini in cui possono essere impugnate le sentenze contumaciali proferite dai Tribunali correzionali, giusta gli articoli 380, 381.

Il ricorso d'opposizione sarà presentato alla Segreteria della Corte d'Appello.

La sentenza che emanerà sull'opposizione non

potrà essere impugnata dalla Parte opponente; salvo i casi di cassazione.

413. Le disposizioni dell'articolo 362 si applicano all'appello in materia correzionale.

TITOLO III.

DELLE CAUSE DA SOTTOPORSI ALLE CORTI D'ASSISIE.

CAPO I.

Dell'accusa.

414. Il Procuratore Generale dovrà mettere in ordine la Causa entro cinque giorni dalla ricevuta delle carte che gli saranno state trasmesse in esecuzione dell'articolo 244, o dell'articolo 249, e fare il suo rapporto nei cinque giorni successivi al più tardi.

Durante il detto termine la Parte Civile e l'imputato potranno presentare quelle memorie che crederanno utili, senza che il rapporto possa essere ritardato.

415. La Sezione d'accusa si adunerà in Camera di consiglio una volta almeno ogni settimana, ed anche più spesso ove ne sia il caso, per udire i rapporti del Procuratore Generale, e statuire sulle sue istanze.

416. Dopo il rapporto, il Segretario darà lettura ai Giudici, in presenza del Procuratore Gene-

TITOLO III. *Delle cause da sottoporsi alle Corti d'Assisie.* 427

rale, degli atti del processo: essi saranno poi lasciati sulla tavola, come pure le memorie che la Parte Civile e l'imputato avranno presentate.

417. La Sezione procederà a porte chiuse, senza sentire nè l'imputato nè la Parte Civile, salvo per mezzo delle memorie che essi avranno prodotte. L'istruzione scritta servirà di base alle sue sentenze.

418. Il Procuratore Generale deporrà sulla tavola le sue requisitorie scritte e sottoscritte: quindi egli ed il Segretario si ritireranno.

419. Il Presidente sarà tenuto di far pronunciare la Sezione entro giorni tre al più tardi dopo il rapporto del Procuratore Generale.

La deliberazione incominciata dovrà proseguirsi senza interruzione sino al suo termine, e senza che possano i Giudici comunicare con alcuno.

420. Se la Causa non è di competenza ordinaria, il Procuratore Generale dovrà richiedere e la Sezione ordinare che sia quella sospesa e rimessa all'Autorità competente.

421. Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, la Sezione esaminerà se esistono contro l'imputato prove od indizi di un fatto qualificato crimine dalla legge, e se le prove o gli indizi sono abbastanza gravi per far luogo all'accusa.

422. La Sezione potrà, prima di statuire sul merito, ordinare una più ampia istruzione se la crede necessaria.

Essa potrà parimente ordinare, qualora ne sia il caso, che le siano presentati nel più breve

termine gli oggetti formanti corpo di reato che si trovassero depositati nella Segreteria del Tribunale.

423. La Sezione statuirà con una sola sentenza sopra i crimini, i delitti, e le contravvenzioni, di cui parla l'articolo 19 nel Titolo *della competenza*.

424. Se la Sezione non iscorge traccia alcuna di crimine, delitto, o contravvenzione preveduti dalla legge, ovvero se non trova indizi sufficienti di reità, o le risulta che l'azione penale sia prescritta od in altro modo estinta, essa lo enuncierà espressamente nella sentenza colla quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento, ed ordinerà il rilascio dell'imputato; il che sarà immantinente eseguito, se non è detenuto per altra causa.

Nello stesso caso, allorchè la Sezione statuirà sopra un'opposizione al rilascio dell'imputato, ordinato dal Giudice istruttore, essa confermerà l'ordinanza; la quale verrà eseguita come è detto precedentemente.

425. Se la Sezione è d'avviso che il fatto non costituisce che una contravvenzione di polizia, pronuncierà il rinvio dell'imputato avanti il Giudice di Mandamento competente, che dovrà indicare.

In questo caso l'imputato sarà posto in libertà.

426. Se il fatto non costituisce che un delitto, l'imputato sarà rimandato al Tribunale di Circondario competente, che sarà parimenti indicato.

Le disposizioni contenute negli alinea 1 e 2 dell'articolo 241 sono applicabili alle sentenze della Sezione d'accusa.

427. Se il fatto è qualificato crimine dalla legge, o se trattasi di delitto di competenza della Corte d'Assisie, e la Sezione scorge prove o indizi sufficienti di reità, pronuncierà l'accusa, ed ordinerà il rinvio dell'imputato avanti la detta Corte.

In questo caso, se trattasi di crimine punibile con una delle pene stabilite nei primi cinque numeri dell'articolo 13 del Codice Penale, la Sezione rilascerà ordinanza di cattura.

L'ordinanza di cattura esprimerà il nome, cognome, età, luogo di nascita, domicilio e professione dell'accusato. Essa inoltre conterrà, a pena di nullità, la enunciazione sommaria e la qualificazione legale del fatto costituente il soggetto dell'accusa.

L'ordinanza di cattura sarà inserita nella sentenza d'accusa.

La sentenza di accusa conterrà altresì l'ordine di tradurre l'accusato nelle carceri giudiziarie nella città ove dev'essere giudicato, - ovvero, trattandosi di crimine o di delitto, pel quale non sia stato rilasciato mandato di cattura a termini degli articoli 182 e 184 alinea, l'ordine all'accusato di comparire avanti il Presidente della Corte, o di chi ne fa le veci, nel termine di cinque giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

428. In tutti i casi, nei quali o per ragione d'età, o dello stato di mente, o per qualsiasi altra circostanza, i reati qualificati crimini siano punibili a termini di legge rispetto a tutti gli imputati col solo carcere, o si faccia luogo alla commutazione

o diminuzione delle pene criminali col passaggio alla pena del carcere, la Sezione d'accusa potrà rinviare la Causa al Tribunale di Circondario, che pronuncierà in via correzionale.

Tale rinvio però, se la Sezione d'accusa sarà solamente composta di tre Giudici, non avrà luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

La sentenza d'accusa esprimerà le circostanze da cui il rinvio sarà motivato.

In nessun caso potrà ordinarsi il rinvio al Tribunale degli imputati di reati contemplati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 di questo Codice.

429. Nelle sentenze della Sezione d'accusa saranno esposti i motivi che hanno determinato i Giudici a pronunciarle, e si indicheranno gli articoli della legge applicata: esse faranno menzione delle conclusioni del Pubblico Ministero, ommessi i motivi di queste: saranno sottoscritte dai Giudici e dal Segretario; il tutto sotto pena di nullità.

430. In tutti i casi in cui l'imputato sarà rimandato avanti la Corte, il Procuratore Generale sarà tenuto di formare l'atto d'accusa.

Tale atto esporrà:

1.° La natura del reato che forma l'oggetto dell'accusa;

2.° Il fatto e tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena.

Nominerà e chiaramente designerà l'imputato. Terminerà col riassunto seguente:

In conseguenza N. N. è accusato d'avere com-

messo il tal omicidio volontario nella persona di . . . o il tal furto a danno di . . . o il tal crimine, colla tale o tale altra circostanza.

431. La sentenza di rinvio contenente l'ordinanza di cattura o di comparizione sarà notificata coll'atto d'accusa alla persona dell'accusato, se si trova, o riuscendo inutili le fatte ricerche, al suo domicilio od alla sua dimora, nella forma prescritta pei mandati di comparizione; il tutto sotto pena di nullità.

432. Se l'accusato non può essere arrestato, o non si costituisce volontariamente nelle carceri, o non si presenta nel termine prefisso nella sentenza di rinvio, si procederà contro di lui in contumacia secondo le regole stabilite nel capo VII del presente titolo III.

433. L'imputato, riguardo al quale la Sezione d'accusa avrà dichiarato che non vi è luogo a rimandarlo avanti la Corte, non potrà più essere tradotto in giudizio pel medesimo fatto, a meno che non sopravvengano nuove prove a suo carico.

Sono considerate nuove prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali che non hanno potuto essere sottoposti all'esame della Sezione di accusa, e sono atti sia ad avvalorare le prove che la stessa Sezione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi lumi utili alla scoperta della verità.

434. Nel caso suddetto l'Ufficiale di polizia giudiziaria, o il Giudice istruttore, trasmetterà, senza ritardo, copia degli atti e documenti al Procuratore

Generale; e sull'istanza di questo il Presidente della Sezione d'accusa nominerà il Giudice innanzi al quale, a richiesta del Pubblico Ministero, si dovrà procedere ad una nuova istruzione.

Nondimeno, se vi è pericolo di fuga, il Giudice istruttore potrà, prima dell'invio delle carte, rilasciare mandato di cattura contro l'imputato che fosse di già messo in libertà a termini dell'articolo 424.

435. Compiuta la nuova istruzione, si osserveranno le regole sovra prescritte per l'accusa.

Se la Sezione non trova indizi sufficienti di reità, pronuncerà che non vi è luogo ad accusa, ed ordinerà che l'imputato, se è detenuto, sia posto in libertà.

436. In tutte le Cause per crimini, o per delitti di competenza della Corte d'Assisie, la Sezione d'accusa, sino a tanto che non avrà deciso se havvi luogo a decretare l'accusa, potrà d'ufficio, o sulla richiesta del Pubblico Ministero, o sopra ricorso dell'imputato o della Parte Civile, siavi o non istruzione cominciata dai primi Giudici, avocare a sè la Causa, ordinare che si proceda, farsi trasmettere gli atti del processo, assumere o far assumere informazioni, e quindi statuire come sarà di diritto.

La Sezione d'accusa avrà la stessa facoltà riguardo agli altri delitti.

437. Nel caso dell'articolo precedente ed anche, se occorre, in quelli preveduti negli articoli 422 e 434, uno dei Giudici della Sezione d'accusa a quest'effetto delegato farà le funzioni di Giudice istrut-

tore. Egli esaminerà i testimoni, o commetterà per ricevere le loro deposizioni uno dei Giudici del Tribunale nel cui distretto essi dimorano; interrogherà l'imputato; riunirà tutte le prove o gl'indizi che potrà raccogliere; rilascerà, secondo le circostanze, mandato di cattura o di comparizione contro l'imputato; e potrà altresì nei casi urgenti, e sopra conformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordinare il rilascio dell'imputato, riferendone senza ritardo alla Sezione d'accusa.

Compiuti gli atti, si comunicheranno per mezzo della Segreteria al Procuratore Generale che farà il suo rapporto nei cinque giorni successivi; e la Sezione pronuncerà secondo le norme sovra stabilite.

438. Non sarà prima rilasciata ordinanza di cattura; e se risulta dall'esame degli atti che vi ha luogo a rimandare l'imputato avanti la Corte d'Assisie, la sentenza conterrà, secondo i casi, o l'ordinanza di cattura, o l'ordine di presentarsi, come è detto nell'ultimo alinea dell'articolo 427.

Nel caso di rinvio al Tribunale correzionale si osserverà quanto è prescritto dall'alinea dell'articolo 426; e se all'imputato è stata accordata la libertà provvisoria, la sentenza conterrà l'ordine di presentarsi avanti il Tribunale cui spetta di pronunciare.

439. Si osserveranno nel resto le altre disposizioni del presente Codice che non sono contrarie ai tre articoli precedenti.

440. Indipendentemente da ciò che è prescritto

dall'articolo 41 n.º 4, il Procuratore del Re trasmetterà ogni otto giorni al Procuratore Generale un ragguaglio di tutti gli affari criminali, correzionali o di polizia, che saranno sopravvenuti.

Qualora dal ragguaglio degli affari correzionali o di polizia il Procuratore Generale scorga che essi presentino caratteri più gravi, potrà ordinare entro quindici giorni soltanto dalla ricevuta del ragguaglio, che gli siano trasmessi gli atti del processo, per fare quindi, entro altri quindici giorni dalla ricevuta degli atti, quelle richieste che stimerà convenienti; e la Sezione d'accusa ordinerà, nel termine di tre giorni, ciò che sarà di diritto.

CAPO II.

Dell'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento avanti le Corti d'Assisie.

441. La citazione diretta avanti le Corti d'Assisie può aver luogo solamente pei reati di stampa menzionati nel n.º 6 dell'art. 9 del presente Codice, a tenore dell'articolo 62 della legge 26 marzo 1848.

Fuori di questo caso, si procede in via di accusa, com'è detto nel Capo precedente.

442. Entro le ventiquattr'ore dalla notificazione all'accusato della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa, gli accusati detenuti sono trasferiti nelle carceri della città in cui devono essere giudicati.

Potranno però essere trasferiti anche appena emanata la sentenza di rinvio, se il Procuratore Generale lo stima conveniente.

443. Quando gli accusati sono rinviati ad una Corte d'Assisie convocata in una città diversa da quella ove siede la Corte d'Appello, gli atti del processo con le carte unite, e coi documenti ed oggetti formanti corpo del reato, sono per cura del Procuratore Generale immediatamente trasmessi alla Segreteria del Tribunale sedente nella città ove debbono tenersi le Assisie.

444. Ventiquattr'ore al più tardi dopo l'arrivo dell'accusato nella città ove deve essere giudicato, e dopo la trasmissione degli atti prescritta dall'articolo precedente, il Presidente della Corte d'Assisie, o il Consigliere che sarà da lui delegato, interrogherà l'accusato.

Se non si trova ancora sul luogo il Presidente della Corte d'Assisie, o un Consigliere da lui delegato, procede a tale interrogatorio il Presidente del Tribunale o chi ne fa le veci.

L'accusato sarà interpellato a dichiarare la scelta che avesse fatto di un difensore, come viene prescritto dal titolo IX del presente libro II.

Nel caso ch'egli si rifiutasse di sceglierlo, il Presidente gliene deputerà uno immediatamente; e ciò sotto pena di nullità.

In ambedue i casi il Segretario darà, senza ritardo, conforme avviso ai difensori eletti; e del dato avviso farà constare per mezzo di annotazione

negli Atti: il tutto sotto pena di un'ammenda estensibile a lire venticinque.

445. Nello stesso interrogatorio il Presidente o chi ne fa le veci avvertirà l'accusato che gli è facoltativo di prendere visione nella Segreteria, per mezzo dei suoi difensori, degli atti del processo e degli oggetti formanti corpo di reato, senza trasportarli, nè ritardare l'istruzione.

Lo avvertirà inoltre, che nel caso in cui credesse di proporre una domanda di nullità, egli dee fare la sua dichiarazione nella detta Segreteria nei cinque giorni successivi, e che, dopo spirato il detto termine, non vi sarà più ammesso.

Si farà risultare dell'adempimento di quest'articolo e del precedente per mezzo di verbale che sarà sottoscritto dall'accusato, dal Presidente o chi ne fa le veci, e dal Segretario. Se l'accusato non sa, non può, o non vuole sottoscrivere, nè segnare, se ne farà menzione nello stesso verbale.

446. Se l'accusato non è stato avvertito in conformità del precedente articolo, la nullità non sarà sanata dal suo silenzio: i suoi diritti saranno conservati, salvo a farli valere dopo la sentenza definitiva.

447. Se vi ha Parte Civile, nel termine di cui all'articolo 444 sarà con atto d'Usciere avvertita o in persona, od al suo domicilio reale od eletto, che essa può prendere visione nella Segreteria degli atti del processo ed altri documenti; ed ove creda che l'accusato sia stato rimandato avanti Giudici incom-

petenti, potrà prevalersi della facoltà accordata all'accusato dall'articolo 445 nel termine ivi stabilito, sotto la stessa pena di decadenza.

Egual termine è accordato al Pubblico Ministero da decorrere dal giorno dell'interrogatorio dell'imputato.

448. La dichiarazione relativa alla domanda di nullità dovrà esprimerne l'oggetto.

Questa domanda non potrà essere fatta se non contro la sentenza di rinvio alla Corte d'Assisie, e nei cinque casi seguenti:

1.° Se il fatto non è qualificato crimine dalla legge;

2.° Se vi è stata violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità;

3.° Se il Pubblico Ministero non è stato sentito;

4.° Se la sentenza non è stata pronunciata dal numero di Giudici determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha assistito a tutte le adunanze;

5.° Se l'accusato è stato rimandato avanti Giudici incompetenti.

449. Tostochè la dichiarazione summenzionata sarà stata ricevuta dal Segretario, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello la trasmetterà al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, la quale sarà tenuta di pronunciare senza ritardo.

450. Non ostante la domanda di nullità, l'istruzione sarà continuata sino al dibattimento esclusivamente.

451. I difensori potranno farsi spedire, a spese

degli accusati, copia di quelle carte del processo che crederanno utili alla difesa.

Non sarà spedita gratuitamente agli accusati, qualunque sia il numero di essi, ed in qualunque caso, che una sola copia dei verbali che comprovano il fatto che costituisce il reato, e delle dichiarazioni scritte dei testimoni.

Il Presidente o chi ne fa le veci e il Procuratore Generale sono tenuti di vegliare all'eseguimento di questo articolo.

452. Dopo l'interrogatorio il Presidente o il Consigliere da lui delegato potrà d'ufficio, o sull'istanza delle Parti, procedere o far procedere a tutti quegli atti ed informazioni che giudicherà utili alla manifestazione della verità.

453. Se vi sono nuovi testimoni da esaminare i quali dimorino fuori del luogo ove siede la Corte d'Assisie, il Presidente o il Consigliere da lui delegato potrà commettere per ricevere le loro deposizioni il Giudice istruttore presso il Tribunale od il Giudice di Mandamento nel cui distretto dimorano i testimoni.

454. Ricevute che essi avranno le deposizioni, le trasmetteranno chiuse e sigillate al Segretario che deve adempiere le sue funzioni alla Corte d'Assisie.

455. Ai testimoni che, legalmente citati, o non saranno comparsi senza addurre legittima scusa o si saranno recusati di deporre, sono applicabili le disposizioni degli articoli 176 a 179 inclusivamente.

456. Dopo la scadenza del termine stabilito negli

articoli 445 e 447, il Procuratore Generale, l'accusato e la Parte Civile presenteranno, al più presto, nella Segreteria della Corte d'Assisie, osservata la distinzione di cui nell'articolo 443, la lista dei testimoni e periti che intendono di far sentire, all'udienza.

Ogni lista sarà sottoscritta dal richiedente; e conterrà il nome, cognome, e soprannome se ne hanno, la professione e la dimora dei testimoni.

Se nelle liste sono compresi testimoni o periti non ancora sentiti nella istruzione preparatoria, saranno nelle medesime enunciati i fatti o circostanze su cui debbono venire interrogati.

Le liste saranno notificate reciprocamente alle Parti tre giorni almeno prima dell'apertura del dibattimento.

La notificazione delle liste al Pubblico Ministero si farà all'Ufficio del Procuratore Generale se le Assisie debbono tenersi nella città di residenza della Corte d'Appello, e all'Ufficio del Procuratore del Re se le Assisie debbono tenersi in altra città;

La notificazione all'accusato detenuto si farà alla di lui persona nelle carceri;

La notificazione all'accusato non detenuto si farà al domicilio ch'egli ha realmente o che avrà eletto nella città dove debbono tenersi le Assisie: questa elezione di domicilio sarà fatta con atto ricevuto nella Segreteria della Corte d'Assisie, osservata la distinzione di cui nell'articolo 443: in difetto di

domicilio reale od eletto in detta città, la notificazione si farà al difensore;

La notificazione alla Parte Civile si farà parimenti al di lei domicilio reale od eletto in detta città.

457. Se la domanda di nullità viene fatta contro una sentenza di rinvio dopo trascorso il termine menzionato negli articoli 445 e 447, si procederà oltre al dibattimento, non ostante il ricorso in Cassazione.

458. L'ordinanza del Primo Presidente della Corte d'Appello, che ha determinato l'apertura delle Assisie, è letta in pubblica udienza, ed affissa alla porta della Corte stessa.

Inoltre, se le Assisie debbono tenersi in una città diversa dalla residenza della Corte d'Appello, la detta ordinanza viene trasmessa al Presidente di quel Tribunale: il quale ne dà parimenti lettura in pubblica udienza, e ne ordina l'affissione alla porta del Tribunale.

459. Il giorno dell'apertura di ciascun dibattimento sarà stabilito con un'ordinanza del Presidente della Corte d'Assisie.

Quest'ordinanza sarà notificata entro ventiquattr'ore dalla sua data all'accusato ed alla Parte Civile nelle persone del loro difensore o procuratore, a diligenza del Procuratore Generale.

Il dibattimento non si potrà aprire, sotto pena di nullità, prima che sia trascorso il termine menzionato negli articoli 445 e 447, salvo col consenso espresso delle Parti.

460. Il Pubblico Ministero, se ha motivi per chiedere che il processo non sia recato in spedizione alla prima riunione dei Giurati, presenta al Presidente della Corte d'Assisie una requisitoria per la prorogazione del termine.

Il Presidente decide se la proroga debba essere concessa.

La stessa facoltà spetta all'accusato, il quale deve a tal fine fare istanza per mezzo di ricorso diretto al Presidente: e questi decide, udito sempre il Pubblico Ministero.

461. Gli accusati, che sono arrivati nelle carceri del luogo delle Assisie dopo l'apertura di queste, non possono essere giudicati nella incominciata sessione, ammenochè il Pubblico Ministero, gli stessi accusati, e la Parte Civile vi acconsentano.

S'intende in tal caso che il Pubblico Ministero e le Parti, alle quali fosse già stata notificata la sentenza di rinvio, abbiano rinunciato alla facoltà di ricorrere in cassazione a tenore degli articoli 445, 447 e 448.

462. Non può farsi la chiusura delle Assisie prima che siano state portate all'udienza tutte le Cause che si trovano in istato di essere decise al tempo dell'apertura della Sessione.

La chiusura della Sessione è pronunciata dal Presidente in udienza pubblica.

CAPO III.

Funzioni del Presidente.

463. Oltre alle incombenze attribuite al Presidente nel Capo precedente, egli è incaricato di dirigere l'istruzione ed il dibattimento, e di determinare l'ordine fra le persone che chiedono di parlare.

464. Egli è rivestito di un potere discrezionale in virtù del quale, durante il dibattimento, e in tutto ciò che la legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità, può fare quanto egli stimerà utile a scoprire la verità: e la legge lascia al suo onore ed alla sua coscienza di valersi di quei mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione.

465. Egli può parimente, nel corso del dibattimento, chiamare ad esame qualsivoglia persona, richiedendo, ove occorra, la forza pubblica, e farsi recare qualunque nuovo documento che in seguito alle spiegazioni date all'udienza sì dagli accusati che dai testimoni gli sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fatto contestato.

I testimoni e i periti in tal modo chiamati non presteranno giuramento, e le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schiarimenti.

Il Presidente, prima di sentirli, dovrà rammentare loro la disposizione dell'articolo 373 del Codice Penale.

466. Il Presidente dovrà rigettare tutti quei mezzi proposti dalle Parti che fossero estranei alla Causa,

e tendessero a prolungare il dibattimento senza speranza d'avere maggiore certezza nei risultamenti; e salvo alle Parti di fare le loro istanze alla Corte, giusta l'articolo 268 n.º 4.

CAPO IV.

Funzioni del Procuratore Generale.

467. Il Procuratore Generale, indipendentemente dalle attribuzioni stategli conferite coll'articolo 36 e seguenti, procederà avanti la Corte contro qualsiasi persona posta in accusa secondo le forme prescritte dal capo I di questo titolo e libro, o contro gli imputati citati direttamente nel caso preveduto dall'articolo 441. Egli non potrà portare avanti la Corte verun'altra Causa sotto pena di nullità.

468. Emanata la sentenza d'accusa, il Procuratore Generale porrà ogni cura acciò si proceda agli atti preliminari menzionati nei capi I e II del presente titolo, e che tutto sia in ordine acciò il dibattimento possa incominciare all'epoca dell'apertura delle Assisie.

469. Egli farà nell'interesse della legge tutte le requisitorie che crederà utili: la Corte è tenuta di farne stendere atto e deliberare sulle medesime.

470. Ogniqualvolta la Corte non seconderà le richieste del Procuratore Generale, la discussione pubblica e la sentenza non saranno perciò interrotte, nè sospese; salvo dopo la sentenza, se vi ha luogo,

il ricorso per la cassazione da parte del Procuratore Generale.

471. Le requisitorie del Procuratore Generale debbono essere da lui sottoscritte: quelle fatte nel corso di un dibattimento si distenderanno dal Segretario nel suo verbale, e saranno pure sottoscritte come sopra.

Le decisioni della Corte, che emaneranno in seguito a dette requisitorie, saranno sottoscritte dal Presidente, o da quel Consigliere che ne fa le veci, e dal Segretario.

CAPO V.

Dei dibattimenti avanti le Corti d'Assisie.

472. Nel giorno fissato pel dibattimento, ed appena la Corte è in seduta, i quattordici Giurati, che in conformità della legge sull'Ordinamento giudiziario sono destinati pel giudizio della Causa, pigliano posto secondo l'ordine della loro estrazione sopra sedili separati dal pubblico, dalle Parti e dai testimoni, in faccia al banco degli accusati.

473. Aperta l'udienza, il Presidente interroga l'accusato sulle generalità. Indi legge ai Giurati la seguente formola di giuramento.

« Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli
» uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione
» le accuse fatte a N. N.; di non tradire i diritti
» dell'accusato, nè quelli della società che lo ac-

TITOLO III. *Delle cause da sottoporsi alle Corti d'Assisie.* 445

» cusa; di non comunicare con chicchessia relativamente alle dette accuse sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto nè all'odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè all'affetto; di decidere solamente allo stato dell'accusa e delle fatte difese, secondo la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento, coll'imparzialità e colla fermezza che si convengono ad un uomo probò e libero ».

Chiama quindi ad uno ad uno i Giurati secondo l'ordine dell'estrazione loro; e ciascuno di essi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponde: *lo giuro.*

474. Il Presidente avvertirà in seguito l'accusato di stare attento a ciò che sarà per udire.

475. Il Segretario leggerà ad alta voce la sentenza di rinvio dell'accusato avanti la Corte, e l'atto d'accusa, ovvero la citazione diretta.

Dopo questa lettura il Presidente ripeterà in succinto il contenuto nell'atto d'accusa e dirà all'accusato: *ecco di che voi siete accusato; ora sentirete le prove che si hanno contro di voi.*

476. Il Procuratore Generale esporrà il soggetto dell'accusa; e presenterà in seguito la lista dei testimoni che dovranno essere esaminati sia a di lui richiesta, sia ad istanza della Parte Civile o dell'accusato.

Questa lista sarà letta ad alta voce dal Segretario.

477. La discussione ha luogo secondo le norme stabilite nelle *Disposizioni Generali* di questo libro II

in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente Capo.

478. I Giurati, ottenuta la parola dal Presidente, possono domandare al testimone ed all'accusato tutti gli schiarimenti che crederanno necessari allo scoprimento della verità.

479. Dopo l'esame dei testimoni o periti, e le arringhe della Parte Civile, del Pubblico Ministero, e dei difensori, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.

480. Il Presidente riassume la discussione; fa notare ai Giurati le principali ragioni in favore e contro l'accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere; e formula in iscritto le questioni, alle quali sono essi chiamati a rispondere separatamente, cioè prima sul fatto principale, ed in seguito sopra ciascuna delle circostanze aggravanti, proposte nell'atto d'accusa od emergenti dal dibattimento, e nel modo seguente:

» L'accusato è egli colpevole del reato di...?

» L'ha egli commesso colla circostanza aggravante....?»

» L'ha egli commesso coll'altra circostanza aggravante....?»

481. Allorchè l'accusato ha proposto per iscusar un fatto ammesso come tale dalla legge, il Presidente deve formulare la questione come segue:

» Il fatto.... è egli costante?»

482. Se l'accusato ha meno di quattordici anni, - o se, trattandosi di reato di stampa, ha meno di

TITOLO III. *Delle cause da sottoporsi alle Corti d'Assisie.* 447
sedici anni, - il Presidente formula la seguente interrogazione:

» L'accusato ha egli agito con discernimento?»

483. Il Presidente, dopo di aver poste le questioni in iscritto, avverte i Giurati che, se essi a maggioranza di voti pensano esistere a favore di uno o più degli accusati circostanze attenuanti, debbono farne la dichiarazione in questi termini:

« Alla maggioranza, vi sono circostanze attenuanti » in favore dell'accusato N. N. »

484. Il Presidente rimette quindi ai Giurati nella persona del loro Capo le questioni scritte a termini degli articoli 480, 481, 482, assieme all'atto d'accusa, ai processi verbali che constatano il reato, ed agli atti del processo; e li avverte del pari che, se l'accusato è dichiarato colpevole del fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, devono farne menzione al principio della loro dichiarazione.

Fa in seguito ritirare gli accusati dalla sala d'udienza, e legge ai Giurati la seguente istruzione:

« La legge non chiede conto ai Giurati dei » mezzi pei quali eglino si sono convinti.

« Essa non prescrive loro alcuna regola, dalla » quale debbano far dipendere la piena e sufficiente prova.

« Essa prescrive loro d'interrogare sè stessi nel » silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare, nella » sincerità della loro coscienza, quale impressione » abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate » contro l'accusato, ed i mezzi della sua difesa.

« Essa propone loro questa sola domanda,
 » che rinchiude tutta la misura dei loro doveri:
 » *avete voi l'intima convinzione della colpeabilità*
 » *od innocenza dell'accusato?*

« I Giurati mancano al principale loro dovere
 » se pensano alle disposizioni delle leggi penali,
 » o considerano le conseguenze che potrà avere per
 » l'accusato la dichiarazione che devono fare. »

Tale istruzione, stampata in grandi caratteri,
 deve essere in altrettanti esemplari quanti sono i
 Giurati distesa sul tavolo intorno a cui siedono
 nella camera delle deliberazioni.

Pei reati di stampa, di competenza delle Assisie,
 l'istruzione è fatta invece nei termini seguenti:

« La legge non domanda dai Giurati veruna
 » discussione od esame del valore dei termini iso-
 » lati, del senso più o meno lato che a ciascuno di
 » essi in particolare attribuire si possa, ma impone
 » loro di interrogare sè stessi nel silenzio e nel
 » raccoglimento, e di esaminare nella sincerità della
 » loro coscienza, quale effetto abbia prodotto sull'a-
 » nimo loro il complesso dello scritto incriminato.

« I Giurati non devono trascorrere col pen-
 » siero all'applicazione della pena, alle conseguenze
 » di essa. L'oggetto per cui sono chiamati dalla
 » legge non è tale.

« Essi non devono mirare ad altro scopo se
 » non a pronunciare nella loro coscienza se credono
 » o non l'accusato colpevole del reato che gli è
 » imputato. »

485. I dodici Giurati sull'invito del Presidente
 debbono quindi ritirarsi nella camera assegnata alle
 loro deliberazioni; e non possono uscirne, nè avere
 comunicazione al di fuori con chicchessia, finchè
 non abbiano formata la loro dichiarazione.

A tale effetto il Presidente dà ordine ad un
 Usciere e al Capo della forza pubblica di servizio
 di farne custodire l'entrata.

Durante la deliberazione, nessuno può avere
 ingresso in detta camera, per qualunque causa,
 salvo che in forza di un ordine per iscritto del
 Presidente della Corte d'Assisie.

Quest'ordine viene ritirato dall'Usciere posto
 a custodia dell'entrata della camera.

486. I Giurati che uscissero dalla camera delle
 deliberazioni, o comunicassero con terza persona,
 possono essere condannati dalla Corte d'Assisie ad
 una multa estensibile a lire cinquecento.

Chiunque altro infranga l'ordine, o non lo fac-
 cia eseguire, essendovi tenuto per ufficio proprio,
 può essere punito dalla stessa Corte cogli arresti
 per ore ventiquattro.

487. È Capo dei Giurati il primo di essi estratto
 a sorte, salvo che di consenso del medesimo i Giu-
 rati abbiano designato un altro di loro per adem-
 piere a tali funzioni.

488. Il Capo dei Giurati legge ad essi, ad una ad
 una, le questioni formolate dal Presidente; e si pro-
 cede quindi indistintamente e ordinatamente sopra
 ciascuna di esse a votazione segreta.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal Presidente, il Capo dei Giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.

489. Per l'effetto della votazione ciascuno dei Giurati, chiamato dal loro Capo, riceve da lui, sopra ogni questione, una scheda stampata e marchiata col bollo della Corte d'Assisie.

Le schede portano scritte queste parole: *Sul mio onore e sulla mia coscienza la mia deliberazione è*

Il Giurato scrive sotto alle dette parole o vi farà scrivere segretamente da un altro Giurato, sopra una tavola disposta in guisa che nessuno possa scoprire il tenore del voto, la parola *sì* o quella *no*.

Piega quindi la sua scheda, e la rimette al Capo, da cui viene deposta nell'urna a ciò destinata.

Il Capo dei Giurati, dopo che ha raccolte nell'urna tutte le schede, ne fa lo spoglio in presenza di tutti gli altri Giurati; scrive immediatamente il risultato della votazione in margine ad ogni questione, senza però indicare il numero dei voti; ed esprime che la deliberazione venne presa alla maggioranza, quand'anche vi fosse unanimità di voti.

Nel caso però che la risposta affermativa sul fatto principale siasi data alla semplice maggioranza di sette voti, ne fa particolare menzione.

Quanto alle circostanze attenuanti, l'esito della votazione non è dichiarato, salvo che sia affermativo sull'esistenza di esse.

490. Se fra le schede estratte dall'urna se ne trova qualcheduna non esprime alcun voto, è considerata come favorevole all'accusato.

Lo stesso ha luogo se qualche scheda da sei Giurati almeno è giudicata non leggibile.

Le schede, dopo lo spoglio fattone, sono immediatamente abbruciate.

491. Le decisioni dei Giurati, sia contro, sia in favore dell'accusato, debbono emanare dalla maggioranza di sette voti almeno.

Quando i voti sono egualmente divisi, prevale l'opinione favorevole all'accusato.

492. Formata la dichiarazione, i Giurati rientrano nella sala d'udienza.

Il Presidente della Corte domanda loro quale sia il risultamento della loro deliberazione.

Allora il Capo dei Giurati si alza in piedi, e tenendo la mano sul cuore dice: *Sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione dei Giurati è questa*

E ne dà lettura.

493. Le disposizioni contenute negli articoli 473, 475, 476, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 492, debbono essere osservate sotto pena di nullità.

Fuori dei casi di nullità, se la dichiarazione dei Giurati risultasse incompleta, contraddittoria, od altrimenti irregolare, la Corte d'Assisie eccita i Giurati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rettificarla.

Se però la prima dichiarazione è stata favore-

vole all'accusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato od altra qualunque, non può essere in tal parte variata o modificata, sotto pena di nullità.

494. La dichiarazione dei Giurati è dal loro Capo sottoscritta e consegnata nelle mani del Presidente della Corte: il Presidente la sottoscrive e la fa sottoscrivere dal Segretario: il tutto in presenza dei Giurati e della Corte, e sotto pena di nullità.

495. La decisione dei Giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, ed i Giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i Giurati, quantunque abbiano osservate le formalità, si sono ingannati sul fatto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la Causa alla seguente Sessione per essere sottoposta ad altri Giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento; la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei Giurati è stata pronunciata.

Dopo la dichiarazione dei secondi Giurati la Corte è tenuta a pronunciare la sentenza, quando anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

496. Principiati i dibattimenti, debbono sotto pena di nullità essere continuati, senza che la Corte possa deviare ad altri atti, sin dopo la deliberazione dei Giurati.

Possono però i dibattimenti essere sospesi d'ordine del Presidente negli intervalli necessari pel riposo dei Consiglieri della Corte, dei Giurati, dei testimoni, o degli accusati, o per altre circostanze relative alla Causa. Dell'ordine del Presidente sarà fatta menzione nel verbale.

CAPO VI.

Della sentenza.

497. Dopo sottoscritta la dichiarazione dei Giurati a termini dell'articolo 494, il Presidente fa ricondurre nella sala d'udienza l'accusato; ed in sua presenza il Segretario dà lettura di questa dichiarazione, ed occorrendo anche del rinvio di cui negli alinea 1 e 2 dell'articolo 495.

498. Se l'accusato è stato dichiarato non colpevole, il Presidente lo dichiara assolto: ed ordina che sia posto in libertà, se pure non è detenuto per altre cause. La dichiarazione di assolutoria fatta dal Presidente, e l'ordine di rilascio, saranno iscritti nel verbale d'udienza.

La Corte statuirà, se occorre, a tenore degli articoli 555, 556, sulle domande delle Parti pei danni: e potrà colla stessa sentenza ordinare che si proceda pel fatto di calunnia o di falso contro i denunciati, i querelanti, la Parte Civile, o i testimoni: in difetto, l'accusato conserverà il diritto di fare le sue istanze in separato giudizio.

Nondimeno le Autorità e gli Uffiziali pubblici

non potranno essere molestati per le notizie od informazioni che avessero date intorno a reati che essi credettero di avere scoperti nell'esercizio delle loro funzioni; salva contro di essi l'accusa di dolo o di collusione, se vi ha luogo.

499. Se l'accusato è stato dichiarato colpevole, e la risposta de' Giurati fu affermativa sulla questione di cui nell'articolo 482, il Ministero Pubblico fa la sua requisitoria alla Corte per l'applicazione della legge.

La Parte Civile fa la sua istanza per le restituzioni e pei danni.

500. Il Presidente domanda all'accusato, se ha qualche cosa a dire per la sua difesa. L'accusato ed i suoi difensori non possono più sostenere che il fatto o le circostanze aggravanti dichiarate dai Giurati non sussistano, ma soltanto che il fatto non è qualificato reato dalla legge, o che non è punibile colla pena della quale il Pubblico Ministero abbia instata l'applicazione, o che non dà luogo a risarcimento di danni in favore della Parte Civile, oppure che è eccessivo il risarcimento preteso.

501. La Corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole non costituisce reato a termini della legge penale, ovvero se la risposta dei Giurati fu negativa sulla questione di cui nell'articolo 482, pronuncia non essersi fatto luogo a procedimento; salva, ove occorra, quanto al minore degli anni quattordici, l'applicazione dell'articolo 88, alinea 1 e 2, del Codice Penale.

Parimenti la Corte pronuncia non farsi luogo a procedimento se l'azione penale è prescritta, od in altro modo estinta.

502. Se il fatto costituisce reato a termini della legge penale, e la risposta dei Giurati fu affermativa sulla questione di cui nell'articolo 482, la Corte pronuncia la pena stabilita dalla legge, anche nel caso in cui, secondo le risultanze del dibattimento, si riconoscesse non essere la causa, pel titolo del reato, di sua competenza.

503. Se nel corso della discussione il Pubblico Ministero od altra delle Parti abbiano fatto istanza perchè si faccia risultare di qualche circostanza speciale del dibattimento, il Segretario, prima che si sciogla la udienza, dà lettura del verbale nelle parti relative alla istanza.

504. L'accusato assolto, o riguardo al quale siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.

505. Qualora nel corso del dibattimento sieno risultati a carico dell'accusato, o per documenti o per deposizioni di testimoni, altri fatti non indicati nell'atto d'accusa, la Corte non potrà pronunciare sui nuovi fatti; e quanto a questi si dovrà procedere e statuire conformemente al disposto del presente Codice e del Codice Penale.

Se i nuovi fatti sono di natura tale da far aumentare la pena stabilita per i primi, o da far luogo all'applicazione di una pena di genere superiore,

si soprassederà dall'esecuzione della sentenza sin-
tantochè siasi statuito circa la nuova imputazione.

506. Se la nuova imputazione non importa nè
aumento di pena, nè applicazione di una pena di
genere superiore, nè l'aggiunta di una delle pene
prevedute nell'articolo 111 del Codice Penale, ma
risulta che l'accusato ha complici, la Corte pronun-
cierà come sopra sul reato che ha fatto il soggetto
dell'accusa, ed ordinerà, quanto alla nuova impu-
tazione, che si proceda contro i complici; salvo
tuttavia alla Parte lesa il diritto di agire contro il
condannato in via civile pel risarcimento dei danni.

507. Ove siasi dichiarato non essersi fatto luogo
a procedimento, o l'accusato sia stato assolto, la
Corte ordinerà che si proceda pel nuovo reato, se
di competenza della Corte; in caso contrario, rimet-
terà la Causa al Giudice competente.

Nell'uno e nell'altro caso si sospenderà il ri-
lascio dell'imputato, purchè il Pubblico Ministero
prima che si chiuda il dibattimento siasi riservato
di procedere contro l'imputato, e il nuovo reato
importi pena del carcere o maggiore.

508. Dopo d'avere pronunciata la sentenza il
Presidente potrà, secondo le circostanze, fare al-
l'accusato quelle esortazioni che crederà convenienti.

509. Le norme stabilite nel capo V delle *Dispo-
sizioni Generali* di questo libro II si osserveranno
anche per le sentenze delle Corti d'Assisie in tutto
ciò che non è contrario alle disposizioni del Capo
presente.

CAPO VII.

Della procedura e del giudizio in contumacia.

§ 1.

Della citazione.

510. Allorquando dopo una sentenza di accusa
non si sarà potuto arrestare l'accusato, - o questi
non si costituirà in carcere entro dieci giorni dalla
notificazione che gliene sarà stata fatta al suo do-
micilio od alla sua dimora, - o se dopo essersi co-
stituito, od essere stato arrestato, si sarà evaso, - il
Presidente della Corte d'Assisie, o chi ne fa le
vece, rilascerà un'ordinanza portante che egli sarà
tenuto a presentarsi fra un nuovo termine di giorni
dieci, e che, non presentandosi, si procederà
senz'altro al giudizio in contumacia.

La stessa disposizione si applicherà all'accu-
sato che non comparirà nel termine prefisso nel-
l'ordinanza menzionata nell'ultimo alinea dell'arti-
colo 427.

511. L'ordinanza di cui nella prima parte del-
l'articolo precedente farà menzione del crimine o
del delitto, e dell'ordinanza di cattura o di com-
parizione secondo i casi.

512. Quando si tratterà di citare un accusato
contro il quale siasi già rilasciato ordine d'arresto
in materia civile o commerciale, gli sarà concesso
un salvocondotto nella stessa ordinanza di citazione.

513. L'ordinanza di citazione sarà pubblicata un'ora almeno dopo la levata del sole, od un'ora almeno prima del tramonto, a suono di tromba o di tamburo, o di altro stromento equivalente, ed affissa alla porta principale della casa ove l'accusato ebbe l'ultima sua abitazione, ed a quella della sala d'udienza della Corte che deve giudicare.

Se l'accusato non ha abitazione certa, o è assente dai Regii Stati, la pubblicazione ed affissione si faranno solamente alla porta della sala d'udienza della Corte.

514. La violazione delle forme prescritte dai quattro precedenti articoli importa la nullità della citazione.

515. Spirato il termine di dieci giorni menzionato nell'articolo 510, si procederà al giudizio in contumacia.

Niun difensore potrà presentarsi per l'accusato contumace.

Potrà tuttavia l'accusato far presentare l'atto di sua nascita od altro documento equivalente per comprovare la sua minore età; ed ove già non ne consti dagli atti del processo, la Corte ne ordinerà la verifica con intervento del Pubblico Ministero.

516. Nel caso in cui fosse provato che il contumace si trova assente dai Regii Stati, e che l'assenza non è seguita per causa del reato di cui è accusato, o che per altro motivo egli è nell'impossibilità assoluta di presentarsi nel termine prefisso nell'ordinanza, la Corte, sulla domanda che gliene

sarà stata fatta, potrà accordare all'accusato un nuovo termine, che sarà determinato, avuto riguardo alla qualità della scusa, ed alla distanza de' luoghi. Questo termine potrà essere prorogato, quando l'accusato provasse che l'allegato impedimento non sia ancora cessato.

517. La presentazione de' documenti enunciati nel secondo alinea dell'articolo 515, e nell'articolo 516, e la domanda del nuovo termine, saranno fatte o per mezzo di un Procuratore speciale dell'accusato, o da' suoi parenti od amici.

518. Dopo trascorsi i termini sovra enunciati, se l'accusato non si è presentato volontariamente, o non si è costituito in carcere, o non è stato arrestato, il Segretario ne stenderà verbale e comunicherà gli atti al Pubblico Ministero.

519. L'intervento della Parte Civile è ammesso nel giudizio contumaciale nel modo stabilito dall'articolo 523, alinea 3.

520. La contumacia di un accusato non sospenderà nè ritarderà di pien diritto la istruzione riguardo ai coaccusati presenti.

§ 2.

Del giudizio in contumacia.

521. Il Presidente della Corte, o chi ne fa le veci, sulle requisitorie del Pubblico Ministero, prefiggerà con sua ordinanza l'udienza nella quale si procederà al giudizio in contumacia.

Quest'ordinanza sarà pubblicata ed affissa alla

porta della sala d'udienza della Corte, e notificata alla Parte Civile, nella persona del suo Procuratore, ventiquattr' ore almeno prima dell' udienza.

522. Nel giorno prefisso, la Corte d' Assisie si raduna in pubblica udienza senza intervento di Giurati.

523. L' Usciere, d'ordine del Presidente, chiede ad alta voce se vi sia alcuno che comparisca pel contumace per gli effetti di cui nel 2.^o alinea dell' articolo 515 e nell' articolo 516.

In caso affermativo la Corte provvederà in conformità di dette disposizioni.

Se non si presenterà alcuno, o non sarà il caso della verificazione menzionata nel 2.^o alinea dell' articolo 515, o se le scuse addotte sono rigettate, la Corte fa dare lettura della sentenza di rinvio, dell'atto di notificazione dell' ordinanza di cui nell' articolo 510, e de' verbali formati per comprovarne la pubblicazione e l'affissione.

Il Pubblico Ministero conchiude sulla contumacia; e la Parte Civile, se si presenta, fa le sue istanze pel suo interesse civile.

Se le formalità prescritte per la procedura in contumacia non sono state osservate, la Corte annulla la procedura, ed ordina che sia ricominciata dal primo atto nullo.

Se la procedura è conforme alla legge, la Corte dichiara la contumacia legalmente incorsa.

524. Dopo avere dichiarata la contumacia, la Corte si ritira in camera di consiglio.

Ivi il Segretario legge i verbali, i documenti, e le deposizioni scritte de' testimoni. Il Pubblico Ministero emette le sue conclusioni: indi si ritira, come pure il Segretario.

Successivamente la Corte delibera sul merito della Causa, e sulle istanze della Parte Civile: rientra nella sala d'udienza, e pronuncia la sentenza.

525. La sentenza contumaciale sarà pubblicata, a diligenza del Pubblico Ministero, ne' quindici giorni dalla sua data, nel modo prescritto dall' articolo 513; e sarà affissa ne' luoghi ivi indicati, ed anche nel Comune del commesso reato nei luoghi soliti per le pubblicazioni.

526. L'accusato che sarà stato assolto colla sentenza in contumacia, od a riguardo del quale si sarà dichiarato non essere stato luogo a procedere, non potrà più essere sottoposto a processo nè accusato pel medesimo fatto.

527. Contro le sentenze in contumacia pronunciate dalle Corti d' Assisie, che importino pene criminali, la via della cassazione non è aperta che al Procuratore Generale ed alla Parte Civile per ciò che la riguarda.

528. Il giudizio in contumacia a norma dell' articolo 524 ha pur luogo nel caso che l'imputato contro cui dal Presidente della Corte d' Assisie fu rilasciata citazione diretta, a tenore dell' articolo 62 della legge sulla stampa 26 marzo 1848, non sia comparso all'udienza fissata nell'atto di citazione.

Anche in questo caso è escluso l'intervento dei Giurati.

La lettura da farsi in pubblica udienza si limiterà all'atto di citazione notificato nella forma prescritta pei mandati di comparizione.

Le carte da leggersi in camera di consiglio sono la istanza che diede luogo alla citazione, lo scritto che forma l'oggetto della imputazione, e, se vi ebbe sequestro, l'ordine e il verbale a ciò relativo.

È applicabile anche a questi casi la disposizione dell'articolo 526.

§ 3.

Del modo e tempo di purgare la contumacia.

529. Il condannato in contumacia ad una pena criminale, in qualunque tempo si presenti volontariamente, o si costituisca in carcere, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della Causa ed ammesso a fare le sue difese come se non fosse stato contumace.

La sentenza contro di lui proferita sarà considerata come non avvenuta, e si procederà ulteriormente contro di esso nella forma ordinaria. La sentenza di rinvio e l'atto di accusa, non che gli atti anteriori, conserveranno però tutto il loro effetto.

Nel caso in cui la condanna contumaciale importasse la perdita dei diritti civili, si osserveranno le disposizioni degli articoli 52 a 58 inclusivamente del Codice civile delle antiche Provincie del Regno.

530. Se la sentenza in contumacia non importa

che una pena correzionale o di polizia, sarà aperta al condannato la via dell'opposizione secondo le regole ed entro i termini stabiliti nell'articolo 412.

Il ricorso di opposizione si presenterà alla Segreteria della Corte d'Assisie.

La Corte giudicherà coll'intervento dei Giurati se l'opponente compare: se questi non compare, la Corte, senza intervento dei Giurati, ordinerà la esecuzione della prima sentenza; salvo i casi di Cassazione.

531. Nel caso in cui il condannato in contumacia sia sentito nel merito della Causa, oppure abbia fatto opposizione, secondo il disposto dei due articoli precedenti, le deposizioni scritte dei testimoni morti, assenti, o resi inabili a deporre in giudizio, e le risposte scritte degli altri coaccusati saranno lette all'udienza. Lo stesso si osserverà per tutti gli altri documenti che il Presidente crederà utili a somministrare schiarimenti sia sul reato, sia sui colpevoli.

532. Il contumace che, dopo essersi presentato, od aver fatto opposizione, otterrà una sentenza d'assolutoria, o di non esservi stato luogo a procedere, sarà sempre condannato nelle spese cagionate dalla sua contumacia.

§ 4.

Disposizioni comuni ai precedenti §§ secondo e terzo.

533. Un estratto delle sentenze di assolutoria o di non essere stato luogo a procedimento, pronun-

ciate sì in contumacia, che in contraddittorio, sarà trasmesso dal Segretario della Corte a quello del Tribunale presso il quale si è fatta l'istruzione per essere inserito in apposito registro.

Il Procuratore Generale e il Procuratore del Re daranno, senza ritardo, avviso di dette sentenze al Comandante dei Carabinieri Reali, che sarà stato richiesto per l'esecuzione de' mandati di cattura rilasciati contro l'accusato o condannato in contumacia, all'oggetto di far cessare contro di essi ogni ricerca.

TITOLO IV.

DELLE PERSONE CIVILMENTE RISPONSABILI.

534. Le persone civilmente responsabili per crimini, delitti, o contravvenzioni, saranno citate ad intervenire nel procedimento sulla richiesta del Pubblico Ministero, o della Parte Civile, secondo che l'uno o l'altra vi avrà interesse.

535. Se la richiesta è fatta dal Pubblico Ministero e si tratta di crimine, la citazione si farà durante l'istruzione, ma prima dell'atto di accusa; e si farà parimente durante l'istruzione, se si tratta di delitto, salvo che la causa sia stata portata direttamente avanti il Tribunale, nel qual caso la citazione si farà contemporaneamente a quella dell'imputato.

Se la richiesta è fatta dalla Parte Civile, la citazione dovrà farsi ad un tempo colla notifica-

zione menzionata nel 2.º alinea dell'articolo 110, sia che si tratti di crimine, sia che si tratti di delitto.

Nelle Cause per contravvenzioni di polizia, la citazione potrà anche farsi dopo quella dell'imputato, ma prima dell'udienza.

536. Ne' procedimenti per crimini o per delitti nei quali siavi stata preliminare istruzione, la citazione si farà in virtù di un decreto rilasciato nella forma prescritta pei mandati di comparizione.

Nel caso di citazione diretta avanti il Tribunale, o di contravvenzione di polizia, si osserveranno rispettivamente le disposizioni degli articoli 320, 364 e 365.

Il termine per comparire sarà quello di cui negli articoli 188, 322 e 367.

537. La citazione sarà intimata nella forma prescritta pei mandati di comparizione.

538. Ne' procedimenti per crimini, la Parte civilmente responsabile sarà in qualunque stato di Causa, sino al termine del dibattimento, sentita sul fatto e sulle sue circostanze.

Comparendo essa durante l'istruzione, le si notificherà, se vi è luogo, la sentenza di rinvio, e l'atto d'accusa, come pure l'ordinanza che avrà prefisso il giorno dell'apertura del dibattimento; la notificazione si farà nelle ventiquattr'ore dalla data di essa ordinanza, a diligenza del Procuratore Generale.

539. Nei procedimenti per delitti ne' quali sia seguita una preliminare istruzione, la Parte civilmente

risponsabile sarà similmente sentita come sopra, ed avrà luogo la procedura ulteriore colle norme che si osservano rispetto agli imputati.

Nel caso di citazione diretta all'udienza nelle Cause per delitti, o per contravvenzioni di polizia, la Parte civilmente risponsabile proporrà i suoi mezzi di difesa nei modi determinati per gli imputati.

540. Nei procedimenti per contravvenzioni di polizia si osserveranno inoltre, in quanto concerne la Parte civilmente risponsabile, le disposizioni degli articoli 259, 324 e 329.

541. Tutti i benefizi della legge competenti agli imputati od accusati, relativamente alla difesa, sono comuni alle persone civilmente risponsabili per tutto ciò che riguarda il loro interesse civile.

542. Si pronuncierà con una sola sentenza contro gli imputati od accusati e le persone civilmente risponsabili.

543. Le Parti civilmente risponsabili potranno appellare pel solo loro interesse civile dalle sentenze dei Tribunali e dei Giudici di Mandamento in tutti quei casi nei quali una tale facoltà è concessa all'imputato.

544. Ogni altra disposizione relativa ai giudizi d'appello nei procedimenti sovr'indicati, in ciò che riguarda gli imputati, si applicherà alle persone civilmente risponsabili.

545. Se la Parte civilmente risponsabile non compare, sarà giudicata in contumacia.

546. Le forme ed i termini prescritti per l'opposizione alle sentenze contumaciali pronunciate contro gli imputati o gli accusati sì dalle Corti che dai Tribunali e Giudici di Mandamento sono egualmente applicabili alle sentenze contumaciali pronunciate contro le Parti civilmente risponsabili.

TITOLO V.

DEI DANNI E DELLE SPESE.

547. Le spese di procedura pei reati di azione pubblica sono anticipate dall'Erario dello Stato.

Se vi è Parte Civile in Causa, essa è tenuta di anticipare quelle spese che si fanno a sua istanza e nel solo di lei interesse civile.

Tanto l'Erario, quanto la Parte Civile hanno diritto di ripetere le dette spese dai condannati e dalle persone civilmente risponsabili del reato.

548. Nelle Cause per reati di azione privata, le spese per gli atti da farsi ad istanza della persona offesa o danneggiata che si è costituita Parte Civile, sono da essa anticipate, salvo ricorso contro i condannati e le persone civilmente risponsabili.

Se nelle stesse Cause la Parte privata non si costituisce Parte Civile, le spese sono anticipate dall'Erario, salvo ricorso, terminato il giudizio, contro la Parte privata nel caso di dichiarazione che non si fa luogo a procedere oppure di asso-

luzione dell'imputato, o contro questo nel caso che sia condannato.

549. L'Uffiziale che a termini dell'articolo 116 deve avvertire il querelante del diritto che gli compete di desistere dall'istanza, dovrà pure avvertirlo, che, se si costituisce Parte Civile, egli è tenuto, nel caso in cui si dichiara non essere luogo a procedere, o si assolve l'imputato, a rimborsare le spese anticipate dall'Erario.

550. Ogniquale volta vi sia Parte Civile in Causa, essa dovrà depositare nella Segreteria la somma presunta necessaria per le spese menzionate nell'articolo 548, salvo che essa giustifichi la sua indigenza nelle forme prescritte dai Regolamenti; nel qual caso le spese sono anticipate dall'Erario.

Il montare della somma da depositarsi sarà determinato o dal Giudice di Mandamento, o dal Giudice Istruttore, o da un Consigliere della Corte delegato dal Presidente, secondo che la costituzione della Parte Civile ha luogo avanti il Giudice, o il Tribunale, o la Corte.

551. Le citazioni e notificazioni fatte ad istanza degli imputati od accusati, non ammessi al beneficio dei poveri, saranno a loro carico, come anche le indennità de' testimoni sentiti a loro istanza. Potrà però il Pubblico Ministero far citare a sua richiesta que' testimoni che gli saranno indicati dagli imputati od accusati, ove egli credesse che la loro dichiarazione possa essere utile allo scoprimento della verità.

552. Le spese di esecuzione delle sentenze portanti pena corporale sono a carico dell'Erario, senza regresso.

553. Nelle sentenze di condanna proferite tanto in contraddittorio, che in contumacia, le spese del procedimento saranno dichiarate a carico de' condannati, e delle persone civilmente responsabili se ve ne sono in giudizio.

554. Colle stesse sentenze si condanneranno, se vi ha luogo, gli imputati od accusati, e le persone civilmente responsabili, al risarcimento dei danni verso la Parte Civile, e verso qualunque altro danneggiato ancorchè non si fosse costituito Parte Civile.

555. Nel caso di assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, le sentenze dichiareranno tenuta, ove occorra, la Parte Civile a risarcire i danni verso l'imputato od accusato, riservando inoltre a questi ultimi ogni azione, che potesse loro competere, da esercitarsi avanti i Giudici competenti.

556. Nello stesso caso di assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, ed altresì in quello di condanna, saranno liquidati nella sentenza i danni domandati dalla Parte Civile, o dall'imputato o dall'accusato, se il processo offre gli elementi necessari per determinarne la quantità.

Altrimenti si procederà nelle forme prescritte per la liquidazione dei danni dal Codice di Procedura Civile, avanti la Corte, Tribunale, o Giudice che avrà pronunciata la sentenza.

I Giudici potranno intanto aggiudicare colla

stessa sentenza a favore di chi ha diritto una somma che sarà imputata nella liquidazione definitiva.

557. Le sentenze de' Tribunali o Giudici di Mandamento, portanti liquidazione de' danni, sono appellabili secondo le regole rispettivamente stabilite negli articoli 341, 342, 390 e 391.

Per ciò che riguarda la competenza, la interposizione e la citazione d'appello, ed il modo di procedere in questo giudizio, si osserveranno le regole tracciate nell'articolo 362.

558. Allorquando le persone offese o danneggiate non saranno intervenute come Parti Civili nel procedimento, esse s'indirizzeranno al Tribunale civile competente per far liquidare i danni ed interessi.

559. In caso di sentenza contumaciale per crimini, la Parte offesa o danneggiata che avrà fatta l'istanza di cui nell'articolo precedente, potrà essere astretta secondo le circostanze a prestare cauzione anche riguardo alle persone civilmente responsabili per l'esecuzione della sentenza ottenuta.

La stessa disposizione avrà luogo nel caso in cui i danni sieno stati liquidati davanti alla stessa Corte che ha pronunciato la sentenza contumaciale.

560. La cauzione predetta non avrà effetto che per cinque anni da decorrere dalla data della sentenza contumaciale proferita nel giudizio penale; salvi i casi di una nuova sentenza, come è prescritto dagli articoli seguenti.

561. Allorchè il contumace si presenterà o sarà arrestato nel termine di cinque anni stabilito nel-

l'articolo precedente, si pronuncierà colla nuova sentenza anche sul risarcimento dei danni.

562. Se la persona offesa o danneggiata è intervenuta come Parte Civile nel nuovo procedimento in contraddittorio, e l'accusato è stato assolto, o si è dichiarato non essere stato luogo a procedimento, le si ordinerà colla stessa sentenza, ove ne sia il caso, di restituire a quest'ultimo ciò che egli avesse di già pagato a titolo di danni.

Se l'accusato è di nuovo condannato, e i danni sono già stati liquidati, egli potrà nulladimeno chiedere nello stesso giudizio la rettificazione della liquidazione, ed il rimborso del di più che egli avesse già pagato: a quest'effetto la Corte pronuncerà in conformità del disposto dall'articolo 556.

563. Se la persona offesa o danneggiata non è intervenuta come Parte Civile nel nuovo procedimento, la domanda di restituzione, di rettificazione, e di rimborso di cui nell'articolo precedente, si farà in via civile avanti il Giudice competente.

564. L'obbligo di restituire non comprende che la somma principale: la Corte potrà nondimeno, secondo i casi, estenderlo agli interessi in tutto od in parte.

565. Se il condannato in contumacia muore nei cinque anni indicati nell'articolo 561, i danni saranno liquidati in contraddittorio degli eredi; e, se la liquidazione è già seguita, questi saranno ammessi a chiederne la rettificazione ed il

rimborso secondo le norme prescritte dall'articolo 562; il tutto in esecuzione della sentenza contumacia e avanti la stessa Corte che l'ha pronunciata.

566. La cauzione prestata a termini dell'articolo 559 continuerà ad avere il suo effetto anche in ciò che concerne l'esecuzione della nuova sentenza che sarà pronunciata sui danni, e sulla loro liquidazione, come si è detto superiormente.

567. Se il condannato in contumacia muore dopo la scadenza del termine stabilito nell' articolo 561, o se, essendosi presentato, od essendo stato arrestato dopo il detto termine, è condannato con una nuova sentenza, la liquidazione che già avesse avuto luogo non potrà più essere impugnata: se egli invece colla nuova sentenza è assolto, o si è dichiarato non essersi fatto luogo a procedere, non sarà più tenuto al pagamento della indennizzazione, o di quella parte di essa che fosse rimasta insoluta.

568. La Parte offesa o danneggiata che, non essendosi costituita Parte Civile, vorrà valersi di una sentenza colla quale le fossero stati aggiudicati danni, potrà prendere copia o visione degli atti della procedura, ancorchè sia stata istrutta in contumacia: questa copia o visione non sarà però accordata che in ciò che può servire di fondamento alla domanda della Parte, e dopo avere sentito il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni.

TITOLO VI.

DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE.

569. Le sentenze proferite in materia criminale, correzionale o di polizia, saranno eseguite entro le ventiquattr'ore successive ai termini mentovati nell'articolo 635, se non vi fu ricorso per cassazione; oppure nel caso di ricorso, entro le ventiquattr'ore dopo ricevuta la sentenza della Corte di Cassazione che avrà rigettata la domanda.

570. Allorchè si tratterà di condanna alla pena del confino o dell'esilio locale, si osserverà per l'esecuzione della sentenza quanto è disposto nel titolo VI, libro III del presente Codice.

571. L'esecuzione delle sentenze passate in giudicato sarà sospesa ne' casi seguenti:

1.º Quando una donna condannata a morte sarà riconosciuta incinta: in questo caso si differirà l'esecuzione della sentenza sino a tanto che sia seguito il parto;

2.º Se il condannato ad una pena corporale si trova in istato di demenza o di malattia grave.

572. Nessuna esecuzione della pena di morte avrà luogo ne' giorni festivi, od in quegli altri giorni nei quali sia ciò vietato.

573. Il Segretario della Corte che ha pronunciato la condanna alla pena di morte dovrà assistere all'esecuzione della sentenza: egli stenderà verbale dell'esecuzione, e lo trascriverà entro le

ventiquattr'ore a piedi dell'originale della sentenza; la trascrizione sarà da lui sottoscritta; ed egli farà del tutto menzione in margine del verbale.

574. Le disposizioni dell'articolo precedente saranno parimente osservate, allorquando in seguito alla fuga del condannato, o alla sua morte violenta, l'esecuzione della sentenza dovrà avere luogo in conformità del disposto dall'articolo 15 del Codice Penale.

575. Se il condannato vuol fare qualche rivelazione alla giustizia, essa sarà ricevuta dal Giudice istruttore, o dal Giudice del luogo in cui si trova il condannato, o da quello che sarà a quest'effetto delegato, coll'assistenza del Pubblico Ministero e del Segretario.

576. Le sentenze portanti condanna alla sorveglianza della Pubblica Sicurezza saranno trasmesse per estratto dal Pubblico Ministero al Ministro dell'Interno per la loro esecuzione.

577. Le condanne a multe, ammende, e spese saranno eseguite nel modo prescritto dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

578. Se il condannato a multa o ad ammenda è in istato di pagarla, non sarà ammesso a scontare la pena corporale sussidiaria.

579. Non effettuandosi dal condannato il pagamento della multa od ammenda, se egli è insolubile si farà luogo all'applicazione della pena sussidiaria del carcere o degli arresti.

A tal effetto il Pubblico Ministero presso la

Corte o Tribunale che avrà proferita la sentenza, o lo stesso Giudice che avrà pronunciato l'ammenda, indirizzerà al Comandante de' Carabinieri Reali una richiesta per l'arresto del condannato, tosto che avrà ricevuto dall'Amministrazione incaricata delle riscossioni delle multe od ammende i documenti comprovanti l'insolvibilità del condannato.

580. L'insolvibilità dovrà essere comprovata cogli atti d'infuttuosa esecuzione sui mobili, e con attestazioni giudiziali di due almeno degli Amministratori del Comune: essa sarà inoltre certificata dal Giudice del Mandamento a seguito di prese informazioni.

581. La richiesta prescritta dall'articolo 579 dovrà enunciare il nome, cognome, l'età, la professione, il domicilio o la dimora del condannato, non che il nome del di lui padre; la sentenza di condanna; il montare della multa od ammenda; il nome, cognome e la residenza dell'Agente demaniale incaricato di farne la riscossione; l'insolvibilità del condannato; la durata della pena sussidiaria; e le carceri, la casa di deposito, od altro luogo destinato per iscontarla.

582. I Carabinieri Reali, nel procedere all'arresto del condannato, gli daranno lettura della richiesta sovra menzionata, e lo tradurranno avanti l'Ufficiale del Pubblico Ministero od il Giudice richiedente; il quale, dopo avere verificata la sua identità, lo farà, col mezzo degli stessi Carabinieri Reali, consegnare nelle carceri, nella casa di deposito, od in altro luogo destinato per iscontare la pena sussidiaria.

583. Se il condannato carcerato o messo agli arresti per non avere pagato la multa od ammenda vuole liberarsi pagandola, si imputerà nel suo debito la somma che, calcolo fatto, può corrispondere ai giorni di carcere od arresto già sofferto.

584. Allorquando una sentenza contumaciale porterà congiuntamente ad una pena criminale la condanna ad una multa od ammenda, e non vi sarà stato ricorso per la cassazione, essa potrà, quanto alla multa od ammenda, eseguirsi provvisoriamente dopo sei mesi dalla notificazione al condannato se in questo termine non si è presentato o non è stato arrestato.

Nondimeno questa esecuzione provvisoria non priverà l'accusato del diritto di purgare la contumacia in conformità di ciò che è stabilito dall'articolo 529 del presente Codice.

585. La sentenza di cui è menzione nell'articolo precedente sarà parimente esecutoria in ciò che riguarda il risarcimento de' danni dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione al condannato, e nelle forme stabilite dagli articoli 558 e seguenti sino a 568 inclusivamente del presente Codice, senza pregiudizio di ciò che è stabilito dall'alea dell'articolo 182 del Codice Penale. Lo stesso avrà luogo relativamente agli effetti civili di cui è menzione nel Codice Penale, salvo ciò che è prescritto dall'ultimo alea dell'articolo 529 del presente Codice.

586. Il Pubblico Ministero presso le Corti e Tribunali è incaricato di promuovere l'esecuzione

delle condanne penali: potrà richiedere a quest'effetto l'assistenza della forza pubblica.

587. I Giudici di Mandamento, sulla richiesta del Pubblico Ministero, faranno eglino stessi eseguire le sentenze che avranno pronunciate, uniformandosi al disposto dall'articolo precedente.

588. Gli ascendenti potranno, relativamente alle offese che loro fossero recate dai loro discendenti od affini in linea retta, ancorchè costituiscano un reato di azione pubblica, rimettere la metà della pena pronunciata contro di essi, purchè si tratti di reato punibile con pena correzionale o di polizia. La stessa facoltà è accordata al coniuge per le offese della stessa natura recategli dall'altro coniuge; senza pregiudizio del disposto dall'articolo 487 del Codice Penale.

Ogni domanda a quest'effetto sarà presentata al Giudice, al Tribunale, od alla Corte che ha pronunciato la condanna: vi si provvederà sulle conclusioni del Pubblico Ministero.

TITOLO VII.

DEGLI OGGETTI FURTIVI ED ALTRI POSTI SOTTO SEQUESTRO.

589. Gli oggetti furtivi ed altri posti sotto sequestro saranno affidati alla custodia dei Segretari rispettivi.

Nondimeno il Giudice incaricato d'istruire potrà, sulle requisitorie del Pubblico Ministero, o

sull'istanza dell'accusato o di altri interessati, ed anche d'ufficio, ordinare che i detti oggetti sieno altrimenti custoditi, semprechè giusti motivi lo esigano.

590. Gli oggetti furtivi, od altrimenti derivanti dal reato, od aventi in qualsiasi modo relazione col medesimo, si riterranno sotto sequestro sino a che l'istruzione della causa lo richiederà: dopo la sentenza tanto in contraddittorio che in contumacia saranno restituiti al legittimo proprietario.

Ciò nondimeno, se vi è stata condanna, tale restituzione non sarà fatta se non quando il proprietario provi che il condannato ha lasciato trascorrere i termini senza ricorrere per la cassazione, o che, se ha ricorso, la causa è definitivamente terminata; salvo il disposto dell'articolo 148.

Se lo stato della causa lo permette, gli oggetti suddetti potranno anche essere restituiti al proprietario prima della sentenza, coll'obbligo di rappresentarli, se occorre, ad ogni richiesta della giustizia.

591. Se gli oggetti non sono della specie indicata nell'articolo precedente, ed appartengono ad altri che all'imputato od accusato, saranno restituiti senza costo di spesa a colui che giustificherà di esserne legittimo proprietario.

592. Se il proprietario degli oggetti sequestrati è ignoto, se ne pubblicherà uno stato per mezzo di Manifesto che dovrà affiggersi nel luogo del reato, in quello del domicilio o della dimora dell'imputato, accusato, o condannato, nel luogo ove si fa l'istru-

zione, ed in quello ove siede la Corte, Tribunale, o Giudice cui appartiene la cognizione della Causa.

L'indicazione degli oggetti si farà in modo che, nell'avvertire il vero proprietario della loro esistenza, si prevengano nel tempo stesso le frodi di chi volesse appropriarseli senza diritto.

593. Il Manifesto conterrà l'avviso che gli oggetti saranno custoditi per lo spazio di un anno, dopo il quale, se non si presenterà alcuno per reclamarli colle opportune giustificazioni, saranno venduti all'asta pubblica in conformità delle leggi sulla procedura civile, - e che il prezzo resterà in deposito a disposizione del legittimo proprietario sino allo spirare del termine stabilito dall'articolo 601 per la prescrizione.

Eguale avviso sarà inserito nel giornale ufficiale della Provincia, e, in difetto, nel giornale ufficiale del Regno.

594. Se, alla scadenza dell'anno dalla pubblicazione del Manifesto, nessuno sarà comparso per reclamare la restituzione degli oggetti, si procederà alla vendita nel modo indicato nel Manifesto.

Il termine della vendita potrà però essere abbreviato, e la vendita aver luogo immediatamente senza precedente Manifesto, quando gli oggetti sono di tenue valore o di natura tale da non potersi conservare senza pericolo di deterioramento o senza notevole dispendio.

595. Il Segretario stenderà verbale di qualunque vendita di oggetti posti sotto sequestro: vi farà una

descrizione esatta di ciascun oggetto, coll'indicazione del prezzo della vendita, e del nome del compratore: una copia del verbale sarà unita agli atti.

Il prezzo degli oggetti sarà quindi depositato nella cassa dell'Agente demaniale incaricato nel luogo in cui è seguita la vendita.

596. Se il proprietario legittimo si presenta prima della scadenza del termine stabilito per la prescrizione dall'articolo 601, gli oggetti od il loro valore gli saranno restituiti.

597. Se gli oggetti appartengono all'imputato e non hanno relazione col reato, si restituiranno al medesimo immediatamente, od a quella persona che lo rappresenterà legittimamente, a meno che sulla richiesta del Pubblico Ministero, o della Parte Civile, la Corte, il Tribunale, o Giudice ordini la continuazione del sequestro a cautela de' danni e delle spese giudiziarie, multe od ammende.

Tuttavia l'imputato potrà in questo caso chiedere la restituzione degli oggetti, mediante cauzione.

598. Se gli oggetti appartenenti all'imputato hanno relazione col reato saranno ritenuti in custodia sino a tanto che la procedura sia terminata e la sentenza sia divenuta irrevocabile: lo stesso avrà luogo riguardo agli oggetti de' quali sarà stata ordinata la continuazione del sequestro nel caso preveduto dal precedente articolo.

599. Se l'imputato è stato assolto, o si è dichiarato non farsi luogo a procedere contro di lui, gli

oggetti saranno al medesimo restituiti senza costo di spesa, purchè essi non siano tali che debbano essere confiscati a termini delle leggi penali. La stessa disposizione è applicabile al caso di condanna, detratto però prima il montare delle spese di procedura, dei danni, delle multe ed ammende.

600. Le vendite, le pubblicazioni, e le restituzioni menzionate nel presente Titolo si faranno per ordinanza della Corte, del Tribunale o del Giudice al quale appartiene la cognizione della Causa, previe conclusioni del Pubblico Ministero.

La restituzione degli oggetti dovrà risultare da verbale, nel quale si farà una indicazione esatta della qualità e del numero degli oggetti restituiti, e vi si farà pure menzione dell'ordinanza sovra enunciata.

601. Il prezzo tanto degli oggetti de' quali il proprietario è stato ignoto per lo spazio di anni dieci a decorrere dalla pubblicazione del Manifesto, quanto di quelli che non debbono essere restituiti secondo il disposto dall'articolo 599, sarà devoluto all'Erario dello Stato.

602. Le spese che occorressero per la custodia e conservazione degli oggetti sequestrati saranno anticipate dall'Erario, salvo il diritto di rimborso con privilegio sui detti oggetti.

TITOLO VIII.

DELLA POLIZIA DELLE UDIENZE.

603. La polizia delle udienze è affidata al Presidente, o Giudice rispettivamente; tutto ciò che essi prescriveranno pel mantenimento del buon ordine sarà eseguito puntualmente e sul momento.

Nel tempo in cui la Corte o il Tribunale trovansi raccolto nella Camera di Consiglio, la polizia delle udienze è affidata al Pubblico Ministero.

604. Coloro che assisteranno alle udienze staranno a capo scoperto, con rispetto ed in silenzio. È vietato di dare, durante l'udienza, segni pubblici di approvazione o di disapprovazione, di cagionare disturbo, o fare tumulto in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione, il Presidente o il Giudice, e, nel caso preveduto dall'alinea dell'articolo precedente, il Pubblico Ministero, ammonirà, e farà anche uscire i trasgressori dalla sala d'udienza, se lo crederà conveniente: ove questi resistano a' suoi ordini, o rientrino nella sala, egli li farà tradurre agli arresti per ventiquattr'ore. Del tutto sarà fatta menzione nel verbale d'udienza.

605. Allorquando il tumulto sarà stato accompagnato da ingiurie o vie di fatto che potessero anche dar luogo all'applicazione di pene o correzionali, o di polizia, potranno queste essere pronunciate nella stessa udienza o nella successiva, ed im-

mediatamente dopo che i fatti saranno stati provati, cioè:

Quelle di semplice polizia, dalle Corti, Tribunali, o Giudici di Mandamento, senza appello;

E le correzionali, dalle Corti, o Tribunali, con appello se la condanna è stata proferita da un Tribunale.

Se i reati sovra menzionati importano pene correzionali, i Giudici di Mandamento, dopo aver fatto arrestare il colpevole, ove ne sia il caso, stenderanno verbale dei fatti, e lo trasmetteranno immantinente al Procuratore del Re.

606. Se sarà commesso un reato di pena correzionale nella sala delle udienze di un Tribunale, e durante le medesime, il Presidente farà stendere un verbale dei fatti, e sentirà l'imputato ed i testimoni; ed il Tribunale applicherà immediatamente le pene stabilite dalla legge; salvo appello, se vi è luogo.

Se il delitto è stato commesso all'udienza di un Giudice di Mandamento, questi procederà in conformità del disposto dall'ultimo alinea dell'articolo precedente.

607. Ne' casi preveduti nei due articoli precedenti, se il colpevole non può essere subito arrestato, la Corte, Tribunale, o Giudice pronuncierà non di meno la sua sentenza nella stessa udienza, o nell'udienza successiva, uniformandosi per l'esecuzione di essa sentenza a quanto venne prescritto nel titolo VI del presente libro.

608. Se si tratta di un crimine commesso all'udienza di un Tribunale, o di un Giudice di Mandamento, il Tribunale od il Giudice, dopo avere fatto arrestare il colpevole, se vi è luogo, e steso verbale dei fatti, rimetterà gli atti del processo e l'imputato al Giudice istruttore, acciò si proceda contro di esso nella forma ordinaria.

609. Riguardo a quelle vie di fatto, che avessero degenerato in crimini, o riguardo a qualsivoglia altro crimine o delitto flagrante commesso all'udienza della Corte di Cassazione, o di altra Corte, si procederà tosto al giudizio nella stessa udienza.

La Corte sentirà i testimoni, l'imputato, ed il difensore che egli avrà scelto o che gli sarà destinato d'ufficio dal Presidente; e provati i fatti, e sentito il Pubblico Ministero, il tutto in pubblica udienza, applicherà la pena.

Qualora però il fatto non sia di tale natura da essere provato nella stessa udienza, e sieno necessarie più ampie informazioni, ovvero trattisi di reato commesso all'udienza della Corte d'Assisie e punibile con pena maggiore del carcere, la Corte, dopo avere disteso l'opportuno verbale, manderà procedersi nelle forme ordinarie.

610. Nel caso che si pronuncii sentenza a tenore dell'articolo precedente, se i Giudici presenti all'udienza sono in numero di cinque o di sei, dovranno concorrere quattro voti per proferire la condanna;

Se il numero sarà di sette, dovranno concorrere cinque voti per la condanna;

Se otto o più sono i Giudici, la sentenza di condanna sarà pronunziata col concorso de' tre quarti dei voti, in modo però che nel computo di questi tre quarti, se si trovano frazioni, siano esse applicate per l'assolutoria.

La Corte d'Assisie pronuncia senza intervento dei Giurati; e per la condanna deve concorrere la unanimità dei voti.

611. I Giudici incaricati dell'istruzione, le Autorità, e gli altri Uffiziali dell'ordine giudiziario, od amministrativo, quando eserciteranno pubblicamente qualche atto del loro ministero, potranno prevalersi della facoltà accordata nei casi preveduti nell'art. 604. In tutti gli altri casi potranno soltanto far arrestare il colpevole, e rimetterlo col verbale al Tribunale competente.

612. Se l'imputato od accusato, che compare all'udienza, proferisce ingiurie contro i testimoni o qualunque altra persona presente, o s'egli turba in qualunque modo il buon ordine dell'udienza, il Presidente o il Giudice potrà ordinare che sia allontanato dal luogo dell'udienza, o che sia ricondotto nelle carceri, se è in istato d'arresto; e si proseguirà il giudizio colla sola assistenza del suo difensore.

Nel caso di reato più grave si farà luogo all'applicazione delle pene stabilite dal Codice Penale, osservando il disposto dagli articoli 606 e seguenti del presente Codice.

613. Nel giorno prefisso per comparire all'udienza, se gl'imputati od accusati in istato d'arresto, od

alcuno d'essi, ricusano di comparire, sarà loro fatta intimazione in nome della legge di ubbidire agli ordini della giustizia, per mezzo di un Usciere commesso a questo effetto dal Presidente ed assistito dalla forza pubblica. L'Usciere stenderà verbale dell'intimazione e della risposta degl'imputati od accusati.

614. Se gl'imputati od accusati non ubbidiscono all'intimazione, il Presidente potrà ordinare che siano tradotti dalla forza pubblica avanti la Corte o Tribunale: egli potrà egualmente, dopo fatta lettura all'udienza del verbale comprovante il loro rifiuto, ordinare che, non ostante la loro assenza, si proceda oltre al dibattimento; osservate del resto le forme ordinarie.

Terminata ciascuna udienza, il Segretario della Corte o Tribunale darà agli imputati od accusati che non saranno comparsi lettura del verbale del dibattimento, e sarà loro notificata copia delle requisitorie del Pubblico Ministero, non che delle sentenze proferite dalla Corte o Tribunale, le quali cose tutte si reputeranno fatte in contraddittorio.

615. La disposizione dell'alinea del precedente articolo è, ne' casi preveduti nell'articolo 612, applicabile agli imputati od accusati detenuti.

TITOLO IX.

DEI DIFENSORI.

616. Gli Avvocati e i Procuratori de' poveri, nelle città ove sono stabiliti, dovranno prestare il loro ministero a tutti gl'imputati od accusati avanti le Corti o Tribunali sedenti in esse città.

Nondimeno gl'imputati od accusati potranno scegliere per condifensori o per difensori altri Avvocati patrocinanti avanti le Corti o Tribunali, e ne saranno rispettivamente avvertiti nel modo stabilito dagli articoli 401 e 444.

Se l'imputato od accusato abbia scelto un difensore, l'Avvocato dei poveri sarà dispensato dall'intervenire alle udienze, semprechè il Presidente non lo abbia richiesto di intervenire.

617. Quando nella stessa Causa vi sarà incompatibilità nella difesa di più imputati o accusati ammessi al beneficio de' poveri, l'Avvocato de' poveri riterrà la difesa di coloro i cui interessi non saranno opposti, e ne farà la dichiarazione negli atti del processo.

I coaccusati o gl'imputati saranno avvertiti di tale dichiarazione dal Presidente, ed interpellati di scegliere altri difensori, qualora questi non fossero già stati aggiunti all'Ufficio de' poveri in conformità del disposto dal 1.º alinea dell'articolo precedente.

618. Gli Avvocati o Procuratori patrocinanti presso

le Corti o i Tribunali dovranno prestare il loro ministero agli imputati od accusati, sia che questi li scelgano per difensori, sia che vengano destinati d'ufficio; osservate le distinzioni di cui nell'alinea dell'articolo 265.

La destinazione a difensori d'ufficio avrà luogo per turno di ruolo, quando le circostanze non esigano altrimenti.

619. Allorquando i difensori nominati avranno giusti motivi di scusa, o riconosceranno incompatibilità nelle difese a loro commesse, dovranno senza ritardo farne la dichiarazione al Presidente; il quale, ove occorra, procederà alla nomina di altri difensori come è detto nell'articolo 262.

Nel caso che i motivi di scusa addotti siano rigettati, il Presidente ingiungerà ai difensori di prestare il loro ministero: se questi persistono nel rifiuto, egli ne farà rapporto alla Corte o Tribunale, che darà, ove ne sia il caso, quei provvedimenti in via di disciplina che crederà convenienti a termini dell'articolo 621, senza però ritardare la nomina di un altro difensore.

620. Se per sopravvenuto impedimento legittimo un difensore non può occuparsi della difesa o comparire all'udienza, l'imputato od accusato ne sarà avvertito dal Presidente, ed interpellato a scegliere altro difensore: in difetto, gliene sarà nominato uno d'ufficio, e la Causa potrà, secondo le circostanze, essere rimandata ad altra udienza.

621. Se la difesa degli imputati od accusati fosse

trascurata, la Corte od il Tribunale potrà secondo i casi, ed in via di disciplina, ammonire i difensori nominati; ed in caso di recidiva potrà anche sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni per tempo non minore di giorni quindici nè maggiore di tre mesi, senza pregiudizio del rimborso delle spese che il ritardo avesse occasionate.

Gli stessi provvedimenti, in via di disciplina, potranno aver luogo contro gli Avvocati e i Procuratori, i quali nelle loro aringhe o negli atti si allontanassero dal rispetto dovuto alla dignità de' Giudici, od in qualunque altro modo si rendessero riprensibili nell'esercizio del loro ministero; ferme le disposizioni dell'articolo 580 del Codice Penale, e salvo a procedere nella forma ordinaria se le mancanze costituiscono un reato speciale.

Nel caso di sospensione pronunciata dal Tribunale, il Presidente ne informerà la Corte d'Appello.

622. Le sentenze proferite in via disciplinale contro gli Avvocati e i Procuratori non saranno precedute che dal verbale comprovante la mancanza: esse saranno pronunciate in contraddittorio, od in contumacia se i citati non si presentano all'udienza per produrre i loro mezzi di discolpa: il Pubblico Ministero sarà sempre sentito nelle sue conclusioni.

La discussione avrà luogo a porte chiuse.

623. Si potrà appellare alle Corti dalle condanne portanti la pena della sospensione pronunciata dai Tribunali.

La dichiarazione d'appello si farà alla Segreteria del Tribunale che pronunciò la sentenza, nei tre giorni successivi a quello in cui venne pronunciata, se in contraddittorio; e, se in contumacia, nei tre giorni dopo la sua notificazione al condannato, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Il Segretario trasmetterà immediatamente gli atti, la sentenza, e la dichiarazione d'appello alla Segreteria della Corte; la quale pronuncerà o dopo avere sentito l'appellante in persona, o sopra semplici memorie che egli potrà consegnare alla stessa Segreteria nei dieci giorni successivi alla dichiarazione. Il Pubblico Ministero sarà sentito nelle sue conclusioni.

La discussione avanti la Corte avrà parimenti luogo a porte chiuse.

TITOLO X.

DELLA CASSAZIONE E DELLA REVISIONE.

621. Le sentenze proferite inappellabilmente in materia criminale, o correzionale, o di polizia, e gli atti d'istruzione che le avranno precedute, potranno essere annullati, sopra ricorso, nei casi e secondo le distinzioni dei due Capi seguenti.

CAPO I.

Dei casi nei quali si può ricorrere in cassazione.

§ 1.

Materie criminali.

625. Il Pubblico Ministero potrà ricorrere per cassazione contro le sentenze proferite dalla Sezione d'accusa nei casi preveduti dagli articoli 424, 425 e 426 per le cause espresse nei numeri 2, 3, 4, 5 dell'articolo 448.

La stessa facoltà competerà al Ministero Pubblico contro qualsivoglia sentenza della Sezione di accusa che a termini del detto articolo 424 avrà dichiarato non essere luogo a procedimento perchè il fatto imputato non costituisce nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, o perchè l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta.

626. Allorchè un accusato avrà sofferta una condanna, e nella sentenza della Sezione di accusa che avrà ordinato il suo rinvio avanti una Corte, o negli atti successivi, o nella istruzione e nella procedura che saranno state fatte avanti la detta Corte, o nella stessa sentenza di condanna, vi sarà stata violazione od omissione di qualche formalità che il presente Codice prescrive a pena di nullità, questa omissione o violazione darà luogo, sull'istanza della Parte condannata o del Pubblico Ministero, all'annullazione della sentenza di condanna

e degli atti che l'hanno preceduta, a cominciare dal primo atto nullo, purchè la nullità non sia o non possa essere sanata dal silenzio.

Lo stesso avrà luogo :

1.° Quando siasi ommesso o ricusato di pronunciare sia sopra una domanda dell'accusato, sia sopra una requisitoria del Pubblico Ministero, dirette a prevalersi di una facoltà o di un diritto accordato dalla legge, ancorchè la pena di nullità non sia testualmente annessa alla mancanza della formalità di cui si è domandata o richiesta l'esecuzione: in questi casi il ricorso non sarà ammesso se non quando ne sia stata fatta la riserva;

2.° Quando si sarà contravvenuto alle regole di competenza stabilite dalla legge;

3.° Quando siavi stato eccesso di potere.

627. L'annullazione della sentenza potrà anche chiedersi tanto dal Pubblico Ministero, che dalla Parte condannata, quando la nullità procederà dall'aver la sentenza pronunciata una pena diversa da quella applicata dalla legge alla qualità del crimine, o quando si sarà ritenuto come punibile dalla legge un fatto che non lo era o che aveva cessato di esserlo.

628. La stessa azione apparterrà al Pubblico Ministero contro le sentenze che non fecero luogo a procedere, menzionate nella prima parte dell'articolo 501, se saranno state pronunziate sul fondamento della non esistenza della legge penale, la quale per altro esistesse.

Fuori di questo caso, l'annullazione di una sentenza che non ha fatto luogo a procedere o che ha pronunciato l'assolutoria non potrà essere promossa dal Pubblico Ministero se non nell'interesse della legge, e senza recare pregiudizio alla Parte assolta o riguardo alla quale si è dichiarato non essere stato luogo a procedimento.

629. Qualora la pena pronunciata fosse eguale a quella che la legge applica al crimine, niuno potrà chiedere l'annullazione della sentenza sotto pretesto che sia occorso errore nella citazione dell'articolo della legge.

630. La Parte Civile sarà pure ammessa a ricorrere per cassazione contro le sentenze di condanna, ma soltanto rispetto alle disposizioni relative ai suoi interessi civili.

In nessun caso essa potrà chiedere l'annullazione di una sentenza di assolutoria, o che avesse dichiarato non essersi fatto luogo a procedere: ma se la sentenza ha pronunciate contro di essa condanne civili superiori alle domande dell'accusato assolto, o riguardo al quale si è dichiarato non essere stato luogo a procedimento, questa disposizione della sentenza potrà essere annullata sulla domanda della Parte Civile.

§ 2.

Materie correzionali e di polizia.

631. Le vie di annullazione espresse nell'articolo 626 sono in materia correzionale e di polizia ri-

spettivamente aperte all'imputato, al Pubblico Ministero, ed alla Parte Civile pel solo interesse civile, contro ogni sentenza in ultima istanza, senza distinzione tra quelle che hanno pronunciata l'assolutoria, o dichiarato non esser luogo a procedere, e quelle che portano la condanna.

Nondimeno, se la sentenza porterà l'assolutoria o la dichiarazione che non evvi luogo a procedere, essa non potrà più essere impugnata per violazione od ommissione delle forme prescritte per assicurare la difesa dell'imputato.

632. Le disposizioni degli articoli 627, 628 e 629 sono applicabili alle sentenze in ultima istanza proferite in materia correzionale e di polizia.

§ 3.

Delle domande di cassazione.

633. La domanda per la cassazione contro le sentenze preparatorie o d'istruzione inappellabili non sarà ammessa che dopo la sentenza definitiva. L'esecuzione volontaria di dette sentenze non impedirà la domanda per cassazione.

La presente disposizione non si applica alle sentenze pronunciate sulla competenza, nè a quelle della Sezione d'accusa colle quali siasi dichiarato non essere luogo a procedimento per difetto d'indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, quando queste ultime vengano impuguate per le cause indicate nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 448.

634. La dichiarazione della domanda di cassazione sarà fatta al Segretario della Corte, Tribunale, o Giudice che ha pronunciato la sentenza dalla Parte condannata, e sarà sottoscritta da questa e dal Segretario: se il dichiarante non può o non vuole sottoscrivere, il Segretario ne farà menzione.

La dichiarazione potrà farsi nella stessa forma dal Procuratore della Parte condannata, o da persona munita di mandato speciale: in quest'ultimo caso il mandato sarà annesso alla dichiarazione.

Essa sarà inscritta in un registro a ciò destinato. Questo registro sarà pubblico; e chiunque avrà diritto di farsene dare estratti.

635. Il condannato avrà tre giorni intieri per fare la dichiarazione menzionata nell'articolo precedente. Questo termine decorrerà dal giorno successivo alla pronunziazione della sentenza se il condannato era presente, o da quello successivo alla notificazione.

636. Il Pubblico Ministero e la Parte Civile potranno nello stesso termine, a contare dal giorno della pronunziazione della sentenza, dichiarare nel modo sovra prescritto che chiedono la cassazione.

637. Durante i tre giorni, e, se vi è stata domanda di cassazione, sino alla ricevuta della sentenza della Corte di Cassazione, sarà sospesa l'esecuzione della sentenza.

Se la Causa è individua, la domanda di cassazione di uno dei condannati sospende l'esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri.

638. Nel caso di assoluzione dell'accusato ed imputato, o quando non si sarà fatto luogo a procedimento, il Pubblico Ministero o la Parte Civile non avranno che ventiquattr' ore per domandare la cassazione.

639. La domanda di cassazione fatta dalla Parte Civile o dal Pubblico Ministero contro una sentenza inappellabile in materia criminale, correzionale o di polizia, oltre l'iscrizione enunciata nell'articolo 634, sarà notificata entro il termine di tre giorni alla Parte contro la quale essa è diretta.

Se l'imputato cui deve farsi la notificazione trovasi detenuto, l'atto contenente la domanda di cassazione gli sarà letto dal Segretario, il quale riceverà nello stesso tempo la sua dichiarazione circa la scelta di un difensore: l'imputato lo sottoscriverà; e, se non può o non vuole sottoscriverlo, il Segretario ne farà menzione.

Se l'imputato trovasi in libertà, la domanda di cassazione gli sarà notificata, per mezzo di un Usciere, od in persona od al domicilio da esso eletto: il termine stabilito per la notificazione sarà in questo caso aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

640. Nella dichiarazione della domanda di cassazione dovrà sempre indicarsi la sentenza contro cui è diretta: e qualora s'intenda chiedere l'annullamento anche di anteriori sentenze preparatorie o d'istruzione, queste pure dovranno essere nella domanda indicate.

La Parte Civile che ha domandata la cassazione è tenuta, a pena di decadenza, di unire agli atti una copia autentica della sentenza o delle sentenze impugnate.

641. Ad eccezione del Pubblico Ministero, chiunque abbia domandato la cassazione è tenuto, a pena di decadenza, di depositare a titolo di multa una somma di lire centocinquanta, se la sentenza di cui si chiede la cassazione fu pronunciata da una Corte, di lire settantacinque se fu pronunciata da un Tribunale, e rispettivamente della metà di queste somme se la sentenza fu pronunciata in contumacia.

Trattandosi di sentenza di un Giudice di Mandamento, il deposito per la multa sarà della metà della somma come sopra determinata riguardo alle sentenze de' Tribunali.

Basta un solo deposito quand'anche, insieme alla cassazione della sentenza definitiva, si chiegga la cassazione di una o più sentenze preparatorie o d'istruzione.

Sono dispensati dalla multa i condannati per crimini.

Qualsivoglia altra persona che soccomba nella domanda incorrerà nella multa a favore dell'Erario dello Stato.

Nondimeno saranno dispensati dal deposito della multa coloro i quali uniranno alla domanda di cassazione, od al ricorso di cui nell'articolo 644, i documenti comprovanti la loro indigenza nella forma prescritta dai Regolamenti.

642. I condannati in materia correzionale alla pena del carcere eccedente tre mesi con sentenza in contraddittorio od in contumacia, non saranno ammessi a domandare la cassazione, allorchè non siano costituiti in carcere, oppure non siano posti in libertà provvisoria dalla Corte o Tribunale che ha pronunciata la condanna.

643. La scelta di un Avvocato presso la Corte di Cassazione, nel caso di domanda proposta dall'accusato o condannato o dalla Parte Civile, si eseguirà da essi nell'atto di dichiarazione mentovato negli articoli 445, 447 e 634, ovvero nel ricorso indicato nell'articolo 644.

Se la domanda è proposta contro l'accusato o condannato, la scelta di un Avvocato presso la Corte di Cassazione avrà luogo sia nella forma stabilita dal primo alinea dell'articolo 639, sia per atto consegnato alla Segreteria della Corte, Tribunale o Giudice da cui emanò la sentenza impugnata, o presentato direttamente alla Segreteria della Corte di Cassazione, entro cinque giorni dalla notificazione prescritta dallo stesso articolo.

Se la domanda è diretta contro la Parte Civile, questa farà la scelta dell'Avvocato nello stesso termine di giorni cinque dalla notificazione della domanda.

Gli Avvocati scelti dalle Parti li rappresenteranno in tutti gli atti occorrenti presso la Corte. Per quanto concerne a tali atti, il domicilio delle Parti si intenderà eletto presso i rispettivi Avvocati.

Il ministero dell'Avvocato de' Poveri non è obbligatorio presso la Corte di Cassazione allorchè l'accusato o condannato avrà scelto un altro Avvocato ne' termini e nella forma stabiliti dalla legge. Anche nel difetto di scelta, se si tratta unicamente di domanda diretta contro la Parte Civile o da questa contro l'accusato o condannato, il ministero dell'Avvocato de' Poveri non sarà obbligatorio che nel caso di ammissione al gratuito patrocinio in conformità dei regolamenti.

644. Chiunque domandi la cassazione deve o nella sua dichiarazione o ne' dieci giorni successivi depositare nella Segreteria della Corte, del Tribunale, o del Giudice che ha proferita la sentenza impugnata, il ricorso motivato; nel quale dovranno indicarsi con precisione le formalità ommesse e gli articoli della legge violati.

Il Segretario ne spedirà ricevuta, e consegnerà o restituirà immediatamente il ricorso all'Ufficiale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero.

645. Trascorsi i dieci giorni dalla dichiarazione, l'Ufficiale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero trasmetterà direttamente alla Corte di Cassazione gli atti e documenti del processo, il ricorso, e i documenti che dal ricorrente fossero stati depositati.

Il Segretario della Corte, del Tribunale, o del Giudice che ha proferita la sentenza impugnata, formerà senza costo di spesa un elenco dei documenti che unirà agli atti insieme colla copia della dichia-

razione, sotto pena di cento lire di multa, la quale sarà pronunciata dalla Corte di Cassazione.

I condannati potranno anche trasmettere direttamente alla Segreteria della Corte di Cassazione sia le loro memorie, sia le copie notificate tanto delle sentenze che delle loro domande di cassazione. La Parte Civile non potrà prevalersi del beneficio di questa disposizione se non col ministero di un Avvocato presso la Corte di Cassazione.

646. I ricorsi e i documenti trasmessi alla Corte di Cassazione saranno dal Segretario annotati in apposito registro, e quindi immediatamente da lui comunicati al Pubblico Ministero, il quale, esaminatili, dovrà restituirli alla Segreteria nel termine di giorni cinque.

647. Il Segretario dopo di avere annotato nel registro, di cui è menzione nell'articolo precedente, il giorno della fattagli restituzione, dovrà immediatamente notificare il deposito del ricorso e dei documenti nella Segreteria all'Avvocato de' Poveri presso la Corte di Appello della città dove siede la Corte di Cassazione, ammenochè le Parti ricorrenti o quelle contro cui si chiede la cassazione non abbiano scelti altri Avvocati presso la Corte di Cassazione, nel qual caso la notificazione si farà a questi ultimi.

L'Avvocato de' Poveri o gli altri Avvocati scelti dalle Parti avranno il termine di otto giorni per esaminare nella Segreteria della Corte gli atti e i documenti in essa depositati, e presentarvi o un

ricorso contenente la indicazione delle formalità ommesse e degli articoli di legge violati, come è detto all'articolo 644, od un'appendice al ricorso che fu già presentato, la quale dovrà pure essere estesa nel modo prescritto dal detto articolo; e potranno inoltre nello stesso termine presentare le memorie ed i documenti che crederanno opportuni.

648. I termini rispettivamente stabiliti nei due precedenti articoli potranno, a richiesta del Pubblico Ministero o delle altre Parti, essere dal Primo Presidente della Corte per giuste cause prorogati; ma scaduta la proroga, non sarà più lecito alle Parti nè di produrre nuovi documenti, nè di proporre nuovi mezzi di cassazione.

649. In ogni causa criminale, correzionale o di polizia, la Corte di Cassazione potrà pronunciare sulla domanda di cassazione subito dopo spirati i termini espressi nel presente §, e dovrà statuire sulla medesima nel termine di un mese al più tardi, da decorrere dal giorno in cui i termini suddetti saranno spirati.

650. Nel caso di domanda per cassazione proposta dall'accusato o condannato contro la Parte Civile, o da questa contro di quello, se la Parte contro di cui la cassazione è chiesta non avrà fatto la scelta di un Avvocato nei termini e modi stabiliti nella prima parte e nei due primi alinea dell'articolo 643 sarà giudicata in contumacia, e senza che possa farsi luogo ad opposizione.

651. Il Segretario darà avviso del giorno stabilito

per l'udienza della Corte di Cassazione al Pubblico Ministero ed agli Avvocati delle Parti; e ne farà annotazione nel registro indicato nell'articolo 646.

652. Le udienze della Corte di Cassazione saranno pubbliche.

Le Parti non vi compariscono in persona. Possono comparirvi per mezzo dei loro Avvocati; e possono anche farvi depositare soltanto semplici memorie sottoscritte da un Avvocato patrocinante.

Nel caso preveduto dall'articolo 642 dovranno essere presentati all'aprirsi dell'udienza, se non fossero stati depositati prima nella Segreteria, i documenti comprovanti la costituzione in carcere del condannato o la di lui ammissione alla libertà provvisoria.

Parimenti all'aprirsi dell'udienza dovrà essere presentato, se non fosse stato depositato prima nella Segreteria, il documento comprovante l'eseguito deposito della multa; salva la eccezione di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 641.

La Corte di Cassazione, sentita la relazione fatta da uno de' Consiglieri deputato dal Presidente, visti i documenti e le memorie delle Parti, e sentiti i loro Avvocati se sono presenti, e il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, o rigetterà la domanda, od annullerà la sentenza.

Le sentenze, sia che rigettino la domanda, sia che annullino la sentenza impugnata, saranno motivate, e pronunciate in pubblica udienza.

653. Ogniqualvolta la Corte di Cassazione an-

nullerà una sentenza proferita da una Corte d'Appello o da un Tribunale o da un Giudice di Mandamento, in materia correzionale o di polizia, essa rimetterà gli atti del processo e le Parti avanti una Corte diversa da quella che avrà proferita la detta sentenza, od avanti un altro Tribunale o Giudice nella giurisdizione della Corte da cui dipende il Tribunale o Giudice che avrà pronunciata la sentenza annullata.

654. Allorquando la Corte di Cassazione annullerà una sentenza pronunciata in materia criminale, od una sentenza pronunciata in materia correzionale da una Corte d'Assisie, si procederà come è detto negli articoli seguenti.

655. Se una sentenza della Sezione d'accusa con cui si dichiarò non farsi luogo a procedimento è annullata perchè il fatto imputato costituisce un crimine, o un delitto di competenza della Corte d'Assisie, la Causa sarà rimandata alla stessa Corte (Sezione d'accusa) composta di Giudici diversi da quelli che hanno pronunciata la sentenza annullata.

Se la sentenza della Sezione d'accusa che dichiarò non farsi luogo a procedimento è annullata perchè il fatto imputato costituisce un delitto di competenza dei Tribunali, od una contravvenzione, la Corte di Cassazione rimanderà la Causa avanti il Tribunale di Circondario, od avanti il Giudice di Mandamento, che designerà; e se l'azione penale non può essere esercitata che sull'istanza della Parte lesa, e tale istanza non sia stata fatta, non sarà pronunciato alcun rinvio.

Se la sentenza della Sezione d'accusa che dichiarò non farsi luogo a procedimento viene annullata perchè l'azione penale non è prescritta nè altrimenti estinta, la Causa sarà rimandata, secondo i casi, avanti la stessa Corte (Sezione d'accusa) composta di Giudici diversi, od avanti un Tribunale od un Giudice di Mandamento, come è detto di sopra.

656. Se una sentenza della Sezione d'accusa è annullata nei casi e per le cause enunciate nella prima parte dell'articolo 625, la Corte di Cassazione pronuncierà il rinvio della Causa avanti la stessa Corte (Sezione d'accusa) composta di Giudici diversi da quelli che proferirono la sentenza annullata.

657. Se la sentenza della Sezione d'accusa che ha fatto luogo a rinvio davanti la Corte d'Assisie è annullata perchè il fatto non costituisce crimine o delitto di competenza della Corte d'Assisie, ma costituisce invece un delitto o una contravvenzione di competenza de' Tribunali o de' Giudici di Mandamento, sarà applicabile il disposto dal 1.º alinea dell'articolo 655.

Se la sentenza della Sezione d'accusa è annullata perchè rimandò la Causa avanti Giudici incompetenti, la Corte di Cassazione rimetterà il processo avanti i Giudici che ne dovranno conoscere, facendone la designazione.

Se la sentenza della Sezione d'accusa è annullata soltanto per uno de' motivi espressi nell'articolo 448, la Corte di Cassazione pronuncierà il

rinvio degli atti del processo avanti la stessa Corte (Sezione d'accusa) composta di Giudici che non saranno concorsi a proferire la sentenza annullata.

658. Se una sentenza della Corte d'Assisie e la relativa istruzione sono annullate per nullità commesse o nella procedura successiva alla sentenza d'accusa o avanti la Corte d'Assisie, la Corte di Cassazione ordinerà il rinvio della Causa avanti una Corte d'Assisie diversa da quella che pronunciò la sentenza annullata; e si procederà a nuovo dibattimento.

L'atto d'accusa e gli atti successivi, sino a quello annullato, conservano la loro forza.

Se la sentenza e la procedura sono annullate per incompetenza, la Corte di Cassazione rimanderà il processo avanti i Giudici competenti, che designerà. Se però il Tribunale competente fosse quello al quale appartiene il Giudice che avrà fatta la prima istruzione, la Causa sarà rimandata ad un altro Tribunale della stessa giurisdizione.

659. Se la sentenza è annullata perchè siasi pronunciata una pena diversa da quella applicata dalla legge al reato, la Corte di Cassazione rimanderà la Causa avanti una Corte d'Assisie diversa da quella che pronunciò la sentenza, la quale, senza altro intervento di Giurati, giudicherà sulla dichiarazione già fatta dai primi Giurati, dopo avere sentito la Parte Civile se ve ne ha, il Pubblico Ministero, l'accusato ed i suoi difensori.

Lo stesso si osserverà se venga annullata una sentenza con cui, a motivo della non esistenza di

una legge penale, la quale per altro esistesse, siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento perchè il fatto di cui l'accusato è riconosciuto autore o complice non costituisce reato.

660. Allorchè la sentenza sarà annullata perchè il fatto che ha dato luogo alla condanna non è qualificato crimine o delitto o contravvenzione dalla legge, o avrà cessato di essere punibile, la Corte di Cassazione non ordinerà alcun rinvio, se non vi è Parte Civile in Causa: nel caso contrario, rimanderà la Causa per fare statuire sugl'interessi civili, se vi ha luogo, avanti un Giudice di Mandamento, o un Tribunale diverso da quello a cui appartiene il Giudice istruttore, posti nel distretto della stessa Corte d'Appello.

Quest'ultima disposizione si osserverà pure se la sentenza e l'istruttoria sono annullate nei capi soltanto che riguardano gl'interessi civili.

661. La Corte di Cassazione non annullerà la sentenza che in parte, quando la nullità non riguarderà che una od alcune delle sue disposizioni.

662. In tutti i casi in cui la Corte di Cassazione è autorizzata a scegliere un Tribunale o a designare i Giudici che dovranno conoscere di una Causa rimandata in conformità di quanto è detto di sopra, la scelta o la designazione sarà fatta nella stessa sentenza con cui si dichiara farsi luogo alla cassazione.

L'accusato, che dovrà essere sottoposto ad un nuovo giudizio penale in seguito all'annullamento della sua condanna, sarà tradotto od in istato d'ar-

resto, od in esecuzione dell'ordinanza di cattura, avanti i Giudici ai quali sarà rimandata la Causa, e dovrà presentarsi davanti i medesimi qualora non siasi rilasciato che un semplice mandato di comparizione.

663. L'accusato che avrà domandato la cassazione non potrà essere condannato ad una pena che o per la durata o pel genere sia superiore a quella statagli inflitta colla sentenza impugnata, sempre quando non vi è stata domanda di cassazione per parte del Pubblico Ministero.

664. La Parte Civile che succumberà nel suo ricorso in materia criminale, correzionale, o di polizia, sarà condannata ad un'indennità di lire centocinquanta e nelle spese verso la Parte che sarà stata assolta od a cui favore venne dichiarato non farsi luogo a procedere; e ciò oltre la multa verso l'Erario dello Stato, come è detto nel 4.º alinea dell'articolo 641.

665. Allorchè la sentenza sarà stata annullata, la multa depositata in conformità della prima parte e del primo alinea dell'articolo 641 verrà indilattamente restituita, in qualunque modo sia concepita la sentenza che avrà statuito sul ricorso, e quand'anche si fosse ommesso di ordinarne la restituzione.

666. Quando una domanda di cassazione sarà stata rigettata, la Parte che l'avrà fatta non sarà più ammessa a rinnovarla contro la stessa sentenza, sotto qualunque pretesto, e per qualsiasi motivo.

667. La sentenza che avrà rigettata la domanda di cassazione sarà rimessa fra tre giorni per semplice estratto sottoscritto dal Segretario al Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, il quale la trasmetterà all'Uffiziale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero presso la Corte o il Tribunale o il Giudice che avrà proferita la sentenza impugnata.

668. Allorquando, dopo la cassazione di una prima sentenza pronunciata inappellabilmente, la seconda sentenza proferita nella medesima Causa, fra le stesse Parti che agiscono nella medesima qualità, sarà impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncerà a Sezioni unite.

Se la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte, il Tribunale, o il Giudice al quale è stata rimandata la Causa, si uniformerà alla sentenza della Corte di Cassazione sull'articolo di diritto da essa deciso.

669. Allorchè sarà stata proferita da una Corte o da un Tribunale di Circondario o da un Giudice una sentenza inappellabile, soggetta a cassazione, senza che alcuna delle Parti abbia contro la medesima reclamato nel termine stabilito dalla legge, il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione potrà d'ufficio, e non ostante la scadenza del termine, denunciarla alla Corte di Cassazione: la sentenza sarà annullata, se vi ha luogo, senza che le Parti possano prevalersi della pronunciata annullazione per opporsi all'esecuzione della sentenza.

670. In ogni caso di annullamento di una sentenza

il Pubblico Ministero trasmetterà copia della sentenza di cassazione alla Corte, Tribunale, o Giudice, che avrà pronunciata la sentenza annullata, acciò ne sia fatta dal Segretario annotazione appiè od in margine della sentenza.

CAPO II.

Della revisione.

671. Quando due persone saranno state condannate per uno stesso crimine con due sentenze che non possono conciliarsi, e sono la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato, l'esecuzione delle due sentenze sarà sospesa, quand'anche la domanda di cassazione dell'una o dell'altra sentenza fosse stata rigettata.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, sia d'ufficio, sia sulla domanda dei condannati o di uno di essi, o del Pubblico Ministero, incaricherà il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di denunciare alla medesima le due sentenze.

La Corte, dopo avere verificato che le due sentenze non possono conciliarsi, le annullerà, e rimetterà gli accusati per un nuovo giudizio sugli atti di accusa, che si riterranno per sussistenti, avanti una Corte diversa da quelle che avranno pronunciate le due sentenze.

672. Allorchè, dopo una condanna per omicidio,

saranno, per ordine del Ministro di Grazia e Giustizia, diretti alla Corte di Cassazione documenti presentati dopo la condanna, i quali siano di natura tale da somministrare indizi sufficienti sull'esistenza della persona la cui supposta morte avesse dato luogo alla condanna, - la Corte di Cassazione potrà, prima d'ogni cosa, designare una Corte d'Appello, acciò riconosca l'esistenza e l'identità della persona supposta uccisa, coll'interrogatorio di questa, coll'esame dei testimoni, e con tutti gli altri mezzi di prova atti ad escludere il fatto che diede luogo alla condanna.

In conseguenza dell'ordine del Ministro di Grazia e Giustizia sarà di pien diritto sospesa l'esecuzione della sentenza sino a tanto che la Corte di Cassazione abbia pronunciato.

La Corte d'Appello a cui la Causa è rimandata pronuncierà soltanto sull'identità o non della persona. La sentenza sarà trasmessa cogli atti del processo alla Corte di Cassazione, la quale potrà annullare la sentenza di condanna, od anche rimandare, se vi ha luogo, la Causa a una Corte d'Assisie diversa da quella che pronunciò la sentenza annullata.

673. Quando, dopo una condanna contro un accusato, uno o più testimoni che hanno deposto nel processo saranno imputati di falsa testimonianza o di reticenza a suo carico, e l'accusa per questo reato sia stata ammessa, o siasi soltanto rilasciato contro i testimoni mandato di cattura, - l'esecuzione della sentenza di condanna sarà sospesa di

pien diritto, quand'anche la Corte di Cassazione avesse rigettato il ricorso del condannato.

Se i testimoni sono in seguito condannati, il Ministro di Grazia e Giustizia, sia d'ufficio, sia sulla domanda della persona condannata colla prima sentenza, o del Pubblico Ministero, incaricherà il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di denunciare il fatto alla medesima Corte.

La Corte di Cassazione, dopo avere verificata la dichiarazione dei Giurati sulla quale è emanata la seconda sentenza, annullerà la prima sentenza, semprechè per tale dichiarazione i testimoni risultino colpevoli di falsa testimonianza o di reticenza a carico del primo condannato; e rimetterà l'accusato avanti una Corte d'Assisie diversa da quelle che pronunciarono sia la prima che la seconda sentenza, acciò si proceda ad un nuovo giudizio, ritenuto l'atto d'accusa per sussistente.

Se gli accusati di falsa testimonianza o di reticenza sono assolti, oppure si dichiara non essere luogo a procedere, la sospensione sarà tolta di diritto, e la sentenza verrà eseguita.

674. I testimoni condannati per falsa testimonianza o per reticenza non potranno più essere sentiti nel nuovo dibattimento.

675. Allorchè vi sarà luogo a revisione di una condanna nel caso preveduto dall'articolo 672, e questa condanna sarà emanata contro una persona morta in seguito, la Corte di Cassazione nominerà un curatore alla di lei memoria, in contrad-

dittorio del quale si procederà alla formazione del processo. Egli vi eserciterà tutti i diritti del condannato.

Se dal nuovo processo risulterà che la prima condanna sia stata proferita ingiustamente, la Corte d'Assisie riabiliterà la memoria del condannato.

In tal caso gli eredi del defunto potranno intentare l'azione pel risarcimento dei danni contro chi di ragione.

676. Le disposizioni degli articoli 671, 672, 673 e 674 sono comuni alle sentenze inappellabili pronunciate in materia correzionale.

Nondimeno, se ne' casi preveduti dagli articoli 671, 672 e 673 la Causa dev'essere rimandata, la Corte di Cassazione designerà, secondo i casi, un'altra Corte d'Appello, od un Tribunale di Circondario che si trovi nella giurisdizione della Corte in cui sono posti il Tribunale od i Tribunali che avranno proferite le sentenze annullate.

677. In qualunque caso di condanna ad una pena corporale a tempo, la detenzione sofferta dal condannato, sia in dipendenza della sentenza, sia durante la sospensione dell'esecuzione di essa, sarà computata nella durata della pena.

LIBRO III.

DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI E DI ALCUNE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI.

TITOLO I.

DELLE FALSITÀ.

CAPO I.

Delle falsità nelle scritture.

678. Le querele e denunce per falsità od alterazione di scritture potranno sempre essere ricevute, ancorchè le scritture che ne sono l'oggetto avessero servito di fondamento ad atti giudiziari o civili, od anche a sentenze proferite in giudizio civile.

La scrittura impugnata per falso, nell'atto che viene presentata, sarà sottoscritta in tutte le pagine dal Giudice che procede, dall'Uffiziale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero, se interviene, dal Segretario, e dalla persona che l'avrà presentata, se sa scrivere; del che sarà fatta menzione.

Il Giudice stenderà immediatamente verbale dello stato materiale della scrittura; descriverà le cancellature, abrasioni, interlinee, addizioni; enuncierà tutte le altre circostanze che possono

indicarne la falsità od alterazione; e ne ordinerà successivamente il deposito nella Segreteria.

Il verbale sarà sottoscritto come sopra.

679. Se la scrittura impugnata per falso od alterazione si trova in uno stato che non permetta di apporvi le sottoscrizioni accennate nell'articolo precedente, si osserverà quanto è disposto dal 2.º alinea dell'articolo 144.

680. Se la scrittura non è stata presentata o trasmessa dal denunciante o querelante, ma da altri, il querelante od il denunciante sarà citato a comparire avanti il Giudice all'oggetto di riconoscere la scrittura che gli sarà presentata: esso dovrà sottoscrivere tanto la scrittura quanto il verbale nel modo prescritto dagli articoli precedenti.

Il Giudice sentirà parimenti tutte le altre persone che possono avere interesse nella scrittura per dare quei lumi ed indicare quei testimoni che credessero opportuni per la verificaione del fatto, e prendere anche, ove lo stimino, parte nella Causa pel loro interesse civile.

681. Qualunque depositario pubblico o privato di scritture impuguate per falso è tenuto di presentarle al Giudice istruttore per l'effetto di cui nell'articolo 678, in seguito ad ordine del medesimo; sotto pena, in caso di rifiuto, dell'arresto personale, sentito però il Pubblico Ministero.

Quest'ordine, ed il certificato di deposito che gli verrà rilasciato, gli serviranno di scarico verso tutti coloro che avessero interesse nella scrittura.

682. Appartiene al Giudice che procede di procurarsi le scritture che debbono servire di comparazione: se queste scritture sono ritenute da notai o da altri pubblici depositari, si osserverà quanto è prescritto dall'articolo precedente.

683. Le scritture che dovranno servire di comparazione saranno sottoscritte come è disposto dagli articoli 678 e 679.

684. Allorchè fosse necessario di levare dal suo posto una scrittura autentica, se ne lascerà al depositario una copia collazionata, la quale sarà verificata sulla minuta o sull'originale dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il depositario; e ne sarà steso verbale.

Questa copia sarà riposta dal depositario in luogo dell'atto originale, e, se il depositario è persona pubblica, egli potrà rilasciarne altre copie facendo in esse menzione del verbale suddetto.

Tuttavia, se la scrittura facesse parte di un registro in guisa da non poterne essere nemmeno per breve tempo separata, il Giudice potrà ordinare il trasporto del registro.

Ove sia stato ordinato il trasporto del registro, non avranno luogo le formalità prescritte dal presente articolo.

685. Le scritture private possono anche essere presentate per scritture di comparazione, se le Parti interessate le riconoscono.

Non potranno però le scritture suddette essere ammesse per servire di comparazione se non nel

caso in cui il Giudice non possa facilmente procurarsi scritture pubbliche o tratte da pubblici archivi.

Si farà uso preferibilmente delle scritture che portano una data prossima a quella delle scritture impugnate per falso.

Le persone private, che ritenessero presso di loro le dette scritture, non possono essere immediatamente costrette a presentarle; ma se, dopo essere state citate avanti il Tribunale ove ha luogo l'istruzione per fare questa consegna o dedurre i motivi del loro rifiuto, soccombono, potrà il Tribunale ordinare che vi siano astrette coll'arresto personale.

686. Le perizie nei casi di falsità saranno fatte da notai, da calligrafi, od altre persone secondo le regole prescritte dall'articolo 154 sino all'articolo 158 inclusivamente.

687. La scrittura impugnata per falso sarà presentata all'imputato nell'atto del suo interrogatorio per essere riconosciuta, ed esso sarà richiesto di sottoscriverla in tutte le pagine: ove non possa, o non voglia sottoscriverla, ne sarà fatta menzione.

Potrà parimente essere richiesto di produrre uno scritto di sua mano, ed anche di formare un corpo di scrittura sotto la dettatura del Giudice istruttore; in caso di rifiuto o di silenzio, se ne farà menzione.

688. Quando siano stati dichiarati falsi in tutto od in parte atti autentici, la Corte o Tribunale

che avrà giudicato sul falso ordinerà che gli atti siano ripristinati, cancellati, o riformati; e ne sarà steso verbale.

Se l'atto fosse stato estratto da un deposito, sarà restituito al suo luogo unendovi copia del verbale suddetto; e se ne farà menzione nello stesso verbale.

689. Se non consta della falsità o dell'alterazione delle scritture, la Corte o Tribunale ne ordinerà la restituzione.

Il querelante, e chiunque avesse preso parte nel giudizio per sostenere l'accusa nel suo interesse civile, potrà essere condannato ad una multa estensibile a lire cinquecento ed alla rifazione de' danni che di ragione; salvo il prescritto dall'alinea 1.º dell'articolo 498.

690. Le scritture di comparazione saranno, entro quindici giorni dalla data della sentenza, rimandate dal Segretario al deposito d'onde furono estratte, o saranno restituite alle persone dalle quali furono presentate; sotto pena di un'ammenda di lire cinquanta.

CAPO II.

Della falsificazione di monete, di effetti pubblici, di sigilli dello Stato, di atti Sovrani, di punzoni o bolli del Regio Governo.

691. I Giudici istruttori ed i Giudici di Mandamento potranno fare, anche fuori del loro distretto, le perquisizioni e visite necessarie nelle case delle

persone sospette d'aver fabbricato, introdotto o distribuito falsa moneta, false cedole od obbligazioni dello Stato, od altri effetti pubblici emessi dal Tesoro dello Stato, o di avere falsificati Atti Sovrani, sigilli, punzoni o bolli del Governo del Re inservienti ad improntare atti, carte, mercanzie, od altri oggetti.

La presente disposizione avrà parimente luogo pei reati relativi alla falsificazione di effetti pubblici emessi da un Governo estero.

Essi procederanno in tali casi a quegli atti conservatorii o d'istruzione che l'urgenza richiederà secondo le regole stabilite nel capo III, e nelle sezioni III e IV del capo V del titolo II, libro I.

692. Nell'istruzione per reati di falsa moneta, di falsi punzoni o bolli del Governo, la verificaione si farà per mezzo degli Impiegati delle Regie Zecche a ciò destinati, a meno che si tratti di verificaione che possa farsi per mezzo di altri periti.

693. La verificaione si farà davanti il Giudice coll'intervento del Pubblico Ministero e del Segretario; e ne sarà steso verbale nella forma ordinaria.

694. Se la verificaione dovrà farsi nelle Regie Zecche, e non n'esisterà alcuna nel luogo in cui si fa l'istruzione, il Giudice, previa una esatta descrizione delle monete, o di altri oggetti sospetti di falso, li trasmetterà in un involto chiuso e sigillato al Giudice istruttore presso il Tribunale del luogo in cui è stabilita la Regia Zecca, colla richiesta per l'opportuna verificaione.

L'involto che contiene le monete o gli altri oggetti non sarà aperto che nell'atto della verificaione, previa la ricognizione dell'integrità de' sigilli.

La verificaione si farà come è detto nell'articolo precedente.

Il verbale di verificaione sarà trasmesso per originale, chiuso e sigillato, in un col corpo del reato al Giudice che ha fatta la richiesta.

695. Pei reati di falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato, od altri effetti pubblici del Tesoro dello Stato, o di sigilli, o di Atti Sovrani, si procederà secondo le forme stabilite nel capo I di questo titolo.

696. Allorquando si tratterà di cedole o di obbligazioni dello Stato sospette di falsità, il Giudice istruttore trasmetterà senza ritardo, colle cautele opportune, il verbale che avrà formato unitamente alle carte munite delle prescritte sottoscrizioni al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello della città dove risiede l'Amministrazione del Debito pubblico. Il Procuratore Generale richiederà che si proceda immantimente, colla sua assistenza, da quel Consigliere della Corte che sarà dal Primo Presidente designato, alla verificaione delle dette carte: questa verificaione si farà dagli Impiegati dell'Amministrazione del Debito pubblico; e ne sarà disteso apposito verbale.

Se il Giudice istruttore dipende dalla suindicata Corte d'Appello, il Procuratore Generale gli trasmetterà una copia del verbale colle carte, e gli

darà ad un tempo tutte le direzioni che occorressero: se invece dipende da un'altra Corte, il Procuratore Generale presso la Corte suindicata trasmetterà le carte al Procuratore Generale del distretto a cui appartiene il Giudice istruttore, perchè le faccia pervenire a quest'ultimo colle direzioni di sopra menzionate.

TITOLO II.

DELL'ISCRIZIONE IN FALSO NE' PROCEDIMENTI PENALI.

697. Se nell'istruzione di un procedimento penale l'imputato vuole impugnare per falso un documento, egli dovrà fare la sua dichiarazione avanti il Giudice che procede.

Se il documento è impugnato per falso dopo la sentenza di accusa, la dichiarazione si farà nella Segreteria della Corte che dee giudicare.

Nel caso che il documento sia impugnato per falso nel dibattimento, il Presidente farà stendere verbale della dichiarazione dell'imputato od accusato.

698. Se l'imputato è citato direttamente all'udienza, la dichiarazione suddetta si farà avanti il Segretario o prima che scada il termine della citazione, od alla stessa udienza.

699. L'imputato od accusato potrà anche fare la sua dichiarazione per mezzo di Procuratore speciale: il mandato sarà unito alla dichiarazione, la quale

TITOLO II. *Dell'iscrizione in falso ne' procedimenti penali.* 221
sarà sottoscritta, secondo i casi, dall'imputato od accusato, o dal Procuratore speciale.

Si dovrà in essa esprimere se s'intende d'impugnare per falso il documento intieramente, od in qualche parte soltanto, che s'indicherà; e si addurranno i motivi della pretesa falsità, i fatti, le circostanze e le prove per mezzo di cui s'intende di stabilirla.

Si faranno conoscere all'imputato od accusato le conseguenze a cui si esporrebbe se venisse a soccombere; e si farà di ciò menzione nell'atto, non che della risposta.

700. Nei casi preveduti dagli articoli 697 e 698 la Corte o Tribunale innanzi cui trovasi la Causa pendente, sentito il Pubblico Ministero, deciderà preliminarmente se vi è luogo o non a sospendere l'istruzione.

Se pronuncia la sospensione, si procederà sul falso incidente nelle forme prescritte pel falso principale: nel caso contrario, si passerà oltre all'istruzione ed alla sentenza, senza avere riguardo al documento impugnato per falso, salvo il diritto alla Parte che ha impugnato il documento, ed al Pubblico Ministero, di promuovere l'azione penale avanti i Giudici competenti.

701. Le disposizioni degli articoli precedenti, relativi all'iscrizione in falso per l'imputato od accusato, sono comuni all'iscrizione in falso chiesta dalla Parte Civile.

702. Se l'incidente di falso sarà insorto avanti un Giudice di Mandamento, egli dovrà primieramente

assicurare l'identità del documento impugnato per falsità, e quindi lo trasmetterà colle carte relative al Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario per le istanze che crederà opportune.

In questo caso la Causa principale sarà sospesa, a meno che il Giudice creda potersi questa decidere indipendentemente dal documento impugnato per falso; fermo nel resto il disposto dall'alinea dell'articolo 700.

703. Se la Corte o Tribunale cui spetta di pronunciare sull'incidente di falso dichiarerà non constare della falsità del documento, l'imputato od accusato o la Parte Civile che si è iscritta in falso potrà essere condannata in conformità dell'alinea dell'articolo 689.

704. Ogniquale volta il Pubblico Ministero vorrà impugnare per falso un documento prodotto nell'istruzione o nel dibattimento, egli dovrà fare la sua dichiarazione negli atti del processo od all'udienza della Corte, Tribunale, o Giudice.

In questi casi si procederà come è detto nell'articolo 700.

705. Se nel ricorso di cassazione contro una sentenza definitiva in materia penale è fatta la dichiarazione di iscrizione in falso, o contro la sentenza, o contro il verbale di udienza, o contro l'atto di notificazione della sentenza, la Corte di Cassazione deciderà preliminarmente se vi è luogo o non a sospendere il giudizio; e nel caso che pronunci la sospensione rinverrà la causa al Giudice competente.

TITOLO III.

DEL MODO DI RICEVERE LE DEPOSIZIONI DI ALCUNI TESTIMONI.

706. Non si potranno citare come testimoni, sia nell'istruzione, sia nel dibattimento, avanti le Corti, i Tribunali o i Giudici, i Principi Reali.

707. Non si potranno citare come testimoni, sia nell'istruzione, sia nel dibattimento, avanti le Corti, i Tribunali o i Giudici, i Grandi Ufficiali dello Stato.

708. Se occorrerà di esaminare alcuna delle persone indicate nei due precedenti articoli, le loro deposizioni saranno ricevute dall'Istruttore o dal Giudice del luogo in cui esse risiedono o dove si trovano accidentalmente; ed a questo effetto la Corte, il Tribunale o l'Istruttore avanti cui pende la Causa indirizzerà al Giudice delegato uno stato dei fatti e delle interrogazioni sovra cui si richiede la testimonianza.

L'Istruttore od il Giudice delegato si concerterà colle persone di cui si tratta per recarsi col Segretario alla loro abitazione, ed ivi riceverne le deposizioni.

709. I Regii Ambasciatori od Incaricati di una missione all'estero, durante la loro residenza fuori dei Regii Stati, non potranno essere citati come testimoni avanti le Corti, i Tribunali o i Giudici nell'istruzione, come neppure nel dibattimento.

Se occorrerà di esaminare nell'istruzione alcuna di dette persone, il Giudice che procede trasmetterà al Pubblico Ministero presso la Corte da cui dipende un prospetto de' fatti colle interrogazioni principali da farsi al testimonio. La Corte, sulla rappresentanza del Pubblico Ministero, richiederà l'Autorità giudiziaria estera del luogo ove risiedono gli Ambasciadori od Incaricati Regii, secondo le forme stabilite nell'articolo 832.

710. Nei casi preveduti negli articoli 708 e 709 le deposizioni saranno immediatamente consegnate alla Segreteria, o rimandate, chiuse e sigillate, alla Segreteria della Corte, Tribunale o Giudice richiedente, e quindi comunicate, senza ritardo, all'Uffiziale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero.

Le suddette deposizioni saranno lette in pubblica udienza nel dibattimento, sotto pena di nullità.

711. Se le Corti o Tribunali per gravi motivi giudicheranno indispensabile, ne' procedimenti per crimini o delitti, che alcune delle persone indicate negli articoli 707 e 709 siano sentite avanti loro o nell'istruzione, o nel dibattimento, ne informeranno per mezzo del Procuratore Generale il Ministro di Grazia e Giustizia, il quale promuoverà gli opportuni provvedimenti.

712. Qualora, nell'istruzione o nel dibattimento sia necessario di chiamare all'esame un Uffiziale pubblico fuori del luogo della sua residenza, e per ragione delle sue funzioni egli non possa assentarsi senza speciale permesso del Capo del Dicastero

TITOLO III. *Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni testimoni.* 225
da cui dipende, la citazione sarà trasmessa al Capo del detto Dicastero, acciò dia gli ordini opportuni per la comparizione personale del citato.

713. Riguardo alle persone ecclesiastiche, che occorresse di esaminare nella istruzione o nel dibattimento, si osserveranno i regolamenti e gli usi attualmente in vigore.

TITOLO IV.

DEI CONFLITTI DI GIURISDIZIONE.

714. Vi è conflitto di giurisdizione quando due o più Corti, Tribunali, Giudici istruttori, o Giudici di Mandamento prendono nello stesso tempo o ricusano di prendere cognizione della stessa Causa.

Il conflitto può essere denunciato dal Pubblico Ministero, dall'imputato od accusato presente in giudizio, e dalla Parte Civile.

In tutti i casi di conflitto si procederà secondo le norme infra stabilite.

715. Allorquando due o più Giudici di Mandamento conosceranno della stessa contravvenzione o di contravvenzioni connesse, la decisione sul conflitto apparterrà al Tribunale dal quale dipendono gli uni e gli altri; e se sono dipendenti da Tribunali diversi, la decisione spetterà alla Corte da cui essi dipendono; salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla Corte di Cassazione.

Se il conflitto si eleverà tra due o più Tribunali compresi nel distretto della stessa Corte d'Appello, la decisione apparterrà parimenti a questa Corte; salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla Corte di Cassazione.

716. Se il conflitto non cessa in virtù di dichiarazione emessa da una delle Autorità o sulla richiesta che le ne sia stata fatta, o d'ufficio, la Parte che ha diritto di promuoverne la decisione presenterà al Tribunale od alla Corte d'Appello il suo ricorso motivato coi relativi documenti.

L'imputato che non sarà in istato d'arresto dovrà, ove ricorra, eleggere domicilio nel luogo in cui risiede una delle Autorità in conflitto, indicandolo nel suo ricorso. Lo stesso obbligo è imposto alla Parte Civile.

In mancanza di tale elezione, non potranno opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avrebbero dovuto esser loro notificati.

717. La Corte o Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, ordinerà che il ricorso ed i documenti siano comunicati alle Autorità giudiziarie in conflitto, ingiungendo all'una ed all'altra di dare il loro avviso motivato sul conflitto, e di trasmettere le carte.

Queste comunicazioni si faranno per mezzo del Pubblico Ministero.

Esse faranno sospendere di pien diritto gli atti di giurisdizione, ma non quelli conservatorii o d'istruzione.

718. Nell'ordinanza di comunicazione si farà men-

zione sommaria degli atti dai quali nascerà il conflitto, e si prefiggerà secondo la distanza de' luoghi il termine entro cui gli avvisi motivati e le carte dovranno depositarsi nella Segreteria.

Quest'ordinanza sarà notificata, a diligenza del Pubblico Ministero, alle Parti interessate che non avranno ricorso: esse potranno presentare le loro osservazioni alla Segreteria della Corte o Tribunale nel termine di otto giorni.

719. La Corte o Tribunale pronuncieranno, in camera di consiglio, sopra il conflitto, in seguito alla relazione della causa che si farà dal Giudice a ciò deputato, e sentito il Pubblico Ministero.

La sentenza dovrà dichiarare se ed in qual parte debbano conservarsi gli atti formati dal Tribunale o Giudice riconosciuto incompetente.

720. La sentenza proferita sul conflitto sarà comunicata, a diligenza del Pubblico Ministero, ai Tribunali o Giudici tra i quali esisteva il conflitto, e notificata alle Parti.

Gli atti del processo saranno trasmessi al Tribunale od al Giudice competente.

721. L'imputato, la Parte Civile ed il Pubblico Ministero potranno ricorrere per la cassazione, se vi ha luogo, nel termine di tre giorni e nelle forme prescritte nel § 3 del capo I del titolo X del libro II, *Delle domande di cassazione.*

Questo ricorso farà sospendere di pien diritto la prosecuzione del giudizio, come è detto nel 2.º alinea dell'articolo 717.

722. La disposizione dei due alinea dell'articolo 716 è comune all'imputato od accusato ed alla Parte Civile che non avranno prima o nel termine stabilito dall'articolo precedente eletto domicilio nel luogo in cui siede l'una delle Autorità giudiziarie in conflitto.

723. Se il conflitto ha luogo tra due o più Giudici istruttori, la decisione apparterrà alla Corte d'Appello da cui essi dipendono; salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla Corte di Cassazione.

Non vi sarà conflitto tra essi allorquando non si tratterà che di assumere informazioni preliminari, o di procedere a semplici atti conservatorii.

724. La Corte, sul rapporto circostanziato che le sarà trasmesso dai Giudici istruttori in conflitto, pronuncerà, senza ritardo, a chi debba appartenere l'istruzione. Prima di pronunciare potrà anche ordinare la trasmissione degli atti.

725. La decisione della Corte sarà notificata a diligenza del Pubblico Ministero ai Giudici istruttori, all'imputato, ed alla Parte Civile.

Nel caso di ricorso per cassazione si osserveranno le disposizioni contenute nell'articolo 721.

726. Quando il conflitto si eleverà fra due o più Corti d'Appello, o fra due o più Tribunali, Istruttori o Giudici di Mandamento dipendenti da Corti diverse, la decisione apparterrà alla Corte di Cassazione. Se il conflitto si eleverà tra Corti, Tribunali, Istruttori o Giudici ordinarii, ed altre Autorità esercanti una giurisdizione speciale, si osserverà il disposto dall'alinea 2.º dell'articolo 25.

727. La Corte di Cassazione nel pronunciare sul conflitto dovrà dichiarare se, ed in qual parte, debbano conservarsi gli atti che fossero stati fatti dalla Corte, Tribunale, o Giudice che avrà riconosciuto incompetente.

728. Sono considerati atti di giurisdizione i mandati di cattura e di comparizione, il decreto di citazione dell'imputato, gl'interrogatorii nel merito della causa, l'atto d'accusa, il dibattimento ed il giudizio.

Potranno però le Autorità in conflitto ne' casi preveduti dall'articolo 74, dopo la comunicazione sovraccennata, ordinare l'arresto dell'imputato, facendone risultare da verbale in conformità del detto articolo.

TITOLO V.

DEL MODO DI PROCEDERE NEI CASI DI RICUSAZIONE, O DI RIMESIONE DELLE CAUSE DA UNA AD ALTRA CORTE, TRIBUNALE O GIUDICE.

CAPO I.

Della ricusazione.

729. Ogni Consigliere di una Corte, ogni Giudice di Tribunale di Circondario, ed ogni Giudice di Mandamento deve astenersi, e può essere ricusato per gli stessi motivi preveduti nelle leggi di procedura civile in materia di ricusazione.

730. Quando un membro di una Corte o Tribunale od un Giudice incaricato dell'istruzione conosca di trovarsi nel caso di poter essere ricusato, sarà tenuto di dichiararlo alla Corte o Tribunale, il quale, sentito il Pubblico Ministero, deciderà in camera di consiglio se debba astenersi.

Nel caso sovraccennato il Giudice di Mandamento dovrà trasmettere la sua dichiarazione al Presidente del Tribunale del Circondario, il quale ne farà rapporto al Tribunale in camera di consiglio per la sua decisione.

731. Gli Ufficiali del Pubblico Ministero non possono essere ricusati; possono però astenersi, qualora si trovino in alcuno dei casi di ricusazione preveduti nelle leggi di procedura civile relativamente ai Giudici.

732. La ricusazione può essere proposta dal Pubblico Ministero, dall'imputato od accusato presente in giudizio, e dalla Parte Civile.

733. La ricusazione dei membri di una Corte o Tribunale sarà discussa e decisa dalla Corte o dal Tribunale al quale essi appartengono, senza il loro intervento.

Quando per la ricusazione dei Giudici di un Tribunale non ve ne rimanga un numero sufficiente per pronunciare sulla ricusazione, apparterrà alla Corte di designare il Tribunale avanti cui dovrà essere portata la Causa.

734. Nel caso di ricusazione di un Giudice istruttore o di un Giudice incaricato dell'istruzione, la

TITOLO V. *Del modo di procedere nei casi di ricusazione, ecc.* 231
cognizione della ricusazione apparterrà alla Corte o Tribunale che deve giudicare del reato per cui si procede.

735. La ricusazione di un membro della Corte o del Tribunale che abbia a giudicare, dovrà proporsi con atto da presentarsi alla Segreteria, al più tardi, ventiquattro ore prima dell'udienza prefissa per la spedizione della causa.

L'atto conterrà i motivi di ricusazione e l'indicazione dei mezzi di prova, e sarà sottoscritto dalla Parte o da persona munita di speciale mandato che si unirà all'atto stesso.

736. Il Segretario presenterà immediatamente l'atto originale di ricusazione al Presidente, il quale deputerà un Relatore per farne il rapporto alla Corte o Tribunale, previe conclusioni del Pubblico Ministero.

Se la ricusazione è inammissibile, la Corte o Tribunale la rigetterà.

Se è ammissibile, ordinerà la comunicazione dell'atto di ricusazione, e dei documenti che vi fossero annessi, al Giudice ricusato, acciò faccia appiè dell'atto la sua dichiarazione sulla verità dei fatti che ne sono l'oggetto, nel termine che sarà prefisso nella stessa sentenza.

737. Se il Giudice ricusato ammette i fatti addotti in appoggio della ricusazione, o se questi fatti sono provati e valgono a stabilire l'allegato motivo di ricusazione, la Corte o Tribunale ordinerà che il Giudice abbia ad astenersi.

Se il Giudice non ammette i fatti di ricusazione, o se la Parte ricusante non presentò una prova scritta, o non somministrò un principio di prova scritta delle cause di ricusazione, è lasciato alla prudenza della Corte o del Tribunale di rigettare la ricusazione, o di ordinare la prova per mezzo di testimoni.

In quest'ultimo caso i testimoni saranno sentiti dalla Corte o dal Tribunale in camera di consiglio, o da uno dei Giudici a quest'effetto commesso.

738. Se la ricusazione del Giudice istruttore o di qualunque altro Giudice incaricato dell'istruzione è proposta dal Pubblico Ministero o dalla Parte Civile, l'atto di ricusazione dovrà presentarsi alla Segreteria nella forma designata nell'articolo 735, e prima dell'ordinanza di cui all'articolo 238; e si procederà nel resto come è stabilito superiormente.

L'imputato, che vorrà nel caso predetto proporre la ricusazione, dovrà farne la dichiarazione nel primo suo interrogatorio, a meno che giustifichi di non avere prima avuto notizia dei fatti che danno luogo alla ricusazione, o si tratti di fatti sopravvenuti posteriormente.

L'Istruttore stenderà verbale della fatta dichiarazione, il quale sarà immediatamente trasmesso alla Segreteria della Corte o Tribunale che deve conoscere della ricusazione.

L'imputato dedurrà i motivi della ricusazione con atto presentato alla Segreteria della Corte o del Tribunale in conformità dell'articolo 735; e

TITOLO V. *Del modo di procedere nei casi di ricusazione, ecc.* 233
si osserverà nel resto il disposto dagli articoli 736 e 737.

739. Le disposizioni degli alinea dell'articolo 717, e dell'articolo 728, sono applicabili alla ricusazione.

740. La ricusazione di un Giudice di Mandamento nelle Cause di sua competenza dovrà proporsi mediante un atto che sarà steso nella forma prescritta dall'articolo 735.

L'atto sarà presentato alla Segreteria della Giudicatura per doppio originale sottoscritto dal ricusante. Un originale sarà restituito alla Parte, datato dal Segretario che vi apporrà il suo visto.

L'altro originale sarà comunicato immediatamente dal Segretario al Giudice, il quale dovrà fare appiè dello stesso atto, nel termine di due giorni, la dichiarazione portante o la sua acquiescenza alla ricusazione, od il suo rifiuto di astenersi colle sue risposte ai motivi di ricusazione.

741. Entro tre giorni dalla risposta del Giudice, o tosto spirato il termine di cui nell'articolo precedente se il Giudice non avrà dato alcuna risposta, il Segretario dovrà trasmettere l'atto di ricusazione, e la dichiarazione del Giudice, se ve n'ha, al Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario, il quale promuoverà la decisione nel modo prescritto dagli articoli precedenti.

742. La ricusazione sarà decisa in camera di consiglio, senza intervento delle Parti, sul rapporto del Giudice deputato e sentito il Pubblico Ministero.

Le Parti possono presentare memorie scritte,

senza che il non prevalersi di questa facoltà possa ritardare il corso del giudizio.

La sentenza sarà notificata alle Parti a diligenza del Pubblico Ministero.

743. L'imputato, l'accusato o la Parte Civile, la cui ricusazione sarà stata dichiarata non ammissibile come non appoggiata a legittime cause o come sforzata di prove, potranno essere condannati in una multa estensibile a lire trecento, e salve, se vi è luogo, le ragioni al Giudice per la riparazione dell'ingiuria e pei danni: in questo caso però il Giudice dovrà astenersi dal giudicare, o dal proseguire l'istruzione, se n'è incaricato.

744. Dalle sentenze dei Tribunali proferite sulla ricusazione si potrà appellare, ancorchè per ragione della materia il Tribunale potesse pronunciare inappellabilmente nella Causa principale.

L'appello dovrà interpersi nel termine di tre giorni dalla notificazione della sentenza, con dichiarazione fatta alla Segreteria del detto Tribunale, contenente i motivi d'appello e l'indicazione dei documenti prodotti all'appoggio.

Questa dichiarazione sarà immediatamente trasmessa dal Segretario, cogli atti e documenti relativi, alla Segreteria della Corte.

La disposizione dell'articolo 742 è applicabile al giudizio d'appello.

745. Se la ricusazione è ammessa, ed i Giudici del Tribunale non sono più in numero sufficiente per pronunciare nella Causa principale, la Corte

TITOLO V. *Del modo di procedere nei casi di ricusazione, ecc.* 235
rimetterà la Causa ad altro Tribunale del suo distretto.

Se, nel caso sovraccennato, i Consiglieri di una Corte non si trovano in numero sufficiente per pronunciare, il Pubblico Ministero presso il medesimo dovrà informare il Ministro di Grazia e Giustizia, il quale ne farà relazione al Re, affinchè sia delegata altra Corte per conoscere.

746. Se la ricusazione sarà stata ammessa contro un Giudice incaricato dell'istruzione, la Corte od il Tribunale ne delegherà un altro, e dichiarerà in pari tempo se debbano conservarsi in tutto od in parte gli atti formati dall'Istruttore ricusato.

747. Se la ricusazione di un Giudice di Mandamento sarà stata ammessa, egli sarà surrogato dal Vice-Giudice. In mancanza del Vice-Giudice, o quando questi fosse stato parimente ricusato, la Causa si devolverà al Giudice più vicino nel Circondario del Tribunale.

748. Se all'udienza di una Corte o di un Tribunale intervenisse un Consigliere od un Giudice che a seconda del Decreto Reale non fosse applicato alla Sezione giudicante, la ricusazione potrà essere fatta all'aprirsi del dibattimento. L'indicazione dei motivi e la relativa discussione avranno luogo a porte chiuse. Se la ricusazione venisse ammessa, la Causa sarà rinviata ad altra udienza nel solo caso che il Consigliere o Giudice ricusato non possa essere immediatamente surrogato in conformità degli articoli precedenti e della legge sull'Ordinamento giudiziario.

Dalle sentenze sulla riconsuazione pronunciate nei casi contemplati da questo articolo non avrà luogo appello o domanda di cassazione se non dopo la sentenza definitiva.

CAPO II.

Della rimessione delle Cause da una ad altra Corte, da uno ad altro Tribunale, Giudice di Mandamento od Istruttore.

749. In materia penale la rimessione di una Causa da una ad altra Corte, o da uno ad altro Tribunale, Giudice di Mandamento, od Istruttore, può, oltre i casi di riconsuazione, aver anche luogo per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospesione.

750. La domanda di rimessione per motivo di sicurezza pubblica non può essere promossa che dal Pubblico Ministero.

Nel caso di legittima sospesione la domanda può anche essere promossa dall'imputato od accusato, o dalla Parte Civile.

751. La rimessione delle Cause che sono vertenti avanti un Tribunale od un Giudice di Mandamento, o che sono in istruzione, si ordinerà dalla Corte dalla quale il Tribunale, il Giudice di Mandamento, od il Giudice incaricato dell'istruzione dipendono per ragione delle stesse Cause.

752. Nei casi espressi negli articoli precedenti il Ministero Pubblico presso la Corte, o le altre Parti dovranno presentare la loro domanda alla Corte

TITOLO V. *Del modo di procedere nei casi di riconsuazione, ecc.* 237
per mezzo di rappresentanza o ricorso motivato, al quale saranno uniti i documenti che giustificano la domanda.

Il ricorso delle Parti private sarà sottoscritto da esse, o da persona munita di mandato speciale che si unirà al ricorso.

753. La Corte pronuncierà in camera di consiglio sul rapporto del Consigliere deputato dal Presidente, e sentito il Pubblico Ministero se non è egli stesso il richiedente.

La sentenza della Corte non sarà motivata.

754. Se la domanda sarà stata fatta dall'imputato od accusato o dalla Parte Civile, la Corte potrà ordinarne la comunicazione all'Uffiziale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero presso il Tribunale o il Giudice istruttore che procede nella Causa, affinché dia il suo parere sulla domanda.

Se la rimessione è domandata per causa di legittima sospesione contro un Giudice di Mandamento, la domanda sarà comunicata al Pubblico Ministero presso il Tribunale da cui dipende.

La Corte potrà altresì ordinare la comunicazione della domanda all'altra Parte per le sue osservazioni.

755. La Corte, prima di pronunciare, potrà anche ordinare la trasmissione degli atti della Causa, e procurarsi tutti gli schiarimenti che crederà necessari per la verificaione dei fatti cui è appoggiata la domanda.

756. Se la Corte ordinerà la rimessione della

Causa; dovrà nella stessa sentenza dichiarare se ed in qual parte debbano conservarsi gli atti che fossero già stati fatti.

757. Le disposizioni degli alinea dell'articolo 717, e dell'articolo 728, sono comuni al giudizio di rimessione.

758. La sentenza della Corte sarà notificata a diligenza del Pubblico Ministero al Tribunale od al Giudice avanti cui verte la Causa, od al Giudice incaricato dell'istruzione, ed alle Parti.

759. La sentenza che rigetta la domanda di rimessione non impedirà le Parti nè il Pubblico Ministero di fare una nuova domanda, se questa è fondata su fatti sopravvenuti posteriormente.

760. La rimessione di una Causa da una Corte ad un'altra per motivo di sicurezza pubblica o di legittima sospezione non potrà aver luogo che per decisione della Corte di Cassazione sopra istanza del Pubblico Ministero o delle altre Parti.

TITOLO VI.

DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA ALLE PENE DEL CONFINO E DELL'ESILIO LOCALE, ED ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, E DEL MODO DI PROCEDERE NEI CASI DI TRASGRESSIONE.

761. Allorquando le sentenze di condanna alle pene del confino e dell'esilio locale saranno esecu-

TITOLO VI. *Dell'esecuzione delle sentenze di condanna, ecc.* 239
torie a norma di quanto è disposto nell'articolo 569, si procederà nel modo infra espresso.

Nel caso di condanna alla pena del confino la Corte o Tribunale che l'avrà pronunciata dovrà, sulle requisitorie del Pubblico Ministero, ingiungere al condannato di recarsi nel luogo destinato per la sua residenza nel termine di giorni quindici al più tardi, e di presentarsi all'Autorità incaricata di vegliarne l'adempimento; sotto pena di essere arrestato e tradotto dalla forza pubblica al luogo destinato.

Se si tratta di un condannato alla pena dell'esilio locale, gli si ingiungerà di allontanarsi nello stesso termine dai luoghi indicati nella sentenza; sotto pena di essere arrestato ed espulso dai detti luoghi.

L'ordine suddetto sarà notificato nel modo prescritto negli articoli 188, 189 e 190.

762. Un estratto della sentenza di condanna al confino od all'esilio locale sarà trasmesso senza ritardo dal Pubblico Ministero al Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono situati i Comuni nei quali è imposto o interdetto al condannato di fare la sua residenza.

Il Presidente ne trasmetterà una copia ai Giudici di Mandamento nella cui giurisdizione i detti Comuni sono compresi.

Lo stesso obbligo è imposto ai Giudici di Mandamento per riguardo ai Sindaci dei medesimi Comuni, eccetto quello del capo-luogo di Mandamento.

763. La vigilanza per l'esecuzione della sentenza di condanna al confino o all'esilio locale è affidata

1.° Ai Presidenti nelle città in cui risiedono i Tribunali;

2.° Ai Giudici di Mandamento nelle altre città o capi-luoghi del Mandamento;

3.° In tutti gli altri luoghi ai Sindaci od a coloro che ne fanno le veci.

Il condannato dovrà sottoporsi agli ordini che gli saranno dati dalle dette Autorità, per la esecuzione della sentenza, nel modo stabilito dai regolamenti.

764. In caso di trasgressione del confino, dell'esilio locale, o degli ordini delle Autorità sovracennate, queste ne formeranno verbale che trasmetteranno al Pubblico Ministero presso la Corte o Tribunale che ha pronunciato la condanna, il quale farà quelle requisitorie che crederà del caso, non ritardata intanto l'istanza per l'arresto del trasgressore.

La competenza a conoscere della trasgressione spetta alla stessa Corte o Tribunale che ha pronunciato la condanna. Nondimeno se la condanna fu pronunciata da una Corte d'Assisie, il giudizio per la trasgressione apparterrà alla Corte d'Appello nella Sezione degli appelli correzionali.

765. La Corte o Tribunale, nel provvedere sulle requisitorie del Pubblico Ministero, delegherà per l'istruzione quel Giudice istruttore o Giudice di Mandamento che stimerà conveniente.

766. Se il condannato è arrestato, sarà tradotto avanti il Giudice delegato, il quale, dopo avergli dato lettura del verbale accennato nell'articolo 764,

lo sentirà immediatamente nelle sue risposte, e lo rimanderà avanti la Corte o Tribunale ed all'udienza che sarà per quest'effetto stabilita, come è detto qui sotto. Lo inviterà in pari tempo ad eleggersi un difensore, avvertendolo che, se avrà testimoni da far sentire a sua difesa, dovrà presentarli alla stessa udienza.

Ciò seguito, l'individuo arrestato sarà tradotto nelle carceri stabilite presso la Corte o Tribunale: gli atti, chiusi e sigillati, saranno trasmessi dal Giudice delegato alla Segreteria de' medesimi. Il Presidente nominerà un Relatore, e prefiggerà l'udienza con ordinanza che sarà notificata al detenuto ed al difensore tre giorni prima della stessa udienza.

767. Nell'udienza stabilita il Relatore farà la relazione della Causa; e nel resto, o sia l'imputato presente, o sia contumace, si osserveranno le disposizioni rispettivamente stabilite in questo Codice quanto all'istruzione, al dibattimento, alla sentenza, all'appello, e alla cassazione.

768. Il tempo della detenzione in carcere durante l'istruzione ed il giudizio sarà calcolato nel computo di quello che ancora rimane pel compimento della pena.

769. Le regole stabilite negli articoli 764 e seguenti sono applicabili a chi contravviene alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

TITOLO VII.

DEL MODO DI PROCEDERE IN CASO DI FUGA
E DI SUCCESSIVO ARRESTO DEI CONDANNATI.

770. Nel caso di fuga de' condannati gl'incaricati della loro custodia o traduzione sono obbligati a farne, senza ritardo, rapporto al Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario in cui è seguita la fuga.

Il Procuratore del Re trasmetterà immediatamente tale rapporto al Giudice istruttore colle sue requisitorie per accertare il fatto, e procedere, come sarà di ragione, anche contro le persone responsabili della fuga.

771. Ogni Ufficiale di polizia giudiziaria, al quale in qualunque modo pervenga cognizione della fuga di un condannato, dovrà farlo inseguire ed arrestare, ed informarne senza ritardo il Procuratore del Re.

772. Se il fuggitivo è arrestato, sarà condotto nelle carceri del Tribunale nel cui Circondario è seguita la fuga.

Il Giudice istruttore procederà immediatamente al suo interrogatorio, a fine di verificare l'identità della persona, e scoprire i complici, fautori o conniventi della sua fuga.

773. Se l'arrestato ammette di essere egli stesso il fuggitivo, ed è riconosciuto da due testimoni almeno, sarà con ordinanza del Giudice istruttore e a diligenza del Pubblico Ministero tradotto al luogo

dal quale si evase, od a quello cui era destinato.

774. Se l'arrestato nega di essere il condannato fuggitivo, il Giudice istruttore procederà alle informazioni per accertare l'identità della persona, e le trasmetterà alla Corte o Tribunale che ha pronunciato la condanna.

Se in seguito alle assunte informazioni la Corte o Tribunale riconosce l'identità della persona, lo dichiarerà, e rinvierà il condannato al luogo dal quale si era evaso, od a quello cui era destinato.

Nel caso contrario, ordinerà il rilascio dell'arrestato.

775. Le Corti d'Appello, le Corti d'Assisie senza intervento dei Giurati, ed i Tribunali proferiranno le loro sentenze dopo che avranno sentiti i testimoni chiamati ad istanza tanto del Pubblico Ministero che dell'individuo arrestato.

L'udienza sarà pubblica, e l'individuo arrestato sarà presente, sotto pena di nullità.

776. Le sentenze proferite sulla ricognizione dell'identità della persona potranno essere impugnate nei modi ordinari.

777. Se il condannato si sarà reso colpevole di qualche reato nell'atto dell'evasione o dopo di essa, il giudizio, dell'evasione si cumula con quello del nuovo reato, e si procederà dal Giudice competente secondo le regole e forme ordinarie.

778. Se si tratterà dell'evasione dei condannati che scontassero la pena dei lavori forzati, si osserveranno i regolamenti in vigore pei Bagni.

TITOLO VIII.

DEL MODO DI PROCEDERE NEL CASO DI DISTRUZIONE
O SOTTRAZIONE DELLE CARTE DI UN PROCESSO
O DI UN'ORDINANZA O SENTENZA.

779. Quando per effetto d'incendio, d'inondazione, o per qualsivoglia altra causa fossero stati distrutti, sottratti o perduti gli originali di ordinanze o di sentenze proferite in materia criminale, correzionale o di polizia, e non ancora eseguite, o processi tuttora vertenti, e non sia stato possibile di recuperarli, si procederà nel modo infra stabilito.

780. Se esiste una copia autentica dell'ordinanza o sentenza o delle altre carte del processo, essa sarà considerata come originale, ed in conseguenza posta nel luogo destinato pel deposito o per la conservazione di esso.

A tale effetto ogni Ufficiale pubblico ed ogni depositario della detta copia è tenuto, sull'ordine del Presidente o Giudice, di rimetterla alla Segreteria della Corte, Tribunale o Giudice che ha pronunciata la sentenza od ordinanza: il detto ordine servirà loro di scarico verso chiunque vi avesse interesse.

Sarà facoltativo al depositario della copia, nel rimetterla, di farsene spedire una copia senza costo di spesa.

781. La Corte, il Tribunale, od il Giudice potrà anche costringere coll'arresto personale il depositario della detta copia a conformarsi al prescritto dell'articolo precedente.

TITOLO VIII. *Del modo di procedere nel caso di distruzione.* 245

782. Quando non esisterà più alcuna copia autentica della sentenza della Corte d'Assisie, se la dichiarazione dei Giurati esiste ancora in originale o in copia autentica, si procederà in base a questa dichiarazione ad una nuova sentenza, osservate le norme del capo VI, titolo III, libro II.

Se la dichiarazione dei Giurati non può più essere presentata, o se trattasi di Causa definita senza Giurati, ove gli atti del procedimento relativo siano stati conservati si procederà allo stato di questi atti nella forma ordinaria al fine di proferire una nuova sentenza od ordinanza.

Se i detti atti più non esistono, o sono mancanti in parte, l'istruzione sarà rifatta dal primo atto mancante sì in originale che in copia autentica.

783. Allorquando nei casi accennati nell'articolo precedente si procederà a nuovo giudizio, o a nuove informazioni, il Pubblico Ministero, l'imputato o la Parte Civile potranno presentare testimoni, e produrre documenti per istabilire la preesistenza ed il tenore delle carte distrutte, sottratte o smarrite; salvo alla Corte, Tribunale, o Giudice di avervi quel riguardo che di ragione.

784. In tutti i casi e per tutti gli effetti la sentenza di condanna non eseguita, che non è presentata nè in originale nè in copia autentica, è considerata come se non avesse mai esistito, e non può servire di base per pronunciare la pena di recidiva, determinata dalla legge.

TITOLO IX.

DELLE CARCERI E DELLE VISITE DEI CARCERATI.

785. Nessun custode delle carceri potrà, sotto pena di essere punito a termini dell'articolo 198 del Codice Penale, ricevere, nè ritenere qualsiasi persona se non in forza di un mandato di cattura, o di una sentenza di rinvio avanti la Corte, o di una sentenza di condanna alla pena del carcere o più grave, od anche in seguito ad ordine per iscritto di un'Autorità legittima.

786. Qualunque agente della forza pubblica è tenuto, prima di consegnare al custode la persona arrestata, di far inscrivere l'atto di cui sarà portatore nel registro infra menzionato: l'atto di consegna verrà scritto in sua presenza, e sottoscritto tanto da esso, che dal custode, il quale gliene darà copia per suo scarico.

787. Il custode farà immediatamente il rapporto della consegna al Procuratore del Re, ed al Giudice istruttore che avrà rilasciato il mandato di cattura.

Nelle città di residenza di una Corte d'Appello, eguale rapporto si farà al Procuratore Generale.

788. Nel caso di consegna di più arrestati che siano correi o complici, si dovranno, per quanto sia possibile, tenere separati gli uni dagli altri in modo che sia impedita ogni comunicazione tra essi, sino avute le direzioni dell'Autorità competente.

789. I custodi delle carceri sono obbligati di tenere un registro a colonne, nel quale porteranno in numero progressivo, i nomi, cognomi, la patria, l'età, lo stato delle persone che riceveranno, non che il nome del loro padre ed i loro contrassegni personali, il giorno dell'entrata nelle carceri, e il tempo ed il luogo dell'arresto, coll'indicazione del mandato di cattura, della sentenza o dell'ordine in forza del quale l'arresto avrà avuto luogo: essi dovranno inoltre fare menzione dell'Autorità alla cui disposizione trovasi il detenuto, e del nome degli agenti che ne faranno la consegna.

Dovranno parimenti notare in margine dell'atto di consegna la data dell'uscita del carcerato, come pure l'ordine o la sentenza che la prescrive.

790. Il registro summentovato sarà numerato, ed in ogni pagina vidimato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice di Mandamento per le carceri che esistono nella rispettiva loro residenza, e si farà risultare, in fine del registro, il numero delle pagine che lo compongono.

791. I registri, tosto che saranno terminati, si rimetteranno dal custode al Segretario del Tribunale, il quale gliene spedisce ricevuta, a cui il Presidente apporrà il suo *visto*.

792. Se qualche detenuto, prima della notificazione dell'atto di accusa o della citazione, chiederà di parlare con qualche persona specialmente di stretta sua parentela, o col Difensore, il Giudice istruttore o il Procuratore del Re lo permetteranno,

quando non abbiano ragionevoli motivi in contrario.

Il permesso sarà dato in iscritto colle cautele che crederanno di prescrivere. Il custode conserverà il detto permesso per presentarlo ad ogni richiesta dell'Autorità che l'avrà rilasciato.

793. Dopo la notificazione dell'atto di accusa, o della citazione, il Difensore è ammesso liberamente a conferire coll'accusato od imputato.

794. Nessun detenuto potrà essere rilasciato se non in forza di una sentenza, o di un'ordinanza, o per ordine di un'Autorità legittima.

In caso di contravvenzione a questa disposizione il custode sarà punito a termini delle disposizioni del Codice Penale come reo di negligenza o di connivenza nell'evasione.

795. I detenuti infermi non potranno essere trasportati agli ospedali stabiliti fuori delle carceri, salvo nei casi di verificata necessità, e mediante autorizzazione della Corte o Tribunale che debbe giudicare, il quale, previo concerto cogli Amministratori di detti ospedali, prescriverà le cautele da osservarsi per la loro custodia.

Nondimeno, nel caso d'urgenza, i Giudici incaricati dell'istruzione e i Giudici di Mandamento potranno, di concerto col Ministero Pubblico, e col consenso dei suddetti Amministratori, ordinare provvisoriamente il trasporto, facendone pronta relazione alla Corte o Tribunale.

796. I custodi dovranno prontamente informare della malattia, morte, o fuga dei carcerati il Pro-

curatore del Re, ed anche il Giudice istruttore se i carcerati non sono ancora stati giudicati, od il Giudice del Mandamento nel quale sono stabilite le carceri. Nelle città di residenza di una Corte, i custodi ne informeranno parimenti il Procuratore Generale.

797. Le Autorità giudiziarie ed amministrative prenderanno cura, in ciò che loro spetta, perchè le carceri siano sicure e pulite, e tali che la salute dei carcerati non venga alterata, che il loro nutrimento sia sufficiente e sano, e che siano essi riparati dal rigore delle stagioni, ed il loro trattamento sia conforme ai regolamenti.

Esse veglieranno particolarmente acciò non si usino verso i carcerati rigori non permessi dai regolamenti.

798. Il Giudice istruttore dovrà visitare, almeno una volta al mese, le persone sottoposte a giudizio, detenute nelle carceri del Circondario.

Una volta almeno nel corso d'ogni sessione delle Corti d'Assisie, il Presidente della Corte dovrà visitare le persone sottoposte ad accusa, detenute nelle carceri della città in cui siedono le Corti.

Il Giudice istruttore e il Presidente delle Assisie daranno tutti i provvedimenti che credono necessari sia per l'istruzione che pel giudizio.

799. Se qualche carcerato trascorresse in minacce, ingiurie o violenze sia verso gli Uffiziali dell'Autorità giudiziaria od amministrativa, sia verso i custodi e carcerieri, o gli altri carcerati, o qualunque

altra persona, potrà sull'ordine dell'Autorità competente essere rinchiuso da solo, ed anche assicurato con catena in caso di furore o violenza grave, in conformità delle leggi o dei regolamenti.

800. Le pene disciplinali menzionate nell'articolo precedente saranno inflitte indipendentemente da quelle in cui il colpevole avesse potuto incorrere a termini del Codice Penale.

801. I custodi o carcerieri, che contravvenissero alle disposizioni summentovate in ciò che li riguarda, potranno essere sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, ed anche destituiti dalle Autorità da cui essi dipendono, senza pregiudizio delle pene disciplinali stabilite dai particolari regolamenti.

TITOLO X.

DEL MODO DI PROCEDERE NEI CASI D'ARRESTO,
DI DETENZIONE E DI SEQUESTRO ILLEGALE DELLE PERSONE.

802. Chiunque avrà cognizione che una persona sia detenuta in un luogo non destinato a servire di casa d'arresto o deposito, o di carcere, è tenuto di darne immediatamente avviso al Giudice di Mandamento o ad altra Autorità giudiziaria od anche ad un Ufficiale di polizia giudiziaria.

803. Le Autorità e gli Ufficiali sovra menzionati, sull'avviso ricevuto o sulla notizia in altro modo acquistata di un atto arbitrario della natura di

quelli preveduti nell'articolo 199 e seguenti del Codice Penale, dovranno trasferirsi immantinente sul luogo, e far rimettere in libertà la persona detenuta o sequestrata, o, se viene allegato qualche motivo legale di detenzione, farla tradurre sull'istante avanti il Giudice competente.

Essi stenderanno verbale d'ogni cosa.

804. Le Autorità giudiziarie potranno, per l'esecuzione del disposto dall'articolo precedente, farsi assistere dalla forza necessaria; e chiunque sia richiesto è tenuto di prestare loro mano forte.

TITOLO XI.

BELLE GRAZIE E DEGLI INDULTI.

805. Le suppliche per grazia di pene pronunciate dovranno essere dirette al Re, e presentate al Ministro di Grazia e Giustizia: esse saranno sottoscritte dal supplicante o da un Avvocato o Causidico postulante.

Le suppliche per grazia, presentate come sopra, o in qualsiasi altra forma, non sospenderanno l'esecuzione della sentenza, salvo che venga altrimenti ordinato dal Re per mezzo del Ministro di Grazia e Giustizia.

806. Coloro che riporteranno Decreto di grazia dovranno, nel termine di due mesi dalla spedizione, presentarlo al Pubblico Ministero presso le Corti o

Tribunali che hanno pronunciata la condanna: in difetto, decaderanno dal beneficio del Decreto.

Se la grazia riguarda una contravvenzione di cognizione dei Giudici di Mandamento, il Decreto sarà presentato entro lo stesso termine e sotto la stessa pena al Procuratore del Re presso il Tribunale dal quale i Giudici dipendono.

Ciò nondimeno il Decreto portante intiero condono di una pena corporale pronunciata con una sentenza, ovvero il condono di quanto rimane ancora a scontarsi della detta pena dal dì dell'impe-trazione del medesimo, sarà, ove il condannato si trovi detenuto, immediatamente trasmesso dal Ministro di Grazia e Giustizia al Pubblico Ministero presso la Corte o Tribunale che ha proferita la sentenza, acciò si proceda, senza ritardo, nella conformità del disposto dall'articolo seguente, e quindi al rilascio del detenuto.

807. Il Decreto di grazia sarà annotato dal Segretario della Corte, Tribunale, o Giudice che ha pronunciato la sentenza, appiè od in margine della minuta della sentenza.

Quest'annotazione si farà entro tre giorni da quello in cui il Decreto fu comunicato al Segretario; sotto pena di un'ammenda non minore di lire dieci.

808. Se il Decreto non porta che una commutazione od una diminuzione di pena, o l'una e l'altra insieme, o contiene condizioni, il Pubblico Ministero ne promuoverà l'esecuzione, e si osserverà quanto all'annotazione il disposto dei due articoli precedenti.

809. Gli indulti accordati con Decreto Reale determinano i reati o le condanne che vi sono comprese, e le condizioni per l'ammissione.

810. Quelli che intendono gioire del beneficio dell'indulto dovranno nel termine che sarà stabilito nel Decreto Reale, e, in difetto, entro sei mesi dalla pubblicazione, ricorrere alla Corte alla quale appartiene la cognizione del reato, o che ha pronunciata la condanna, per ottenere la declaratoria di ammissione.

Se si tratta di reato di cognizione de' Tribunali, o de' Giudici di Mandamento, si ricorrerà pure alla Corte da cui dipendono; nel qual caso i ricorrenti dovranno poi far fede avanti i medesimi dell'ottenuta declaratoria fra due mesi dalla data di questa.

811. Il ricorso per godere dell'indulto non sospendrà il corso della procedura già cominciata, quando dagli atti del processo non risulti ancora sufficientemente se il reato sia compreso nell'indulto; in questo caso il ricorso sarà unito agli atti del processo per pronunciare su di esso nel corso ulteriore della Causa.

Se il titolo del reato è già sufficientemente indicato allo stato degli atti, la Corte statuirà immediatamente sul ricorso.

812. La disposizione dell'articolo 147 del Codice Penale potrà applicarsi a coloro che hanno ottenuto Decreto di grazia o goduto degli indulti per crimini preveduti nel detto articolo.

TITOLO XII.

DELLA RIABILITAZIONE DEI CONDANNATI.

813. Ogni condannato ad una pena criminale importante l'interdizione di cui negli articoli 19, 25, 39 del Codice Penale, che avrà scontata la sua pena, o che avrà ottenuto Decreto Reale di indulto, di commutazione o di condono per grazia, potrà essere riabilitato.

Potrà pure essere riabilitato il condannato alla sola interdizione dai pubblici uffizi.

814. La domanda di riabilitazione non potrà essere formata dai condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione od alla relegazione, se non cinque anni dopo che avranno scontata la loro pena; e dai condannati alla sola interdizione dai pubblici uffizi, se non dopo cinque anni a contare dal giorno in cui la condanna sarà divenuta irrevocabile.

Nel caso di commutazione, la domanda di riabilitazione non potrà essere formata se non cinque anni dopo scontata la nuova pena; e nel caso di condono, cinque anni dopo l'annotazione del Decreto.

815. La riabilitazione farà cessare per l'avvenire nella persona del condannato tutte le incapacità che risulteranno dalla condanna, ad eccezione della interdizione dall'esercizio dei diritti politici di cui nel primo alinea dell'art. 19 del Codice Penale; salva la disposizione dell'articolo 826 di questo Codice di Procedura.

816. Nessun condannato sarà ammesso a domandare la sua riabilitazione se non avrà per lo spazio di cinque anni dimorato nei Regii Stati, e tenuto per i due ultimi anni almeno il suo domicilio in uno stesso Comune.

Il condannato dovrà unire alla sua domanda gli attestati di buona condotta delle Amministrazioni dei Comuni nel cui territorio egli ebbe la sua dimora o residenza durante il tempo che ha preceduto la sua domanda.

Nel caso di cangiamento di domicilio o di residenza, gli attestati di buona condotta non potranno essere rilasciati che nell'istante in cui egli abbandonasse un Comune per trasferirsi in un altro.

Questi attestati dovranno essere approvati dai Giudici di Mandamento de' luoghi in cui avrà dimorato o risieduto, non che dal rispettivo Procuratore del Re.

817. La domanda di riabilitazione, gli attestati sovra menzionati, e la copia della sentenza di condanna, saranno rimessi alla Segreteria della Corte nel cui distretto risiederà il condannato. Il Segretario presenterà, senza ritardo, la domanda colle carte unite al Presidente della Sezione d'accusa; il quale nominerà un Relatore, ed ordinerà che le carte sieno comunicate al Procuratore Generale.

818. La notizia della domanda di riabilitazione, presentata alla Corte, sarà inserita a diligenza del ricorrente nel foglio ufficiale del luogo in cui siede la Corte indicata nell'articolo 817, ed in quello

dove siede la Corte che ha pronunciata la condanna, e, in difetto, nel giornale ufficiale del Regno.

819. Trascorsi tre mesi dall'inserzione nel giornale, il Procuratore Generale darà per iscritto le sue conclusioni motivate; e la Causa sarà quindi riferita alla Corte (Sezione d'accusa).

820. La Sezione d'accusa sulle conclusioni del Procuratore Generale darà il suo parere motivato.

Ella potrà ordinare, ed il Ministero Pubblico richiedere nuove informazioni in qualunque stato di Causa.

Il ricorrente non potrà essere presente alla relazione della Causa, alle conclusioni del Pubblico Ministero, nè alla deliberazione.

821. Se la Sezione d'accusa è d'avviso che la domanda non può essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo altri cinque anni da decorrere dal giorno della deliberazione.

Se però la domanda è stata rigettata per irregolarità di qualche documento, le giustificazioni richieste possono presentarsi immediatamente.

822. Nel caso che la Sezione d'accusa sia d'avviso che la domanda può essere ammessa, il di lei parere coi documenti richiesti dall'articolo 816 sarà nel più breve termine dal Procuratore Generale trasmesso al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale ne farà relazione al Re.

823. Se il Re accorda la riabilitazione, il Decreto Reale sarà indirizzato alla Corte la cui Sezione d'accusa avrà dato il suo parere; ed una copia auten-

tica ne sarà trasmessa alla Corte che ha pronunciata la condanna perchè ne segua la trascrizione in margine dell'originale della sentenza.

Queste Corti faranno inoltre dare lettura del Decreto in pubblica udienza, e ne ordineranno il deposito nella Segreteria.

824. Il condannato recidivo non può domandare di essere riabilitato se non trascorso il doppio termine sovra stabilito.

Nel caso di nuova condanna di un riabilitato, la domanda non sarà più ammessa.

825. La riabilitazione produce il suo effetto dal giorno in cui la Corte che pronunciò la sentenza avrà data lettura del Decreto in pubblica udienza a termini dell'alinea dell'articolo 823.

La riabilitazione ha luogo senza pregiudizio di quanto è stabilito dall'alinea dell'articolo 136 del Codice Penale.

826. Le disposizioni contenute nel presente Titolo sono egualmente applicabili al caso che il ricorrente sia stato condannato ad una pena portante per ispeciale disposizione di legge la esclusione del condannato dall'esercizio dei diritti politici di elettorato e di eligibilità nei Comizi per le Amministrazioni Comunali.

In questi casi la domanda di riabilitazione sarà presentata alla Corte d'Appello (Sezione d'accusa) nel cui distretto risiederà il condannato, quand'anche la condanna sia stata pronunciata da un Tribunale di Circondario.

DISPOSIZIONI GENERALI.

827. Ogniqualvolta per l'accertamento dei reati contemplati nel Codice Penale debba provarsi l'esistenza dei contratti da cui dipendono, si ammetterà a questo fine, in un colle altre prove, anche la prova testimoniale, quantunque tal prova non fosse ammissibile a termini delle leggi civili.

828. L'inosservanza delle forme che il presente Codice prescrive sotto pena di nullità invalida l'atto e tutti i successivi dal medesimo dipendenti, ogni volta che la nullità non sia stata o non possa essere sanata dal silenzio delle Parti.

829. La Corte o il Tribunale, allorchè annullerà qualche atto di procedura, potrà nei casi di colpa grave ordinare che l'atto sia rifatto a spese dell'Uffiziale che ha commessa la nullità: e potrà eziandio sottoporre il detto Uffiziale al pagamento di una multa o di un'ammenda, secondo i casi.

Potrà farsi luogo all'applicazione della multa e dell'ammenda suddetta anche nel caso in cui la Corte o Tribunale riconosca l'atto irregolare, sebbene le forme ommesse o violate non siano prescritte sotto pena di nullità.

830. L'Uffiziale pubblico che, richiesto a termini della legge, ricusa di apporre la sua firma ad un atto, potrà, dal Giudice stesso che procede, essere condannato ad un'ammenda estensibile a lire dieci.

831. Le sentenze ed ordinanze delle Corti, Tribunali e Giudici, non che le loro richieste per citazioni, notificazioni, informazioni, od altri atti d'istruzione, saranno di pien diritto esecutorie in tutto lo Stato quand'anche l'esecuzione debba aver luogo fuori della loro giurisdizione.

832. Quando occorra nei procedimenti penali di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti d'istruzione da eseguirsi dalle Autorità giudiziarie estere, o di chiedere l'arresto o la estradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, l'Istruttore ne informerà la Corte (Sezione d'accusa) da cui dipende, la quale, ove d'uopo, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo del Pubblico Ministero, in un coi necessari documenti, al Ministro di Grazia e Giustizia acciò ne promuova l'esecuzione.

L'extradizione di un imputato potrà essere chiesta, anche direttamente, dal Governo del Re.

833. Quando occorra nelle materie penali di procedere ad atti di istruzione giudiziaria sopra richiesta di Autorità giudiziarie estere, gli atti si faranno dalla Corte d'Appello (Sezione d'accusa) o dal Giudice che verrà dalla medesima delegato.

834. Nulla è innovato agli usi vigenti tra le Autorità dei Regii Stati e quelle dei Governi Esteri, per ciò che riguarda il servizio della giustizia in materia penale.

835. Sono abrogate col presente Codice tutte le leggi ed i regolamenti anteriori di procedimento

penale, salvo i soli casi in cui il Codice stesso vi si riferisce.

Si continuerà tuttavia ad osservare le leggi ed i regolamenti particolari vigenti per tutte le materie che non sono da questo Codice regolate.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI.

INDICE DEL CODICE

TITOLO PRELIMINARE

CAPO	I. Delle azioni nascenti dai reati ... Pag.	1
CAPO	II. Della competenza	3

LIBRO PRIMO.

DELL'ISTRUZIONE PREPARATORIA.

TITOLO	I. Degli Ufficiali del Pubblico Ministero e delle loro funzioni	11
CAPO	I. Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello	ivi
CAPO	II. Del Procuratore del Re presso i Tribunali	12
CAPO	III. Dei Delegati mandamentali	17
TITOLO	II. Della polizia giudiziaria e degli Ufficiali che la esercitano	ivi
CAPO	I. Delle Guardie campestri e degli Agenti di pubblica Sicurezza	18
CAPO	II. Dei Delegati ed Applicati di pubblica Sicurezza, degli Ufficiali e Bassi-Ufficiali de' Carabinieri Reali, dei Sindaci e di quelli che ne fanno le veci ..	20
CAPO	III. Dei Giudici di Mandamento	25
CAPO	IV. Del Giudice istruttore	25
CAPO	V. Degli atti d'istruzione	26
	Disposizioni generali	26
Sez.	I. Delle denunce, dei rapporti e delle dichiarazioni	31
Sez.	II. Delle querele e controquerele	35
Sez.	III. Del modo di accertare il corpo del reato	57
Sez.	IV. Delle visite domiciliari e delle perquisizioni	45
Sez.	V. Delle perizie	46
Sez.	VI. Dell'esame dei testimoni	49
§	1. Regole generali	ivi
§	2. Del modo di citare i testimoni	ivi

§	5. Del modo di esaminare i testimoni	Pag. 52
§	4. Dei testimoni renitenti	54
Sez.	VII. Dei mandati di comparizione e di cattura	55
Sez.	VIII. Della libertà provvisoria mediante cauzione	61
Sez.	IX. Degli interrogatorii dell'imputato, delle ricognizioni, e de' confronti	69
§	1. Degli interrogatorii	ivi
§	2. Delle ricognizioni e dei confronti	72
Sez.	X. Dell'ordinanza del Giudice istruttore quando l'istruzione è compiuta	75

LIBRO SECONDO.

DEL GIUDIZIO.

	Disposizioni generali.	
CAPO	I. Delle udienze	78
CAPO	II. Dell'ordine della discussione	82
CAPO	III. Dei testimoni e periti	84
§	1. Della capacità dei testimoni e periti	84
§	2. Dei testimoni o periti non comparsi o renitenti, e del salvocondotto	86
§	3. Del giuramento dei testimoni e periti	89
§	4. Dell'esame dei testimoni e periti	90
§	5. Dei testimoni falsi o reticenti	95
CAPO	IV. Dei verbali dei dibattimenti	94
CAPO	V. Della sentenza	96
TITOLO	I. Dei Giudici di Mandamento come Giudici di polizia	100
CAPO	I. Delle diverse specie di contravvenzioni, e della citazione dell'imputato	ivi
CAPO	II. Del dibattimento e della sentenza	105
CAPO	III. Dell'appello dalle sentenze dei Giudici di Mandamento	106
TITOLO	II. Dei Tribunali in materia correzionale	115
CAPO	I. Dei modi di portare le Cause avanti i Tribunali, e della citazione dell'imputato	ivi
CAPO	II. Dei dibattimenti e della sentenza	116
CAPO	III. Dell'appello dalle sentenze dei Tribunali	119

TITOLO	III. Delle cause da sottoporsi alle Corti d'Assisie	Pag. 126
CAPO	I. Dell'accusa	ivi
CAPO	II. Dell'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento avanti le Corti d'Assisie	154
CAPO	III. Funzioni del Presidente	142
CAPO	IV. Funzioni del Procuratore Generale	145
CAPO	V. Dei dibattimenti avanti le Corti d'Assisie	144
CAPO	VI. Della sentenza	155
CAPO	VII. Della procedura e del giudizio in contumacia	157
§	I. Della citazione	157
§	II. Del giudizio in contumacia	159
§	III. Del modo e tempo di purgare la contumacia	162
§	IV. Disposizioni comuni ai precedenti paragrafi secondo e terzo	165
TITOLO	IV. Delle persone civilmente responsabili	164
TITOLO	V. Dei danni e delle spese	167
TITOLO	VI. Dell'esecuzione delle sentenze	175
TITOLO	VII. Degli oggetti furtivi ed altri posti sotto sequestro	177
TITOLO	VIII. Della polizia delle udienze	182
TITOLO	IX. Dei difensori	187
TITOLO	X. Della cassazione e della revisione	190
CAPO	I. Dei casi nei quali si può ricorrere in cassazione	191
§	1. Materie criminali	ivi
§	2. Materie correzionali e di polizia	195
§	5. Delle domande di cassazione	194
CAPO	II. Della revisione	209

LIBRO TERZO.

DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI
E DI ALCUNE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI.

TITOLO	I. Della falsità	215
CAPO	I. Della falsità nelle scritture	ivi
CAPO	II. Della falsificazione di monete, di effetti	

	pubblici, di sigilli dello Stato, di atti Sovrani, di punzoni, o bolli del Regio Governo.....	<i>Fag.</i> 217
TITOLO	II. Dell'iscrizione in falso nei procedimenti penali.....»	220
TITOLO	III. Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni testimoni.....»	225
TITOLO	IV. Dei conflitti di giurisdizione.....»	225
TITOLO	V. Dei modi di procedere nei casi di ricusazione, o di rimessione delle Cause da una ad altra Corte, da uno ad altro Tribunale o Giudice.....»	229
CAPO	I. Della ricusazione.....»	ivi
CAPO	II. Della rimessione delle cause da una ad altra Corte, da uno ad altro Tribunale, Giudice di Mandamento od istruttore.....»	236
TITOLO	VI. Dell'esecuzione delle sentenze di condanna alle pene del confino, dell'esilio locale, e della sorveglianza speciale della pubblica Sicurezza; e del modo di procedere nei casi di trasgressione.....»	238
TITOLO	VII. Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati.....»	242
TITOLO	VIII. Del modo di procedere nel caso di distruzione o sottrazione delle carte di un processo o di un'ordinanza o sentenza.....»	244
TITOLO	IX. Delle carceri, e delle visite dei carcerati.....»	246
TITOLO	X. Del modo di procedere nei casi d'arresto, di detenzione e di sequestro illegale delle persone.....»	250
TITOLO	XI. Delle grazie e degli indulti.....»	251
TITOLO	XII. Della riabilitazione dei condannati...»	254
	DISPOSIZIONI GENERALI.....»	258